



TECH4HEALTH
Innovazione che genera salute

5G



Q&A Tech4Health - Domande & Risposte

Richieste di chiarimenti pervenute
ai canali ufficiali di supporto di
Tech4Health

12 giugno 2026

Documento aggiornato in data: 12 giugno 2026

Il presente documento contiene l'elenco delle domande e risposte relative all'Avviso pubblico. Le domande sono elaborate anonimizzando le richieste di chiarimenti pervenute da parte degli interessati attraverso i canali ufficiali di Tech4Health (PEC **info@pec.tech4health.it** / email **info@tech4health.it**).

Il documento sarà aggiornato con frequenza regolare, al fine di consentire ai potenziali soggetti proponenti di accedere a tutte le informazioni utili per la redazione delle proposte progettuali e garantire la piena trasparenza.

N.	Domanda	Risposta
1	<i>Un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dotata della qualifica di IRCCS, può partecipare al bando in qualità di Ente di Ricerca all'interno dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS)?</i>	Per una ASL qualificata anche come IRCCS pubblico, la natura di Organismo di Ricerca (OdR) è implicita nella propria struttura e nelle finalità istituzionali, derivando direttamente dalla sua configurazione di ente pubblico.
2	<i>La restrizione al numero di proposte presentabili è riferita all'ATS che presenta la domanda o a ciascuno dei singoli componenti? Nel secondo caso, tale restrizione si applica anche alle Università (Organismi di Ricerca) o ai singoli Dipartimenti Universitari?</i>	La restrizione si applica ai singoli componenti. Se i Dipartimenti Universitari, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'Università di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.
3	<i>Nella definizione di Organismo di Ricerca rientrano gli ospedali pubblici non universitari che si occupano anche, seppure non essenzialmente, di ricerca? In caso contrario, in presenza di un OdR come definito nell'Avviso e di un'impresa, è ammissibile la partecipazione di un raggruppamento che coinvolga anche una struttura sanitaria pubblica non universitaria?</i>	Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso. Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risultare iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.
4	<i>Due aziende collegate/associate possono partecipare allo stesso partenariato?</i>	Sì, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa, in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5	<i>È obbligatorio costituire l'ATS prima della candidatura o è sufficiente il solo impegno a costituirla? Nella seconda ipotesi, sarebbe idonea una dichiarazione di intenti alla costituzione, sottoscritta da tutti i partner, in caso di eventuale ammissione al finanziamento?</i>	L'atto costitutivo dell'ATS deve necessariamente essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.
6	<i>La limitazione di una sola proposta presentabile si applica all'Organismo di Ricerca (OdR) o agli Istituti/Dipartimenti che lo compongono?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. risposta al quesito n. 2).

N.	Domanda	Risposta
7	<i>Qual è la misura massima di intensità di aiuto concedibile agli Organismi di Ricerca?</i>	L'intensità massima di aiuto concedibile per un OdR è pari al 70% dei costi totali ammissibili. Tale valore si ottiene applicando al contributo base del 25% le ulteriori maggiorazioni previste, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3, lett. a) e 4 del par. 3.7 dell'Avviso e ricorra quanto previsto al comma 6 del medesimo par. 3.7.
8	<i>Lo scopo del progetto può essere quello di prevedere lo sviluppo di una soluzione tecnologica da TRL 6 a TRL 8?</i>	Sì, è in linea con i requisiti minimi specificati dall'Avviso in cui è previsto che il TRL minimo sia almeno pari a 4.
9	<i>Le aziende facenti parte di un gruppo possono presentare proposte distinte?</i>	Sì, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa, in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
10	<i>Affinché un progetto possa essere presentato in partenariato, è obbligatoria la stipula dell'ATS tramite notaio prima della presentazione della domanda, oppure ci sono altre forme, quali il mero accordo di partenariato semplicemente firmato dalle parti, da poter presentare in sede di domanda?</i>	È necessario stipulare dal notaio l'atto di costituzione dell'ATS prima della presentazione della domanda di partecipazione, come da disposizioni di cui al par. 2.3 dell'Avviso.
11	<i>Se un soggetto presenta la domanda in forma singola, può avere come fornitore un OdR? In questo caso, ha una premialità per quanto riguarda i punteggi?</i>	Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le modalità di cui al par. 2.1, pertanto, esclusivamente in forma associata (cfr. anche par. 2.3 dell'Avviso).
12	<i>È possibile inserire tra le spese ammissibili il personale di una società collegata distaccato presso la società proponente?</i>	Sì, a condizione che le spese da rendicontare siano effettivamente sostenute dal distaccatario, che il personale in distacco sia impiegato nel progetto e che sussista un interesse verificabile del distaccante in grado di giustificare il distacco, non essendo consentito prestito di manodopera.
13	<i>È possibile avere i contatti per un confronto tramite una breve video-chiamata?</i>	Le uniche modalità di comunicazione previste con il soggetto Attuatore sono quelle via PEC e via email agli indirizzi indicati nel sito dell'iniziativa Tech4Health.
14	<i>Gli OdR, così come le PMI, devono aderire all'Associazione Temporanea di Scopo in fase antecedente alla presentazione della domanda?</i>	Sì (cfr. par. 2.3 dell'Avviso).

N.	Domanda	Risposta
15	<i>Più unità di ricerca di uno stesso OdR possono partecipare all'Avviso con diverse proposte progettuali? In caso affermativo, qual è il limite massimo di progetti che un singolo ente può sottoporre?</i>	No, è sempre l'Organismo di Ricerca, in quanto soggetto dotato di codice fiscale, che figurerà come partecipante e potrà sottoporre un'unica domanda di partecipazione.
16	<i>Le Fondazioni ONLUS possono partecipare, anche se non come soggetto capofila? Nelle FAQ si parla di impossibilità a partecipare per le Fondazioni private, ma non si fa riferimento alle ONLUS.</i>	Ai fini della partecipazione all'Avviso, le Fondazioni ONLUS devono configurarsi come OdR oppure come "impresa" ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero svolgere un'attività economica sul mercato ed essere iscritte al registro delle imprese.
17	<i>Il cofinanziamento per un progetto di più partner si calcola su ogni singolo soggetto o a corpo su tutto il progetto?</i>	L'intensità di aiuto applicabile è relativa al singolo beneficiario a seconda della classe dimensionale di appartenenza e delle ulteriori maggiorazioni applicabili, di cui al par. 3.7, commi 2, 3, 4 dell'Avviso.
18	<i>Con riferimento alle startup, potreste fornire chiarimenti sul co-finanziamento richiesto?</i>	L'aiuto viene concesso alle imprese sulla base delle intensità di aiuto per come le stesse sono disciplinate al par. 3.7 dell'Avviso.
19	<i>Chiarimento circa l'applicabilità delle cause di decadenza di cui all'art. 5.4. co1 c) dell'Avviso agli OdR. In particolare, poiché tale articolo prevede la decadenza dal contributo concesso qualora il beneficiario presenti "più di una domanda a valere sul presente Avviso", ci chiedevamo se l'OdR rientri nella definizione di beneficiario di cui all'art. 2.1 co1 che recita "Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le Grandi Imprese (GI), in forma associata in presenza di uno o più OdR, attraverso la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di cui al par. 2.3." In sostanza vorremmo sapere se l'OdR può presenziare a più proposte all'interno dello stesso Avviso.</i>	No, un OdR rientra nella definizione di beneficiario, pertanto non può presentare più proposte ai fini del presente Avviso. L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. risposta al quesito n. 2).
20	<i>È ammessa la partecipazione di una Fondazione in qualità di OdR ai sensi dell'art. 2, punto 83 del Regolamento 651/2014?</i>	Le Fondazioni possono partecipare esclusivamente nei casi in cui possano qualificarsi come OdR oppure come impresa, in applicazione del Regolamento n. 651/2014.

N.	Domanda	Risposta
21	<i>Dalle FAQ risulta che una singola azienda può presentare una sola domanda di finanziamento. Aziende distinte, ma appartenenti allo stesso gruppo societario, possono presentare domande separate, eventualmente anche afferenti a diverse macroaree tecnologiche?</i>	Sì, tuttavia nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, per come alle definizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
22	<i>L'Avviso indica che ciascun soggetto può presentare una sola domanda. Nel caso di un'Università, tale vincolo è da intendersi con riferimento all'ente nel suo complesso oppure a livello di singolo Dipartimento?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. risposta al quesito n. 2).
23	<i>Quali sono le modalità per l'inserimento di figure o immagini nella descrizione della proposta progettuale all'interno del Formulario (Allegato 2 dell'Avviso)?</i>	La sezione "Descrizione dell'intervento" del Formulario non contempla la possibilità di integrare figure o immagini. Pertanto, i proponenti possono creare in formato PDF un Allegato contenente tali figure/immagini/ schemi, riportandone necessariamente il riferimento nel testo "Descrizione dell'intervento" del Formulario. Si specifica che anche l'Allegato dovrà essere sottoscritto.
24	<i>Nel contesto del TRL 4, l'integrazione di dispositivi medicali già marcati CE all'interno di una nuova architettura di sistema, validata in ambiente controllato di laboratorio, è considerata conforme anche se i singoli componenti sono già disponibili in commercio?</i>	Sì, l'integrazione è conforme, poiché la validazione a livello TRL 4 riguarda la configurazione del sistema nel suo complesso e non lo stato di commercializzazione dei singoli componenti.
25	<i>Tutte le componenti dell'ATS (incluso l'OdR) devono firmare la fidejussione per l'anticipazione o l'OdR può esserne esonerato?</i>	L'OdR è esonerato dalla sottoscrizione della polizza fidejussoria nel caso sia rappresentato da un soggetto pubblico (nota 11 del par. 4.11 dell'Avviso).
26	<i>I fondi messi a disposizione dal bando sono a disposizione anche di IRCCS privati accreditati, che costituiscono un'ATS con un'altra impresa?</i>	Sì, se gli IRCCS si configurano anche come Organismi di Ricerca (OdR).
27	<i>Il TRL 4 di partenza del progetto è criterio di inclusione/esclusione?</i>	Si rimanda alle disposizioni riportate al par. 3.3 dell'Avviso.
28	<i>Qual è la contribuzione massima raggiungibile? Le quote di cofinanziamento si possono sommare? Se sì, fino a quale valore massimo?</i>	L'intensità di aiuto applicabile è relativa al singolo beneficiario a seconda della classe dimensionale di appartenenza e delle ulteriori maggiorazioni applicabili, di cui al par. 3.7, commi 2, 3, 4 dell'Avviso.

N.	Domanda	Risposta
29	<i>Una grande impresa può partecipare in ATS con un Organismo di Ricerca o è obbligatorio inserire anche una PMI?</i>	No, una grande impresa può partecipare in ATS con un OdR; non è obbligatorio inserire anche una PMI.
30	<i>Potreste chiarire il numero di domande a cui può partecipare un Istituto di ricerca? Il bando indica che il beneficiario può presentare una sola domanda di partecipazione.</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. risposta al quesito n. 2).
31	<i>Nel caso in cui una Fondazione di un Policlinico e una società (che pur operando in maniera autonoma e indipendente sia interamente controllata dalla Fondazione stessa) facciano parte della medesima ATS, come viene qualificato tale rapporto ai fini dell'Avviso?</i>	Le due entità possono presentarsi distintamente nella stessa ATS (cfr. anche la risposta al quesito n. 21).
32	<i>Tra i criteri di valutazione è indicato: "Numerosità e adeguatezza del raggruppamento al raggiungimento degli obiettivi progettuali". A tal riguardo, un'ATS composta da un numero maggiore di partner ottiene un punteggio superiore rispetto a una con meno partecipanti, indipendentemente dalla loro adeguatezza?</i>	Ferme restando le disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso, la valutazione - oltre alla numerosità del raggruppamento - atterra alla qualificazione dei soggetti proponenti sotto il profilo dell'adeguatezza delle competenze in relazione ai contenuti e agli obiettivi progettuali.
33	<i>Per le aziende, la sede di svolgimento del progetto è solo una o può essere coinvolto personale operante in più sedi sul territorio nazionale?</i>	Le unità operative interessate, conformemente con la disposizione di cui al par. 2.2, comma 1, lett. h) dell'Avviso devono essere ubicate sul territorio nazionale.
34	<i>In merito alla previsione del par. 3.5, comma 3 dell'Avviso, secondo cui le attività progettuali devono concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, si richiede se la data di inizio progetto debba coincidere, al più tardi, con quella di concessione dell'agevolazione.</i>	La data di "avvio dei lavori" deve essere successiva a quella di presentazione della domanda. Si applicano le disposizioni di cui al par. 3.5 dell'Avviso.
35	<i>Quanto previsto dal paragrafo 3.5 comma 3, ovvero che entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto tutte le spese ammissibili devono essere fatturate e pagate dal Beneficiario, vale anche per i costi del personale?</i>	La disposizione di cui al par. 3.5(3) dell'Avviso si applica a "tutte le spese ammissibili".

N.	Domanda	Risposta
36	<i>Con riferimento ai costi per la ricerca contrattuale, come specificato al par. 3.6, comma 1, lett. c, si chiede di confermare se, nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento, è consentito il ricorso a forme di subcontracting/affidamento a terzi per l'esecuzione di specifiche attività, fermo restando il ruolo di responsabilità in capo al soggetto proponente/beneficiario. In caso positivo, secondo quali condizioni o limiti?</i>	Le spese di cui al par. 3.6(1)(c) sono ammissibili alle condizioni di cui al medesimo par. 3.6 dell'Avviso.
37	<i>Se il progetto proposto (soprattutto per quanto riguarda le soluzioni con AI) rientrasse nell'ambito dei dispositivi medicali, la certificazione andrebbe ottenuta nei 12 mesi previsti?</i>	Secondo il par.3.5 comma 3 dell'Avviso tutte le attività descritte nella proposta progettuale dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
38	<i>Se il progetto proposto (soprattutto per quanto riguarda soluzioni organizzative e burocratiche sanitarie) necessitasse di permessi e/o accessi a sistemi regionali/nazionali, questi ultimi sarebbero da ottenere sempre entro i 12 mesi?</i>	Fermo restando quanto al riscontro al quesito n. 37, l'acquisizione di "permessi e/o accessi a sistemi regionali/nazionali" rileva nella misura in cui funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
39	<i>In qualità di impresa proponente, è possibile costituire un'Associazione Temporanea di Scopo coinvolgendo anche una ASL del territorio come partner di progetto?</i>	È possibile coinvolgere una ASL nell'Associazione Temporanea di Scopo solo se rientra nella definizione di OdR in base al par. 1.5.3 dell'Avviso.
40	<i>Due aziende distinte, con Partita Iva differenti, ma appartenenti allo stesso gruppo societario, sono considerati soggetti distinti e quindi possono partecipare presentando domande separate?</i>	Sì, tuttavia nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, per come alle definizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
41	<i>Potete chiarire se la presenza di dispositivi medicali e hardware in genere nel progetto è obbligatoria o meno?</i>	No, non è obbligatorio.
42	<i>Il costo dell'amministratore è ammissibile in quanto dirigente? (Nella fattispecie è iscritto a Libro Unico Lavoro con cedolino).</i>	Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6 comma 1 lett. a) oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6 comma 1 lettera c).

N.	Domanda	Risposta
		<p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6 comma 5 lettera p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>
43	<i>Con riferimento alla FAQ sull'ammissibilità delle Fondazioni private, una Fondazione è eligibile come Organismo di Ricerca in quanto svolge in via prevalente attività economica/commerciale e risulta iscritta al REA?</i>	Le Fondazioni possono partecipare esclusivamente nei casi in cui possano configurarsi come OdR oppure come impresa, per come la stessa è definita nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
44	<i>Tecnologia e/o dispositivi in fase di sviluppo TRL 4 devono essere necessariamente italiani o possono essere UE o extra UE?</i>	Tecnologia e/o dispositivi in fase di sviluppo TRL 4 non devono essere necessariamente italiani.
45	<i>Le Fondazioni possono partecipare in una ATS?</i>	Le Fondazioni possono partecipare esclusivamente nei casi in cui possano configurarsi come OdR oppure come impresa, per come la stessa è definita nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
46	<i>Con riferimento al bando, un'Università è considerata come unico OdR? Oppure ogni Facoltà o Dipartimento è considerabile come un singolo OdR?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. risposta al quesito n. 2).
47	<i>L'OdR deve essere necessariamente italiano o può essere UE o extra UE?</i>	Si applica la disposizione di cui al par. 2.2(1)(h) dell'Avviso.

N.	Domanda	Risposta
48	<i>Eccetto l'OdR, i soggetti componenti l'ATS devono essere italiani o possono essere UE o extra UE?</i>	Si applica la disposizione di cui al par. 2.2(1)(h) dell'Avviso.
49	<i>L'atto costitutivo dell'ATS da allegare, menzionato al par. 4.4 dell'Avviso, può essere fornito nella forma di una scrittura tra le parti, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, oppure è necessaria una sottoscrizione notarile già in sede di presentazione della domanda?</i>	È necessaria la sottoscrizione notarile antecedente alla presentazione della candidatura. Nel merito si applicano le disposizioni di cui al par. 2.3 dell'Avviso.
50	<i>Nel caso si scelga la modalità di calcolo semplificata descritta al par. 3.6.2 dell'Avviso, il vincolo della quota forfettaria al 40% si applica a livello di progetto complessivo oppure a livello di singolo partner dell'ATS? In altri termini, è ammissibile che un partner rendiconti prevalentemente costi di personale e un altro prevalentemente altre voci di spesa, purché la proporzione sia rispettata sull'intero budget di progetto?</i>	Le spese di cui al par. 3.6 comma 1, lett. b), c), d) ed e) dell'Avviso sono riconosciute per un importo forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale di ogni singolo beneficiario.
51	<i>È disponibile la lista di aziende capofila per costituire un'ATS con una startup?</i>	No, non esiste tale lista.
52	<i>È possibile avere una deroga per posticipare la costituzione dell'ATS all'esito positivo della domanda di agevolazione (per esempio entro 30 giorni dalla data di concessione)?</i>	No, la costituzione dell'ATS deve essere anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione. Si applicano le disposizioni di cui al par. 2.3 dell'Avviso.
53	<i>L'Allegato A dell'Allegato 1, attestante la capacità finanziaria, deve essere corredato di prove documentali circa la capacità di apportare mezzi propri? È impossibile ottenere una delibera di finanziamento bancario senza vincolarla al buon esito della proposta progettuale.</i>	L'Allegato A al modello di domanda dispone la produzione di allegati solo nel caso in cui la copertura del fabbisogno finanziario sia assicurata, in tutto o in parte, da finanziamento bancario.
54	<i>Vorrei avere prima le informazioni in merito ai progetti dell'Avviso pubblico per formulare eventuali domande.</i>	Le macrocategorie progettuali sono riportate al par. 3.1 dell'Avviso.
55	<i>Chiarimento interpretativo sulla composizione dell'Associazione Temporanea di Scopo con particolare riferimento al requisito di "collaborazione effettiva" di cui al par. 1.5(2) dell'Avviso. Un raggruppamento intende presentare domanda di contributo nella forma di ATS composta da tre soggetti:</i>	Sì, nella configurazione rappresentata il raggruppamento può essere considerato ammissibile, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Reg. 651/2014.

N.	Domanda	Risposta
	<p>- <i>Impresa A, con ruolo di capofila;</i></p> <p>- <i>Impresa B, collegata all'Impresa A ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile per effetto di un rapporto di controllo indiretto riconducibile al medesimo soggetto persona fisica;</i></p> <p>- <i>un Organismo di Ricerca (OdR), del tutto indipendente da entrambe le imprese.</i></p> <p><i>L'Impresa A e l'OdR sono reciprocamente indipendenti. L'Impresa B e l'OdR sono anch'essi reciprocamente indipendenti. Il collegamento sussiste esclusivamente tra Impresa A e Impresa B.</i></p> <p><i>Il par. 1.5(2) dell'Avviso definisce la collaborazione effettiva come "la collaborazione tra almeno due parti indipendenti". Il par. 2.1 comma 2 precisa che "l'associazione opera nel senso di quanto alla definizione di collaborazione effettiva".</i></p> <p><i>Si chiede pertanto di chiarire se, in tale configurazione, il raggruppamento possa essere ritenuto ammissibile, considerato che la condizione di indipendenza tra almeno due parti risulta comunque soddisfatta (sia nella coppia Impresa A / OdR, sia nella coppia Impresa B / OdR), pur in presenza di un collegamento tra le due imprese partecipanti.</i></p>	
56	<p><i>Si chiede di confermare se nello scenario rappresentato alla domanda n. 55, la maggiorazione di intensità di aiuto prevista dall'Art. 25(6)(b)(ii) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) - subordinata alla collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più OdR che sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili - possa essere applicata a tutti i partner del raggruppamento.</i></p>	<p>Tutti i partecipanti dell'ATS ottengono la maggiorazione di intensità di aiuti prevista al paragrafo 3.7, comma 3, lettera b) se soddisfatta una delle condizioni in esso indicata.</p>
57	<p><i>Si chiede se in fase di presentazione progettuale sia sufficiente sottoscrivere un impegno di costituzione dell'ATS anziché una vera e propria ATS che costringerebbe a sostenere delle spese notarili prima di avere certezza del finanziamento.</i></p> <p><i>Per le pubbliche amministrazioni come le università diventa difficile sostenere delle spese non direttamente riconducibili a un progetto.</i></p>	<p>L'atto costitutivo dell'ATS deve necessariamente essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.</p>

N.	Domanda	Risposta
58	<p><i>Si richiede un chiarimento circa la definizione di OdR, per sapere se la nostra Azienda Ospedaliera possiede i requisiti necessari per partecipare al bando Teach4Health in qualità di OdR all'interno di un'ATS con altre imprese.</i></p> <p><i>La nostra Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) è un ente pubblico, non ha uno statuto e non è un IRCCS e/o Università. Pertanto, vorremmo sapere se possa essere definito un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza come da Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. La ASST, oltre alla cura dei pazienti (attività principale), ha tra le sue attività la ricerca clinica e la diffusione della conoscenza; entrambe le attività sono ampiamente dimostrabili. Inoltre nel 2023 è stata costituita la Struttura Complessa Ricerca Clinica e Innovazione per la gestione della ricerca e per la formazione degli sperimentatori e del personale coinvolto nella conduzione della ricerca.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
59	<p><i>Si richiede se la costituzione dell'ATS sia obbligatoria prima della candidatura del progetto o se possa essere sufficiente presentare una Dichiarazione di Intenti relativa alla costituzione dell'ATS, come già proposto in altri bandi ministeriali (rif. Allegato 8 - https://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/il-bando-in-breve/associazioni-temporanee-di-scopo-ats/come-presentare-la-domanda-ats/).</i></p>	<p>L'atto costitutivo dell'ATS deve necessariamente essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.</p>
60	<p><i>Si richiede conferma sull'interpretazione del paragrafo 3.7 dell'Avviso, relativo alle intensità di aiuto applicabili.</i></p> <p><i>In particolare, si richiede conferma che la percentuale massima di contributo ottenibile da una Piccola Impresa sia pari al 70% dei costi ammissibili, così calcolato:</i></p> <p><i>25% intensità di base per ricerca e sviluppo sperimentale;</i></p> <p><i>20% maggiorazione per Piccola Impresa (comma 3(a));</i></p> <p><i>25% maggiorazione per ampia diffusione dei risultati o messa a disposizione di licenze (comma 4).</i></p> <p><i>Sempre in base al paragrafo 3.7, abbiamo inoltre compreso che agli Organismi di Ricerca (OdR) si applicano le stesse intensità di aiuto previste per le Piccole Imprese e che pertanto anche per gli OdR il contributo massimo raggiungerebbe il 70%.</i></p>	<p>Si rimanda a quanto riportato al par. 3.7 dell'Avviso pubblico, nella versione aggiornata in data 4 maggio 2026.</p>

N.	Domanda	Risposta
61	<p><i>Qualora i soci di una delle società istanti siano anche dipendenti della medesima, il loro costo è ammissibile ad agevolazione?</i></p>	<p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6 comma 1 lett. a) oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6 comma 1 lettera c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6 comma 5 lettera p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>
62	<p><i>All'interno della sezione 5 del formulario (Allegato 2) occorre indicare il nominativo esatto dei dipendenti che saranno impiegati nel progetto oppure è sufficiente indicare ruolo/mansione/qualifica? Una delle società istanti intende, infatti, assumere ulteriore personale tecnico e ricercatori da impiegare appositamente nel progetto in caso di ammissione e, pertanto, al momento non è possibile indicare il loro nominativo esatto. È dunque ammissibile il costo di personale (inserito nel formulario indicando solo ruolo/mansione) e che, materialmente, verrà assunto successivamente all'invio della domanda?</i></p>	<p>È sufficiente indicare il profilo professionale di tutto il personale coinvolto. Non è richiesto il nome e cognome del personale (si veda anche la versione aggiornata delle Linee Guida per il proponente, disponibile nella sezione "Avviso pubblico" del sito tech4health.it).</p>
63	<p><i>È possibile presentare un progetto rientrante in due o più delle macrocategorie previste dall'Avviso oppure è necessario identificarne una soltanto?</i></p>	<p>L'Avviso non prevede limitazioni sul numero di macrocategorie a cui fa riferimento la soluzione progettuale.</p>

N.	Domanda	Risposta
64	<p><i>La nostra Fondazione è una fondazione di partecipazione, disciplinata dal diritto privato, priva di scopo di lucro. La partecipazione è di natura pubblico-privata, a maggioranza pubblica, ed è dotata di personalità giuridica.</i></p> <p><i>È stata costituita in attuazione degli obblighi previsti dal D.D. n. 931/2022 del 6 giugno 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), relativo all'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario-assistenziale", a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC).</i></p> <p><i>Nell'ambito della citata Iniziativa a cui è stato assegnato un cospicuo finanziamento, alla Fondazione è stato affidato il ruolo di Hub.</i></p> <p><i>La stessa risulta inoltre iscritta all'Anagrafe della ricerca del MUR.</i></p> <p><i>Con riferimento alla predetta iniziativa, il MUR ha ritenuto coerente la qualificazione della Fondazione quale Organismo di Ricerca (OdR).</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
65	<p><i>La nostra Fondazione è una fondazione privata senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca scientifica e attività ospedaliera integrata nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La finalità principale risultante dallo Statuto è lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca, con anche ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Il nostro ente – iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche – svolge, secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.</i></p> <p><i>Il nostro ente partecipa regolarmente, come Organismo di Ricerca, a bandi competitivi e a numerosi progetti finanziati da Amministrazioni centrali e territoriali (Ministero della Salute, MIMIT, Regione Lazio, Europa, eccetera).</i></p> <p><i>In precedenti interlocuzioni con istituzioni finanziatrici, svolte nell'ambito di progettualità afferenti al Piano Nazionale Complementare, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), a valle di approfondimenti istruttori condotti anche tramite altri organismi, ha indicato per tale progettualità che, pur non essendo formalmente qualificabile come Organismo di Ricerca (ODR),</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>la Fondazione non è da considerarsi soggetto destinatario di aiuti di Stato, in quanto l'attività ospedaliera svolta nell'ambito del SSN rientra tra i servizi essenziali esclusi dal campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato (ai sensi del punto 2.4 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato n. 262/2016).</i></p> <p><i>Alla luce di quanto sopra, e considerato che il bando richiama espressamente la Comunicazione CE 7388/2022 del 19/10/2022, si chiede di confermare se un ente con le caratteristiche sopra descritte possa essere considerato ammissibile alla partecipazione al bando come Organismo di Ricerca, in quanto soggetto non destinatario di aiuti di Stato.</i></p>	
66	<p><i>Con riferimento alla FAQ relativa al divieto per lo stesso soggetto di presentare più domande nell'ambito dell'iniziativa "Digital Health e Biomedicale: servizi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale", si chiede cortesemente di chiarire se per "soggetto" debba intendersi il raggruppamento (ATS) nel suo complesso oppure il singolo ente partecipante, e quindi se un Organismo di Ricerca possa prendere parte a più proposte progettuali nell'ambito del medesimo bando.</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
67	<p><i>Si richiede se nei 12 mesi (tempo di conclusione del progetto) la conformità alla normativa MDR deve essere ottenuta o garantita attraverso l'avvio dell'iter di richiesta di conformità?</i></p>	<p>Secondo il par.3.5 comma 3 dell'Avviso tutte le attività descritte nella proposta progettuale dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.</p>
68	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito alle modalità di rendicontazione dei costi del personale.</i></p> <p><i>In particolare, vorremmo sapere attraverso quali strumenti tali costi dovranno essere rendicontati (per esempio, tramite timesheet, autocertificazioni o altre modalità previste).</i></p>	<p>Le modalità di rendicontazione del personale sono reperibili negli Allegati 3.1 e 4.1.</p> <p>Tutte le spese andranno esposte e caricate sulla piattaforma di rendicontazione che la FUB metterà a disposizione in una fase successiva.</p>

N.	Domanda	Risposta
69	<p><i>Il nostro quesito riguarda la possibilità di includere come partner una specifica ASST.</i></p> <p><i>Considerando la definizione di "Organismo di Ricerca", chiediamo di confermare se un ente ospedaliero pubblico (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) possa essere considerato ammissibile in qualità di OdR all'interno dell'ATS, a patto che compili la "Dichiarazione Organismi di Ricerca" (Allegato B) attestando lo svolgimento prevalente di attività non economica e l'eventuale mantenimento di una contabilità separata qualora svolga anche attività economiche.</i></p> <p><i>Chiediamo inoltre se vi siano particolari preclusioni o ulteriori indicazioni da rispettare per la partecipazione di un'Azienda Socio Sanitaria Territoriale sotto questa specifica veste.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
70	<p><i>Si richiede: se enti pubblici (per esempio enti locali, aziende sanitarie, eccetera) possano partecipare ai progetti in qualità di partner; quale ruolo sia eventualmente loro attribuibile (partner di progetto, soggetto sperimentatore, end-user, altro); se siano previste specifiche condizioni, limitazioni o modalità di partecipazione per tali soggetti all'interno del partenariato.</i></p>	<p>I beneficiari sono individuati dalle disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
71	<p><i>La costituzione dell'ATS antecedente la potenziale concessione del finanziamento può essere rendicontata tra le spese ammissibili?</i></p>	<p>No, le spese rendicontabili sono ammissibili dalla data successiva a quella di presentazione della domanda (paragrafo 3.5.2).</p>
72	<p><i>L'intensità dell'aiuto per le imprese, in senso lato, è rapportata a diversi parametri tipicamente aziendali, per gli OdR quale è l'intensità del contributo in considerazione che è un ente la cui attività prevalente non è economica?</i></p>	<p>L'intensità massima di aiuto concedibile per un OdR è pari al 70% dei costi totali ammissibili. Tale valore si ottiene applicando al contributo base del 25% le ulteriori maggiorazioni previste, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3, lett. a) e 4 del par. 3.7 dell'Avviso e ricorra quanto previsto al comma 6 del medesimo par. 3.7.</p>
73	<p><i>Il personale strutturato di imprese e OdR, regolarmente rendicontato e approvato, è tra le spese ammissibili secondo la tabella dell'Allegato 6: UCS applicabile senza limiti?</i></p>	<p>Il Personale dovrà essere rendicontato secondo la Tipologia di Soggetto e il rispettivo livello di inquadramento, come da tabella nell'Allegato 6.</p>

N.	Domanda	Risposta
74	<p><i>Nell'Allegato A dell'Allegato 1 si deve attestare che il beneficiario dovrà apportare risorse finanziarie – risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico – per un certo importo.</i></p> <p><i>In tale contesto è possibile indicare che l'apporto finanziario, inteso come cofinanziamento, è il tempo valorizzato relativamente al personale strutturato coinvolto nel progetto secondo i parametri indicati dall'allegato 6 UCS applicabili? Per esempio, se l'Università mette a disposizione il tempo dedicato di un professore ordinario per un costo del personale di € 81 va bene?</i></p> <p><i>Per esempio, se l'impresa mette a disposizione il tempo dedicato di un dipendente livello-medio per un costo del personale di € 47 va bene?</i></p>	<p>I beneficiari sono tenuti ad assicurare la copertura finanziaria dei costi del progetto non coperti dall'aiuto concedibile determinato in base alle disposizioni di cui al par. 3.7 dell'Avviso.</p>
75	<p><i>Con riferimento alla nota n.22 dell'Allegato 1-A dell'Avviso pubblico è da intendersi che il cofinanziamento è ammissibile e premiale?</i></p> <p><i>Ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria, l'Amministrazione procede a una valutazione sostanziale della disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso e dei principi di sana gestione finanziaria applicabili alla gestione delle risorse pubbliche. A titolo meramente esemplificativo e senza carattere tassativo, la copertura della quota non finanziata può essere dimostrata mediante mezzi propri risultanti da documentazione contabile aggiornata, aumenti di capitale o conferimenti formalmente deliberati, finanziamenti soci o finanziamenti bancari deliberati, impegni di investimento formalizzati o altri strumenti finanziari idonei a comprovare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>	<p>L'intensità del contributo destinata ad ogni beneficiario è stabilita ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 e in nessun caso è prevista la totalità del finanziamento del totale delle spese del progetto. Si configura pertanto un cofinanziamento da parte dei Partecipanti dell'ATS che in nessun caso è premiale.</p>
76	<p><i>"Lo stesso soggetto non può presentare più domande per la concessione dei contributi nell'ambito dell'iniziativa "Digital Health e Biomedicale: servizi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale", pena la decadenza dal beneficio, come specificato nel paragrafo 5.4, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico."</i></p> <p><i>Il soggetto è inteso come unità complessiva definita nell'ATS oppure come singoli membri dell'ATS?</i></p> <p><i>Inoltre, l'Organismo di Ricerca è da intendere come per esempio intera Università o singolo Dipartimento Universitario?</i></p>	<p>La restrizione si applica ai singoli componenti.</p> <p>Se i Dipartimenti Universitari, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'Università di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>

N.	Domanda	Risposta
77	<p><i>Con la presente si richiedono chiarimenti in merito all'interpretazione dell'Art. 5.4, comma 1, lett. c dell'Avviso Pubblico "Digital health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale", il quale indica come causa di decadenza dal contributo la "presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso".</i></p> <p><i>Il dubbio sorge in relazione a uno scenario in cui due diverse società, dotate di distinta personalità giuridica ma legate da un rapporto di controllo (ex art. 2359 del Codice Civile), intendano partecipare al bando all'interno di due diverse Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per progetti differenti.</i></p> <p><i>Considerando che:</i></p> <p><i>L'Avviso definisce i beneficiari rimandando alla classificazione dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.</i></p> <p><i>Tale normativa europea spesso identifica le imprese controllate e controllanti come un'unica unità economica ("impresa unica").</i></p> <p><i>Il par. 1.5 definisce la "collaborazione effettiva" come quella intercorrente tra "parti indipendenti".</i></p> <p><i>Si richiede di confermare se la partecipazione di una società controllante in un'ATS e di una sua controllata in una diversa ATS possa configurare la violazione del divieto di presentazione di più di una domanda, portando alla decadenza di entrambe le istanze.</i></p>	<p>Si conferma, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Reg. 651/2014.</p> <p>Tuttavia, nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, per come alle definizioni di cui all'Art. 3 dell'Allegato 1 del Reg. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al Reg. 651/2014.</p>
78	<p><i>Con riferimento alla previsione del bando che stabilisce la decadenza dal contributo nel caso in cui un medesimo partner partecipi a più progetti presentati a valere sullo stesso bando, si richiede un chiarimento interpretativo specifico per le università.</i></p> <p><i>In particolare, si chiede di confermare quale sia l'unità soggettiva da considerare ai fini del suddetto vincolo, indicando se: il limite di partecipazione debba essere riferito all'intero ateneo, inteso come unico soggetto giuridico (con conseguente possibilità di presentare una sola candidatura complessiva, a prescindere dai dipartimenti coinvolti); oppure il limite possa essere applicato a livello di dipartimento in quanto struttura interna dotata di autonomia organizzativa e gestionale, consentendo quindi la partecipazione della medesima università a più proposte progettuali tramite dipartimenti diversi.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p> <p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>

N.	Domanda	Risposta
79	<p><i>Due soggetti giuridici distinti, appartenenti allo stesso gruppo d'impresе, possono presentare ciascuno un proprio progetto?</i></p> <p><i>Soggetti giuridici distinti che siano tra loro collegati o controllati possono presentare ciascuno un proprio progetto?</i></p>	<p>Si, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Tuttavia, nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, per come alle definizioni di cui all'Art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
80	<p><i>Due aziende dello stesso gruppo, con specialità diverse, possono presentare una proposta come partner distinti all'interno di un partenariato più ampio?</i></p>	<p>Si, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
81	<p><i>In relazione al presente bando, ai fini dell'ammissibilità quali OdR, oltre alle Università pubbliche e/o private, si chiede di confermare se possano ritenersi assimilabili anche le Fondazioni Policlinico Universitario IRCCS.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
82	<p><i>Chiarimenti relativamente alla partecipazione dell'ente pubblico di ricerca, che nel suo modello organizzativo è costituito da una moltitudine di Istituti.</i></p> <p><i>Con riferimento all'art. 5.4. "Cause di decadenza" del bando, si richiede se con il termine "Beneficiario" si intenda l'ente nel suo complesso oppure il singolo Istituto. Si richiede conferma se ogni singolo Istituto dell'ente possa partecipare a una sola cordata.</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
83	<p><i>Si richiede un chiarimento riguardo al TRL 4: il livello 4 è da intendersi come livello minimo da avere al momento della presentazione della proposta o come livello minimo da raggiungere a conclusione del progetto?</i></p>	<p>Come disposto al par.3.3 comma 3 dell'Avviso pubblico, il progetto deve caratterizzarsi per un TRL non inferiore a 4.</p>

N.	Domanda	Risposta
84	<p><i>Per quanto concerne la definizione di Organismo di Ricerca, viene esplicitamente richiamata nell'Allegato B dell'Avviso la definizione di cui all'Art. 2, comma 83 del Regolamento n. 651/2014 "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati". È possibile ricomprendere in tale categoria ospedali pubblici che sarebbero incaricati di condurre gli studi clinici? Tali strutture ospedaliere dovrebbero qualificarsi in maniera specifica (per esempio IRCCS o policlinici universitari) per rientrare nella categoria?</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3(cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
85	<p><i>Secondo quanto previsto dal bando al paragrafo 3.7, commi 3(b), 4 e 5, si può accedere alternativamente a una maggiorazione dell'agevolazione del 15% o del 25% se rispettate determinate condizioni. L'articolo riporta però sia per l'accesso alla maggiorazione del 15% che per quella del 25% la stessa condizione (alternativa ad altre): "il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso". Il GBER per ottenere il 25% collega questa condizione anche alla partecipazione di altri paesi al progetto, cosa che però non è esplicitata da bando. Quindi in questo caso se l'azienda rispettasse solo tale condizione, otterrebbe il 15% o il 25% di maggiorazione?</i></p>	<p>Si conferma che, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione del 25%, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 25(6)(d) GBER, oltre al soddisfacimento di una delle due condizioni di cui al punto iii) della disposizione richiamata, dovranno essere verificate le condizioni di cui ai punti i) e ii).</p> <p>Tali punti, non richiamati in Avviso per mero errore materiale, sono stati integrati nella versione aggiornata dell'Avviso pubblico, pubblicata in data 4 maggio 2026.</p> <p>Inoltre, per quanto al punto i) dell'Art. 25(6)(d), resta ferma la condizione di cui al par. 2.2(1)(h) dell'Avviso. Anche in merito al punto ii), con riferimento al caso della collaborazione tra imprese di Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE, resta ferma la condizione di cui al par. 2.2(1)(h) dell'Avviso.</p>

N.	Domanda	Risposta
86	<i>Una delle FAQ pubblicate esplicita che "Lo stesso soggetto non può presentare più domande per la concessione dei contributi nell'ambito dell'iniziativa "Digital Health e Biomedicale: servizi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale", pena la decadenza dal beneficio, come specificato nel paragrafo 5.4, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico". Si richiede conferma se tale prescrizione sia valida sia nel caso in cui il proponente partecipasse in veste di capofila dell'ATS che di componente.</i>	Si conferma
87	<i>Nel caso degli OdR, per esempio un'Università, la regola riportata al quesito n. 86 si applica per singola unità organizzativa (es. Dipartimento) o all'Università nel suo complesso?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
88	<i>È necessario che ogni impresa proponente conduca i progetti in una singola unità locale o possono essere sfruttate più unità locali dislocate sul territorio italiano?</i>	Le unità operative interessate, conformemente con la disposizione di cui al par. 2.2, comma 1, lett. h) dell'Avviso devono essere ubicate sul territorio nazionale.
89	<i>Anche gli OdR devono garantire che la copertura dei costi esclusi da agevolazione sia priva di qualsiasi sostegno pubblico?</i>	I beneficiari sono tenuti ad assicurare la copertura finanziaria dei costi del progetto non coperti dall'aiuto concedibile determinato in base alle disposizioni di cui al par. 3.7 dell'Avviso.
90	<i>Si conferma che l'ATS va obbligatoriamente costituito con atto notarile (articolo 2.3) prima della presentazione della domanda e che non è sufficiente l'impegno a costituirsi secondo i vincoli posti dal bando una volta ottenuta la concessione delle agevolazioni?</i>	L'atto costitutivo dell'ATS deve necessariamente essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.
91	<i>In riferimento alle cause di decadenza previste dal bando in oggetto, si legge: "La presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso da parte del Beneficiario". Si chiede cortesemente se tale limitazione si applichi anche agli Organismi di Ricerca. In particolare, è ammissibile per un medesimo Organismo di Ricerca prendere parte a più ATS e, conseguentemente, presentare più progetti?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
92	<i>È possibile ricevere un template da sottoscrivere presso notaio per la costituzione dell'ATS?</i>	Non esiste un template. L'atto costitutivo dell'ATS deve prevedere quanto al par. 2.3 dell'Avviso.

N.	Domanda	Risposta
93	<i>Con riferimento all'attestazione della capacità finanziaria (Allegato 1-A), da produrre da parte di tutti i partner: è sufficiente l'autodichiarazione contenuta nell'Allegato, oppure è necessario allegare documentazione a supporto della disponibilità di mezzi propri? In tal caso, si chiede di specificare la tipologia di documentazione richiesta.</i>	L'Allegato A al modello di domanda dispone la produzione di allegati solo nel caso in cui la copertura del fabbisogno finanziario sia assicurata, in tutto o in parte, da finanziamento bancario.
94	<i>Il personale amministrativo coinvolto nelle attività di rendicontazione e predisposizione della documentazione progettuale può essere rendicontato tramite costi standard?</i>	Il costo del personale amministrativo rientra tra i costi indiretti (vedi definizione par. 1.5.6 dell'Avviso)
95	<i>Un Organismo di Ricerca può partecipare a più proposte progettuali?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
96	<i>Un Organismo di Ricerca costituito come fondazione di diritto privato senza scopo di lucro può presentarsi come OdR in un'ATS il cui capofila è un'impresa?</i>	Le Fondazioni possono partecipare esclusivamente nei casi in cui possano configurarsi come OdR oppure come impresa, per come la stessa è definita in Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
97	<i>Un OdR può far parte di più ATS contemporaneamente?</i>	No, l'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
98	<i>È disponibile un template per la costituzione e sottoscrizione dell'ATS?</i>	Non esiste un template. L'atto costitutivo dell'ATS deve prevedere quanto al par. 2.3 dell'Avviso.
99	<i>L'attestazione della capacità finanziaria, resa da tutti i partner tramite l'Allegato B, va corredata di documentazione aggiuntiva a supporto della disponibilità di mezzi propri o è sufficiente quanto autodichiarato nell'Allegato?</i>	L'Allegato A al modello di domanda dispone la produzione di allegati solo nel caso in cui la copertura del fabbisogno finanziario sia assicurata, in tutto o in parte, da finanziamento bancario.
100	<i>Il personale amministrativo può essere rendicontato in quanto coinvolto nella rendicontazione e predisposizione dei documenti del progetto?</i>	Il costo del personale amministrativo rientra tra i costi indiretti (vedi definizione par. 1.5.6 dell'Avviso).

N.	Domanda	Risposta
101	<i>Cosa si intende per Beneficiario?</i>	Un beneficiario può essere un'impresa o un OdR (vedi par. 2.1 dell'Avviso).
102	<i>Un Ente può partecipare a più progetti come partner?</i>	La restrizione si applica ai singoli componenti. Se i Dipartimenti Universitari, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'Università di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.
103	<i>Un medesimo Organismo di Ricerca può partecipare a diverse proposte progettuali attraverso dipartimenti differenti (dotati di autonomia gestionale/scientifica)? Oppure l'ente, con codice fiscale/partita IVA unici, è vincolato alla presentazione di una sola proposta progettuale in qualità di partner?</i>	Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso. Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risultare iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile. L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
104	<i>Relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria e, in particolare, a quanto previsto dall'Allegato A dell'Allegato 1, su quali documenti (ultimo bilancio approvato, estratto conto bancario, etc) avverrà la "valutazione sostanziale" da parte dell'Amministrazione nell'ipotesi, ad esempio, che la società "disponga della capacità finanziaria"?</i>	Le attività di controllo di FUB avverranno a campione in conformità con le disposizioni di cui all'art. 71 del DPR 445/2000. Nel caso di specie, le verifiche saranno condotte in relazione alla documentazione contabile pertinente dell'impresa.
105	<i>I documenti di cui al quesito n. 104 possono/ devono essere allegati in fase di presentazione della domanda o andranno eventualmente prodotti in fase istruttoria?</i>	L'Allegato A al modello di domanda dispone la produzione di allegati solo nel caso in cui la copertura del fabbisogno finanziario sia assicurata, in tutto o in parte, da finanziamento bancario.

N.	Domanda	Risposta
106	<i>La "quota non finanziata" include anche la parte relativa alle spese per personale dipendente pre-esistente o questa parte va esclusa (come per esempio da prassi MIMIT/FCS), trattandosi di spese che l'azienda sosterebbe in ogni caso e non di "costi vivi"?</i>	I beneficiari sono tenuti ad assicurare la copertura finanziaria dei costi del progetto non coperti dall'aiuto concedibile determinato in base alle disposizioni di cui al par. 3.7 dell'Avviso.
107	<i>Un docente ricercatore universitario che risulti proponente (PI o responsabile di unità di ricerca) in una proposta progettuale nell'ambito del bando PRIN 2026 o PRIN Hybrid 2026, può figurare come partecipante nell'ambito di una proposta progettuale per il bando Tech4Health?</i>	Il costo del personale, che partecipa allo svolgimento delle attività progettuali, è ammissibile in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.6(1)(a) dell'Avviso.
108	<i>Aziende che fanno parte dello stesso gruppo (es. Azienda A possiede maggioranza di Azienda B) possono presentare domande distinte sull'Avviso?</i>	Sì, fermo restando che le intensità di aiuto siano determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
109	<i>Nella sottoscrizione dell'ATS deve essere coinvolto anche l'OdR o solo le imprese?</i>	Si rimanda al par. 2.1, comma 2 dell'Avviso.
110	<i>La partecipazione dell'OdR, nel caso per esempio di Università, deve essere relativa all'intera istituzione o può essere circoscritta al singolo dipartimento?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
111	<i>Il vincolo della possibilità di partecipare a una sola proposta vale anche per gli OdR? E nel caso come, in coerenza con la domanda precedente, il vincolo è una domanda per Istituzione o una domanda per Dipartimento?</i>	Sì, l'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. quanto al riscontro al quesito n. 2).
112	<i>Con riferimento alla classificazione dei costi di personale e in particolare al par. 3.6, comma 1, lett. a) dell'Avviso, nel caso in cui un'impresa partner dell'ATS intenda avvalersi di un professionista esterno attraverso un contratto di collaborazione professionale (incarico libero-professionale con emissione di parcella/fattura), si chiede di chiarire: 1. se tale figura professionale rientri nella voce di costo (a) "spese di personale" – con conseguente applicazione delle tariffe UCS e inclusione dell'importo nella base di calcolo del</i>	Le attività di consulenza specialistica rientrano nella voce di spesa di cui al par. 3.6.1 lettera c) dell'Avviso.

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>forfait del 40% – oppure debba essere classificata nella voce (c) “costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti”; che nell’Opzione A è già assorbita nel forfait medesimo e pertanto non rendicontabile a costo reale;</i></p> <p><i>2. in caso di risposta affermativa all’inclusione nella voce (a): se le UCS di cui all’Allegato 6 contemplino tariffe applicabili anche a professionisti esterni (collaboratori autonomi), e con quali modalità documentali andrebbe dimostrato il costo nell’ambito del metodo UCS.</i></p>	
113	<p><i>Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, che possono svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale, sono ammessi come enti beneficiari figurandosi come Organismo di Ricerca ai sensi dell’art. 2, comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014?</i></p>	<p>Sì, se gli IRCCS si configurano anche come Organismi di Ricerca (OdR).</p>
114	<p><i>Alla luce del disposto di cui al paragrafo 5.4, comma 1, lettera c) dell’Avviso, che prevede la decadenza dal contributo in caso di “presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso”, un Organismo di Ricerca che riveste il ruolo di Beneficiario all’interno di un’ATS può partecipare, in qualità di componente, anche a una seconda ATS che presenti una domanda distinta sullo stesso Avviso? Ovvero, la causa di decadenza di cui al paragrafo 5.4(1)(c) si applica anche all’OdR che compaia in più raggruppamenti, o esclusivamente al soggetto che materialmente trasmette la domanda?</i></p>	<p>L’OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell’OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
115	<p><i>L’OdR (Università) può partecipare in più raggruppamenti (ATS)?</i></p>	<p>L’OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell’OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>

N.	Domanda	Risposta
116	<i>Chiarimento in merito alla nota a piè di pagina n. 20 dell'Avviso.</i>	<p>Con riferimento alla nota a piè di pagina n. 20, si informa che l'Avviso pubblico è stato aggiornato in data 4 maggio 2026.</p> <p>Si precisa che, per mero refuso, nella suddetta nota era stato indicato che "L'Allegato va prodotto da ciascuna delle Imprese di cui si compone la aggregazione" in luogo di "L'Allegato va prodotto da ciascun componente dell'ATS".</p> <p>Pertanto, la formulazione corretta della nota n.20 deve intendersi la seguente: "L'Allegato va prodotto da ciascun componente dell'ATS".</p>
117	<i>Le spese relative al montaggio e all'installazione di antenne 5G sono ammissibili?</i>	<p>Le spese ammissibili relative alla strumentazione e alle attrezzature sono riportate al comma 1 lettera b, par. 3.6 dell'Avviso.</p> <p>Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e che riflettano l'obsolescenza tecnica.</p>
118	<i>Per il co-finanziamento, la nostra ASST può considerare il tempo uomo dei medici e infermieri dipendenti, che sono assunti come SSN?</i>	<p>Le spese ammissibili del personale sono riportate al comma 1 lettera a, par. 3.6 dell'Avviso.</p> <p>Il costo del personale è determinato in conformità con le disposizioni di cui all'art. 53(1)(b) e 53 (3) (d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sulla base del metodo adottato con Decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024 (cfr. Allegato 6 relativamente alle Unità di Costo Standard – UCS applicabili), a condizione che ne sostenga integralmente il costo.</p>
119	<i>Nelle spese di personale di un OdR (Università) sono ammissibili le diverse declinazioni di borsa di studio (borsa di dottorato, borsa di ricerca, borsa semplice/formativa)?</i>	Le spese ammissibili per la ricerca contrattuale sono riportate al comma 1 lettera c, par. 3.6 dell'Avviso (vedi anche risposta al quesito n. 118).
120	<i>Nelle spese di personale di un OdR (Università) è ammissibile l'assegno di ricerca?</i>	Le spese ammissibili per la ricerca contrattuale sono riportate al comma 1 lettera c, par. 3.6 dell'Avviso (vedi anche risposta al quesito n. 118).

N.	Domanda	Risposta
121	<i>Un dipartimento universitario che partecipa a un progetto nell'ambito dell'Avviso pubblico può partecipare anche ad altri progetti finanziati su bandi differenti o a progetti non finanziati da bandi?</i>	L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. la risposta al quesito n. 2).
122	<p><i>Nel caso in cui, in fase progettuale, siano previste spese superiori alla soglia minima richiesta, ma in fase di rendicontazione finale tali spese risultino inferiori e scendano al di sotto della soglia minima prevista di 1.5 milioni, quali sono le conseguenze?</i></p> <p><i>Esiste un limite minimo al di sotto del quale il progetto non è più considerato ammissibile?</i></p> <p><i>Sono previsti vincoli o limiti percentuali alla riduzione delle spese effettivamente rendicontate rispetto a quelle approvate?</i></p>	<p>La soglia minima di cui al par. 3.4(1) dell'Avviso è da intendersi riferita all'importo totale della spesa ammissibile in sede di presentazione della domanda.</p> <p>Resta fermo che nel corso dell'attuazione il beneficiario può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento che può riguardare la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.4 e l'impossibilità di incremento dell'ammontare del contributo concesso.</p> <p>Si rimanda inoltre al par. 5.3 dell'Avviso, commi da 8 a 12 e par. 5.4 comma 2.</p>
123	<p><i>Nel caso in cui una società partecipante all'ATS detenga partecipazioni in un'altra società anch'essa partecipante all'ATS, sono previste limitazioni o cause di inammissibilità?</i></p> <p><i>Analogamente, nel caso in cui uno o più soci (persone fisiche) detengano partecipazioni in più società partecipanti all'ATS, sono previste restrizioni, vincoli o condizioni particolari ai fini dell'ammissibilità?</i></p>	<p>Le due entità possono presentarsi distintamente nello stesso ATS (cfr. anche risposta al quesito n. 21).</p> <p>Tuttavia nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, come definite all'art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al medesimo Regolamento.</p> <p>Cfr. anche risposta al quesito n. 31.</p>
124	<i>Con riferimento all'Avviso pubblico, adottando il criterio della forfettizzazione dei costi indiretti del 40% l'impresa aderente all'ATS deve in ogni caso dimostrare in sede di eventuale controllo come ha speso quel 40% oppure è una forfettizzazione che esonera sempre dalla necessità di qualsivoglia dimostrazione di sostenimento dei costi?</i>	L'applicazione del tasso forfettario di cui al par. 3.6(2) dell'Avviso, ai fini del riconoscimento delle spese di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) del medesimo paragrafo, è applicato ai costi diretti ammissibili del personale. Tale modo di procedere non implica la produzione di alcuna documentazione contabile afferente alle voci di spesa in questione (comma 1, lettere b), c), d), e), par. 3.6 dell'Avviso).

N.	Domanda	Risposta
125	<p><i>Con riferimento all'art. 2.1, comma 1, che prevede la partecipazione delle Grandi Imprese esclusivamente in forma associata, in presenza di uno o più Organismi di Ricerca, all'art. 2.3 (Disposizioni in materia di Associazione Temporanea di Scopo – ATS), il quale disciplina la forma associativa e, in particolare, all'art. 2.3, comma 4, ove è indicato che "l'ATS è costituita in data antecedente alla presentazione della domanda", nonché all'art. 4.4, comma 1, lett. ii), che include l'Atto costitutivo dell'ATS tra la documentazione da allegare alla domanda, a pena di irricevibilità.</i></p> <p><i>Alla luce di tali disposizioni, si richiede di confermare se la costituzione formale dell'ATS (mediante atto notarile) debba obbligatoriamente avvenire prima della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso oppure se sia ammessa la presentazione della domanda sulla base di un impegno alla costituzione dell'ATS, con formalizzazione della stessa esclusivamente in caso di aggiudicazione/finanziamento.</i></p>	<p>L'atto costitutivo dell'ATS deve necessariamente essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.</p>
126	<p><i>Con riferimento alle spese di viaggio e trasferte, il par. 3.6(1) dell'Avviso non annovera le spese di trasferta come voce autonoma. La lettera d) include "altri costi di esercizio" definiti come costi di materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente imputabili all'attività di ricerca.</i></p> <p><i>Le spese di viaggio e trasferta del personale impiegato nel progetto possono essere ricondotte alla voce di cui alla lettera d) e, in caso affermativo, quali condizioni di documentazione e tracciabilità si applicano in sede di rendicontazione finale?</i></p>	<p>Le spese di viaggio e trasferte del personale impiegato nel progetto sono da intendersi coperte con il tasso forfettario di cui al par. 3.6(2) oppure, nel caso di opzione per la soluzione di cui al comma 3 del medesimo paragrafo dell'Avviso, con il tasso forfettario di riconosciuto a copertura della voce di spesa di cui al comma 1 lettera e) del par. 3.6 dell'Avviso (spese generali supplementari).</p>
127	<p><i>Con riferimento ai lavoratori con partita IVA, il par. 3.6(1)(a) disciplina le spese di personale tramite UCS e richiede il LUL come documento giustificativo. I lavoratori con partita IVA non producono LUL e le relative prestazioni non sono riconducibili al metodo UCS.</i></p> <p><i>Si chiede conferma se i costi relativi a professionisti titolari di partita IVA che collaborano al progetto debbano essere rendicontati alla voce di cui al par. 3.6(1)(c) come "servizi di consulenza", e non alla voce di personale di cui alla lettera a).</i></p>	<p>Si conferma.</p>

N.	Domanda	Risposta
128	<p><i>Con riferimento alla rendicontabilità come personale di un responsabile in distacco da società controllante, l'Amministratore delegato è distaccato presso una società controllata da una Fondazione, la quale sostiene il costo e lo riaddebita alla società controllata tramite nota di addebito. Il LUL relativo a tale lavoratore è prodotto dalla Fondazione.</i></p> <p><i>Si richiede se tale costo può essere rendicontato come spesa di personale con UCS ai sensi del par. 3.6(1)(a), a condizione che sia documentato il rapporto di distacco e la nota di addebito? In alternativa, deve essere classificato alla voce consulenza di cui alla lettera c)?</i></p>	<p>Sì, a condizione che le spese da rendicontare siano effettivamente sostenute dal distaccatario, che il personale in distacco sia impiegato nel progetto e che sussista un interesse verificabile del distaccante in grado di giustificare il distacco, non essendo consentito prestito di manodopera. Il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro, nel caso di specie, la documentazione relativa all'unità di personale distaccata.</p>
129	<p><i>Con riferimento alla rendicontabilità come personale dei lavoratori somministrati mediante agenzia interinale, un lavoratore somministrato opera in forza di contratto tra l'agenzia interinale e una società controllata da una Fondazione. Il corrispettivo viene fatturato all'agenzia. Il LUL è emesso dall'agenzia interinale.</i></p> <p><i>Si chiede se tale costo può essere rendicontato alla voce personale con tariffe UCS ai sensi del par. 3.6(1)(a), e in tal caso quale documentazione è ritenuta sufficiente in sostituzione del LUL della società controllata? In alternativa, la somministrazione di lavoro deve essere classificata alla voce consulenza di cui alla lettera c)?</i></p>	<p>Sì, a condizione che le spese da rendicontare siano effettivamente sostenute dal distaccatario, che il personale in distacco sia impiegato nel progetto e che sussista un interesse verificabile del distaccante in grado di giustificare il distacco, non essendo consentito prestito di manodopera. Sono da produrre sia il LUL dell'agenzia interinale riferito al lavoratore somministrato sia la fattura emessa dall'agenzia di somministrazione lavoro.</p>
130	<p><i>Utilizzo di un asset come backbone tecnologico ai fini del requisito TRL ≥ 4:</i></p> <p><i>La proposta progettuale prevede l'utilizzo di una piattaforma sviluppata da una società terza come backbone dell'infrastruttura, certificata con TRL > 4 e rilevante ai fini della dimostrazione del requisito tecnico di cui al par. 3.2. Tale società non parteciperà all'ATS come partner.</i></p> <p><i>Pertanto, si richiede quale forma contrattuale (per esempio contratto di licenza d'uso, accordo di utilizzo, lettera di impegno) è ritenuta idonea per dimostrare, in sede di domanda e di rendicontazione, l'accesso legittimo alla piattaforma di cui sopra e il di soddisfacimento del relativo requisito TRL?</i></p>	<p>Si rimanda al par. 3.6, comma 1 lettera c) e d), nonché al comma 5, lettera k).</p>

N.	Domanda	Risposta
131	<p><i>Con riferimento ai canoni di leasing su attrezzature biomediche, il par. 3.6(5)(k) dell'Avviso pubblico esclude espressamente le spese relative a "beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria". Non è chiaro se tale esclusione si estenda anche ai canoni periodici di leasing operativo su attrezzature biomediche non acquisite in proprietà, ovvero se il divieto si riferisca esclusivamente all'acquisto tramite leasing finanziario.</i></p> <p><i>Si richiede di chiarire l'ambito applicativo del divieto di cui alla lettera k) e se i canoni di leasing operativo su attrezzature utilizzate per il progetto siano o meno ammissibili alla rendicontazione.</i></p>	<p>Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria (cfr. par. 3.6(5)(k) dell'Avviso) poiché ciò includerebbe, per esempio, anche tassi di interesse che non sono ammissibili. Diversamente, i costi relativi a canoni periodici di leasing operativo, dove il bene viene noleggiato per la durata del progetto, sono considerati ammissibili.</p>
132	<p><i>Con riferimento alla documentazione richiesta per dimostrare le "normali condizioni di mercato" su licenze da terzi, il par. 3.6(1)(c) dell'Avviso pubblico ammette i costi per conoscenze e brevetti ottenuti in licenza da fonti esterne "alle normali condizioni di mercato". Il par. 1.5(7) definisce tale principio (arm's length) e precisa che qualsiasi operazione risultante da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente.</i></p> <p><i>Si richiede, pertanto, quale documentazione sia richiesta in sede di rendicontazione per dimostrare il rispetto di tale condizione: è sufficiente una comparazione di mercato (benchmark), ovvero è necessario che la selezione del licenziante avvenga mediante una procedura concorrenziale formale? Si richiede altresì di indicare eventuali standard documentali attesi.</i></p>	<p>Il par. 1.5(7) dell'Avviso pubblico definisce il concetto, in primo luogo, con riferimento a una "situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione". Pertanto, non è strettamente necessario che si dia luogo a una "procedura aperta, trasparente e non discriminatoria", ma è sufficiente siano soddisfatte le condizioni della riconducibilità del prezzo a un benchmark di mercato e l'assenza di qualsivoglia elemento di collusione tra i contraenti. Il rispetto di tali condizioni è dimostrato dal beneficiario sulla base di pertinente documentazione. Non sono disponibili standard di documenti attesi.</p>
133	<p><i>Tra le spese ammissibili, possono rientrare le ore lavorate dal nostro Direttore sanitario sul progetto? Chiarendo che il Direttore sanitario non è un dipendente del Centro ma ha un contratto di collaborazione.</i></p> <p><i>Il suo supporto sarà fondamentale per lo sviluppo del progetto e sarà lui che andrebbe a elaborare le richieste di sviluppo in base alla user experience desiderata.</i></p>	<p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6 comma 1 lett. a) oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6 comma 1 lettera c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p>

N.	Domanda	Risposta
		<p>Nel caso dei contratti di collaborazione la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6 comma 5 lettera p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>
134	<p><i>Al paragrafo 3.3 dell'Avviso si prevede che "il progetto oggetto della richiesta del sostegno deve caratterizzarsi per un Livello di Maturazione Tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) non inferiore a 4".</i></p> <p><i>Si deve individuare TRL 4 come grado di maturazione tecnologica di partenza o di conclusione del progetto?</i></p> <p><i>In sintesi, è ammissibile un progetto che sviluppi una soluzione tecnologica da TRL 2 a TRL 4?</i></p>	<p>Si, è ammissibile. Come indicato al par. 3.3, comma 3, il TRL della soluzione progettuale proposta non deve essere inferiore a 4.</p>
135	<p><i>Con riferimento ai costi del personale, si chiede di chiarire se rientrano tra i costi diretti ammissibili per il personale anche le figure contrattualizzate dagli Organismi di Ricerca mediante contratti di ricerca oppure contratti o posizioni post-doc e incarichi di ricerca e a quale UCS debbano essere attribuiti tali costi.</i></p>	<p>Per "costi di ricerca contrattuale" si intendono le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo.</p> <p>Le spese ammissibili per la ricerca contrattuale sono riportate al comma 1, lett. c, par. 3.6 dell'Avviso.</p> <p>Per quanto alle UCS applicabili si rinvia a quanto riportato nell'Allegato 6 dell'Avviso.</p> <p>Il costo del personale è determinato in conformità con le disposizioni di cui all'art. 53(1)(b) e 53 (3) (d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sulla base del metodo adottato con Decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024 (cfr. Allegato 6 relativamente alle Unità di Costo Standard – UCS applicabili), a condizione che ne sostenga integralmente il costo.</p>

N.	Domanda	Risposta
136	<p><i>Con riferimento all'art. 2 dell'Avviso pubblico, si chiede di chiarire se un'università (in quanto Organismo di Ricerca) possa partecipare a più proposte progettuali, anche attraverso diversi dipartimenti afferenti al medesimo ateneo.</i></p> <p><i>Nel caso di partecipazione a più proposte progettuali è corretto considerare i dipartimenti come unità operative distinte ai fini della partecipazione, pur in presenza di un unico codice fiscale dell'ateneo?</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
137	<p><i>Si richiede di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità, debba essere considerato come soggetto partecipante l'ateneo nel suo complesso oppure le singole strutture dipartimentali coinvolte nel progetto.</i></p> <p><i>Nel caso in cui più dipartimenti della stessa università partecipino alla medesima proposta progettuale è necessario utilizzare un unico profilo (a nome dell'ateneo) sulla piattaforma di sottomissione oppure è possibile mantenere profili distinti per ciascun dipartimento?</i></p>	<p>Se i Dipartimenti Universitari, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'Università di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
138	<p><i>Si richiede di chiarire se esista un limite massimo al numero di proposte progettuali alle quali un medesimo Organismo di Ricerca (Università) può partecipare, anche indirettamente tramite più ATS.</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente (cfr. la risposta al quesito n. 2).</p>
139	<p><i>È possibile partecipare all'Avviso pubblico anche come team di progetto o start up?</i></p>	<p>I beneficiari sono individuati dalle disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della sua partecipazione, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risultare iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
140	<p><i>Il nostro ente scientifico coinvolto nelle attività progettuali ci chiede se il medesimo soggetto possa partecipare a più progetti, purché all'interno di ATS differenti.</i></p>	<p>Ogni soggetto (OdR o impresa) può partecipare a una sola ATS.</p>

N.	Domanda	Risposta
141	<p><i>Dalla lettura dell'Avviso pubblico e delle FAQ pubblicate, ci appare che non vi sia un divieto espresso alla partecipazione, all'interno della medesima ATS, di soggetti tra loro collegati o associati. In particolare, le FAQ sembrano ammettere la partecipazione allo stesso partenariato di aziende collegate/associate, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso.</i></p> <p><i>Alla luce di tale premessa, vorremmo chiedere conferma circa la seguente configurazione: partecipazione, all'interno dello stesso partenariato/ATS, di un'Università in qualità di Organismo di Ricerca e di una propria società spin-off in qualità di impresa.</i></p> <p><i>In particolare, richiediamo di confermare se tale partecipazione congiunta sia ammissibile e se, ai fini dell'Avviso, essa possa avvenire senza che ciò configuri un conflitto di interessi o altra causa ostativa, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, della corretta qualificazione dei soggetti partecipanti e delle regole applicabili in materia di spese e rendicontazione.</i></p>	<p>Soggetti che sono entità giuridiche differenti possono partecipare alla medesima ATS, ferme restando le disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso relative ai beneficiari.</p>
142	<p><i>Esiste un template di vostra preferenza per la redazione dell'atto costitutivo dell'ATS oppure è possibile utilizzarne uno predisposto sulla base di esperienze pregresse?</i></p>	<p>No, non esiste un template predisposto.</p>
143	<p><i>Un'università, in qualità di Organismo di Ricerca, può partecipare a più proposte progettuali, anche attraverso diversi dipartimenti afferenti al medesimo ateneo? Nel caso di partecipazione a più proposte progettuali, è corretto considerare i dipartimenti come unità operative distinte ai fini della partecipazione, pur in presenza di un unico codice fiscale dell'ateneo?</i></p> <p><i>Ai fini dell'ammissione, deve essere considerato come soggetto partecipante l'ateneo nel suo complesso oppure le singole strutture dipartimentali coinvolte nel progetto?</i></p> <p><i>Infine, esiste un limite massimo al numero di proposte progettuali alle quali un medesimo Organismo di Ricerca (Università) può partecipare, anche indirettamente tramite più ATS?</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS. Se gli Istituti/ Dipartimenti, ancorché dotati di autonomia, non possiedono un codice fiscale distinto da quello dell'OdR di cui fanno parte, sono sempre da intendersi come un unico soggetto componente.</p>
144	<p><i>Con riferimento all'Allegato 1, si chiede di confermare se debba essere compilato e sottoscritto un modulo distinto da parte di ciascun soggetto facente parte dell'ATS.</i></p>	<p>Si conferma (cfr. par. 4.2(3) Avviso).</p>

N.	Domanda	Risposta
145	<i>Gli importi da riportare nell'Allegato 1 (contributo richiesto e spesa ammissibile) devono riferirsi ai singoli componenti? Anche il capofila deve indicare esclusivamente i propri importi e non quelli complessivi di progetto?</i>	Si conferma.
146	<i>Il formulario deve essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del capofila?</i>	Si conferma (cfr. par. 4.4 comma 1-i dell'Avviso).
147	<i>Nelle spese di personale di un OdR (Università) sono contemplate come ammissibili le diverse declinazioni di borsa di studio (Borsa di dottorato, Borsa di ricerca, Borsa semplice/formativa)? Nelle spese di personale di un OdR (Università) è ammissibile l'Assegno di ricerca?</i>	Sì, sono ammissibili precisando che i contratti di ricerca rientrano nella voce di spesa di cui al par. 3.6 comma 1, lett a) dell'Avviso, mentre le borse di dottorato e le borse di ricerca e di studio/formazione rientrano nelle spese ammissibili di cui al par. 3.6 comma 1, lett c), fermo restando che tutte le borse di ricerca e di studio/formazione devono essere pienamente pertinenti all'oggetto del progetto e rendicontate solo per il periodo del progetto.
148	<i>In particolare, con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo previste nell'ambito dei progetti finanziabili, si richiedono indicazioni circa l'eventuale esistenza di limiti massimi di impegno orario annuo imputabile a ciascuna risorsa coinvolta. Più nello specifico, al fine di una corretta pianificazione delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, si richiede se sia ammissibile prevedere l'impiego di più unità di personale dedicate a tempo pieno alle attività di ricerca, ipotizzando, a titolo esemplificativo, un coinvolgimento di risorse per un monte ore annuo pari a circa 1.720 ore, in linea con un impegno lavorativo full-time. Resta inteso che tale configurazione verrebbe adottata nel rispetto dei criteri di effettività, tracciabilità e pertinenza delle attività svolte.</i>	Al fine di semplificare la rendicontazione delle spese di personale dipendente si ricorre all'utilizzo di UCS (cfr. Allegato 6). Per la determinazione del costo orario medio finale, per profilo e livello, viene convenzionalmente adottato un numero predefinito di ore/annue pari a 1.720 ore (c.d. "1720 fixed hours", come stabilito dalle Linee Guida CE in materia di costi semplificati). Si conferma pertanto che è opportuno programmare le ore del personale dipendente coinvolto tenendo le 1720 ore/annuo come tetto massimo di ore lavorabili; per il personale universitario a tempo pieno il monte ore annuo è fissato in 1.500 ore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge n. 240/2010.
149	<i>In merito al requisito dell'"ampia divulgazione" previsto dal bando, si richiede un chiarimento sulle tipologie di attività considerate idonee e ammissibili per soddisfare tale criterio. Nello specifico, si chiede se l'organizzazione e/o la partecipazione a forum, special session o specifici workshop nell'ambito di conferenze europee o internazionali (svolte all'interno degli Stati Membri) possano essere considerate attività valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di ampia divulgazione.</i>	Si conferma e si rinvia al par. 3.7, comma 3, lett. b, punto iii dell'Avviso pubblico.

N.	Domanda	Risposta
150	<p><i>La costituzione e la sottoscrizione notarile dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) richiedono l'approvazione formale dei rispettivi consigli di amministrazione in merito allo scopo e agli impegni di spesa da assumere. Considerata l'assenza di aggiudicazione (e quindi scopo) al momento della sottomissione, l'incompatibilità dei tempi di autorizzazione con la scadenza del bando, la limitata disponibilità notarile e gli oneri economici che risulterebbero superflui in caso di mancata aggiudicazione, si richiede la possibilità di partecipare alla sottomissione allegando la sottoscrizione, tra le parti interessate, di una lettera di intenti con l'impegno a procedere alla formale costituzione e alla sottoscrizione notarile dell'ATS in caso di effettiva aggiudicazione del contributo.</i></p>	<p>Non sono previste deroghe a quanto riportato al par. 2.3, comma 2 dell'Avviso pubblico.</p>
151	<p><i>Sono previsti vincoli di partecipazione per gli OdR? Possono presentare più di una proposta in qualità di partner?</i></p>	<p>Ogni soggetto (OdR o impresa) può partecipare a una sola ATS.</p>
152	<p><i>Un medesimo Organismo di Ricerca può partecipare a più proposte progettuali nell'ambito della stessa procedura, in qualità di partner di ATS diverse? Oppure è ammessa la partecipazione a una sola proposta?</i></p> <p><i>Nel caso in cui un Organismo di Ricerca partecipi già a una proposta come partner di ATS, sarebbe compatibile un suo eventuale coinvolgimento in un'altra proposta esclusivamente come consulente esterno?</i></p>	<p>Premesso che ogni soggetto (OdR o impresa) può partecipare a una sola ATS, un OdR che partecipi già a una proposta come partner di ATS, può essere fornitore di servizi di ricerca nell'ambito di un progetto di cui non sia parte associata in ATS. Non sono mai ammesse le consulenze tra i partecipanti della stessa ATS.</p>
153	<p><i>Considerato che: il par. 2.2 dell'Avviso prevede il possesso dei requisiti di ammissibilità in capo a tutti i soggetti beneficiari; le dichiarazioni contenute nella sezione "DICHIARA" dell'Allegato 1 sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte dal solo legale rappresentante del capofila; tali dichiarazioni includono requisiti di natura soggettiva (per esempio regolarità contributiva, assenza di cause di esclusione, capacità a contrarre con la PA), riferibili a ciascun singolo beneficiario; l'art. 4.2, comma 3 dispone che "resta ferma la produzione delle dichiarazioni previste [...] da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento";</i></p> <p><i>Si chiede di chiarire se le dichiarazioni rese dal capofila nell'Allegato 1 sono da considerare valide anche con riferimento ai soggetti partner, ovvero se ciascun partner sia tenuto a rendere autonomamente, in forma espressa, le medesime dichiarazioni contenute nelle sezioni "DICHIARA" e "DICHIARA altresì" del modello di domanda.</i></p>	<p>L'Allegato 1 dell'Avviso pubblico deve essere compilato e sottoscritto da ciascun partner dell'ATS.</p>

N.	Domanda	Risposta
154	<p><i>Con riferimento alla domanda n. 153, si chiede se tali dichiarazioni debbano essere rese mediante ulteriori dichiarazioni sostitutive autonome ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o utilizzando il format modello di domanda Allegato 1 contrassegnando l'opzione "in qualità di partner" e determinando in questo modo, l'invio di n modelli di domanda Allegato 1.</i></p>	<p>Non è necessario fornire ulteriori dichiarazioni sostitutive. È sufficiente compilare e sottoscrivere l'Allegato 1 dell'Avviso pubblico "in qualità di Partner del progetto". L'Allegato 1 deve essere compilato e sottoscritto da ciascun partner dell'ATS.</p>
155	<p><i>In caso di partecipazione di un Organismo di Ricerca costituito in consorzio ovvero società consortile, che per la realizzazione dei progetti si avvale del personale e delle strutture delle società consorziate (l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della consorziata è previsto nell'atto costitutivo), si chiede di confermare l'ammissibilità della modalità di rendicontazione dei costi del personale rappresentata di seguito.</i></p> <p><i>Il consorzio/società consortile, nei confronti del personale della consorziata, seguirà le stesse modalità di rendicontazione previste per il proprio personale, benché detta documentazione non sia rilasciata dal soggetto beneficiario, ma dalla consorziata.</i></p> <p><i>Il consorzio/società consortile prevede nel capitolato tecnico che parte delle attività progettuali si svolgeranno con personale messo a disposizione dalle società consorziate presso le strutture del consorzio/società consortile (tale circostanza sarà aggiornata con idonea documentazione, giuridicamente vincolante, dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la correlazione e/o l'assegnazione del dipendente al progetto).</i></p>	<p>Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario del finanziamento (consorzio) e quindi pagati dallo stesso. Pertanto, sono ammissibili le spese e i costi sostenuti direttamente dal consorzio mentre le spese dei consorziati, coinvolti nella realizzazione del progetto e per i quali il soggetto titolare della domanda e beneficiario dell'agevolazione (consorzio) sostenga il relativo costo potranno rientrare nelle spese ammissibili di cui al par. 3.6, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico.</p> <p>In fase di presentazione della domanda di agevolazione, al fine di consentire un'analisi dettagliata del progetto proposto, e quindi dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano economico.</p>
156	<p><i>Si richiede un chiarimento interpretativo in merito al par. 3.7, comma 4, dell'Avviso pubblico "Digital health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale".</i></p> <p><i>Il comma 4 prevede la possibilità di incrementare l'intensità di aiuto di 25 punti percentuali al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui la seguente: "è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE".</i></p> <p><i>Si chiede di chiarire il significato e le concrete modalità di applicazione di tale condizione, al fine di valutare correttamente la possibilità di accedere alla maggiorazione di intensità di aiuto prevista dal medesimo comma.</i></p>	<p>Si riferisce al progetto che deve essere stato selezionato da uno stato membro ma non ammesso a finanziamento (per esempio per indisponibilità di fondi). La prova può essere data producendo apposita graduatoria di selezione come progetto idoneo ma non vincitore o qualsiasi altra documentazione utile, atta a provare il soddisfacimento della condizione richiesta per ottenere la maggiore intensità di aiuto.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>In particolare, se tale condizione: si riferisca al beneficiario, ovvero all'impresa richiedente che sia stata previamente selezionata da uno Stato membro per partecipare a un progetto europeo multinazionale già costituito; oppure si riferisca al progetto presentato nell'ambito del presente Avviso, che deve essere stato selezionato nell'ambito di una procedura aperta per entrare a far parte di un'iniziativa elaborata congiuntamente da almeno tre Stati membri; oppure se la corretta interpretazione sia diversa da entrambe le ipotesi sopra descritte, nel qual caso si chiede di fornire indicazioni in merito alle concrete modalità di applicazione della condizione.</i></p>	
157	<p><i>Con riferimento all'Allegato 2 dell'Avviso pubblico (Formulario in formato Excel), rappresentiamo che durante la compilazione del foglio "1" (successivo al foglio dei WP), relativo alla composizione del personale, abbiamo riscontrato una limitazione che non consente di inserire un numero di risorse superiore a 14 unità. Tuttavia, la nostra struttura progettuale prevede un coinvolgimento di un numero di personale superiore a tale soglia.</i></p> <p><i>Vi chiediamo cortesemente chiarimenti in merito a tale vincolo: si tratta di una limitazione tecnica del file oppure di un limite previsto dall'Avviso pubblico?</i></p> <p><i>In caso non fosse possibile superare tale soglia, vi chiediamo di indicarci la modalità corretta per rappresentare l'effettivo fabbisogno di personale (per esempio aggregazioni, allegati integrativi o altri strumenti previsti).</i></p>	<p>Nel caso sia necessario inserire un numero di risorse umane che risulti superiore alle 14 unità previste nel foglio "1" dell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico, si possono aggregare due o più risorse umane che hanno lo stesso profilo e appartengono alla stessa categoria di costo (UCS), in una singola riga, sommando le ore delle singole risorse e fornendo maggiori dettagli al riguardo in una nota nel campo "Descrizione".</p>
158	<p><i>Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2.1 "Beneficiari" dell'Avviso in oggetto, possono presentare la domanda di agevolazioni le MPMI e le Grandi imprese in forma associata, in presenza di uno o più OdR, attraverso la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e che ai sensi dell'art. 2.3 "Disposizioni in materia di Associazione Temporanea di Scopo", l'ATS deve essere costituita in data antecedente alla presentazione della domanda, si chiede se la citata costituzione può avvenire alternativamente in forma pubblica (con atto notarile) oppure attraverso scrittura privata tra le parti, recante la sottoscrizione digitale di tutti i soggetti aderenti e regolarmente depositata presso l'Agenzia delle Entrate. È evidente che in entrambi i casi l'atto costitutivo prevederà quanto espressamente richiesto dal sopracitato art 2.3 dell'Avviso.</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3(2) dell'Avviso pubblico, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p>

N.	Domanda	Risposta
159	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito alla dimostrazione della capacità finanziaria di cui all'Allegato A della domanda di partecipazione.</i></p> <p><i>In particolare, si chiede conferma che la quota di cofinanziamento a carico del singolo partner dell'ATS possa essere dimostrata, ai sensi dell'Allegato A, anche mediante impegno formalizzato da parte di un investitore privato terzo (per esempio investment commitment / accordo vincolante di investimento o supporto finanziario), subordinato all'eventuale concessione del contributo.</i></p> <p><i>Si chiede inoltre se tale documentazione possa essere considerata idonea ai fini della dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie richieste dal bando.</i></p>	<p>Con riferimento al quesito non è possibile esprimere un giudizio in merito. La verifica sarà operata dalla Commissione di valutazione sulla base della documentazione prodotta dall'interessato per dimostrare la copertura della capacità finanziaria e quindi ogni elemento utile per consentire alla Commissione di valutare.</p> <p>Pertanto, si rinvia alla nota 22 del modulo A dell'Allegato 1 "Laddove al momento della domanda non si disponga della capacità finanziaria per sostenere il totale dei costi del progetto (per la parte di propria realizzazione) è possibile dimostrare la capacità finanziaria della quota non finanziata, cioè non coperta dalla sovvenzione, mediante mezzi propri risultanti da documentazione contabile aggiornata, aumenti di capitale o conferimenti formalmente deliberati, finanziamenti soci o finanziamenti bancari deliberati, impegni di investimento formalizzati o altri strumenti finanziari idonei a comprovare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento."</p>
160	<p><i>Con riferimento alla costituzione della ATS indicata al par. 2.3 dell'Avviso pubblico, è possibile sottoscrivere un'ATS con registrazione formale presso Agenzia delle Entrate oppure è riconosciuta valida ai fini dell'Avviso solo l'ATS registrata presso notaio?</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3(2) dell'Avviso pubblico, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p>
161	<p><i>Ai fini di un chiarimento preliminare volto alla valutazione di costituzione di ATS per la partecipazione all'Avviso pubblico, si richiede se un'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) possa essere considerata Organismo di Ricerca?</i></p> <p><i>La nostra AOU è ente pubblico SSN, ha sede con stabile organizzazione nel territorio nazionale, è inclusa nell'elenco ISTAT come Azienda Ospedaliera Universitaria e ha, tra le sue funzioni istituzionali, anche quella di ricerca clinica e traslazionale (anche se la ricerca non è l'attività principale).</i></p>	<p>La definizione di OdR riportata nell'Avviso pubblico al par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014).</p>

N.	Domanda	Risposta
162	<p><i>Oltre alle aziende e agli OdR è possibile la partecipazione anche di una associazione di categoria medica non iscritta al Registro MUR?</i></p> <p><i>Tale partecipazione sarebbe in qualità di partner e non capofila. Inoltre, il suo coinvolgimento sarebbe funzionale per i seguenti fattori: partner scientifico (definizione dei protocolli clinici); soggetto per la disseminazione dei risultati alla comunità medica; validatore delle soluzioni digitali su scala nazionale.</i></p>	<p>I soggetti beneficiari ammissibili sono individuati al par. 2.1 dell'Avviso pubblico. Con riferimento agli OdR, si rinvia a quanto riportato nella definizione di cui al par. 1.5(3) dell'Avviso (cfr. Art. 2(83) Regolamento (UE) n. 651/2014).</p>
163	<p><i>Si richiede se le Aziende Sanitarie Locali o Ospedaliere pubbliche (AUSL, ASST, ULSS, ASP, ATS, AO, eccetera) possano partecipare in ATS con le imprese e gli OdR.</i></p>	<p>I soggetti beneficiari ammissibili sono individuati al par. 2.1 dell'Avviso. Con riferimento agli OdR, si rinvia a quanto riportato nella definizione di cui al par. 1.5(3) dell'Avviso (cfr. Art. 2(83) Regolamento (UE) n. 651/2014). Si veda anche la risposta al quesito n. 3.</p> <p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risultare iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>
164	<p><i>Qualora il progetto presentato risultasse ammesso al finanziamento, è possibile prevedere l'assunzione di nuovo personale con contratto a tempo determinato, per tutta la durata del progetto?</i></p> <p><i>Sono previsti vincoli specifici in merito alle modalità di assunzione? Inoltre, è possibile assumere personale esclusivamente dedicato alla realizzazione del progetto finanziato?</i></p>	<p>Il personale assunto per le esigenze di progetto sarà rendicontabile come spesa relativa al personale, in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.6(1)(a) dell'Avviso.</p>
165	<p><i>Si richiede se il requisito di TRL ≥ 4 possa essere soddisfatto attraverso l'integrazione, nell'architettura di sistema, di un componente tecnologico con TRL > 4 acquisito in licenza da un fornitore esterno all'ATS.</i></p>	<p>Il requisito relativo alla maturità tecnologica è riferito alla soluzione progettuale proposta e non alle singole parti che la compongono.</p>

N.	Domanda	Risposta
166	<p><i>Con riferimento all'Allegato 2 dell'Avviso pubblico (Formulario in formato Excel), si rappresenta che il foglio costi (Sezione 5, foglio 1) prevede 14 righe per ciascun soggetto componente per la valorizzazione delle spese di personale. Uno dei partner dell'ATS prevede l'impiego di un numero di risorse superiore a 14, non accorpabili in profili aggregati per ragioni di differenziazione delle ore e delle attività per WP. Non essendo possibile aggiungere righe al Formulario senza alterarne le formule – circostanza che ai sensi del par. 4.4.1 determinerebbe l'inammissibilità della domanda – si chiede quale sia la modalità prevista per la gestione di tale casistica.</i></p>	<p>Nel caso sia necessario inserire un numero di risorse umane che risulti superiore alle 14 unità previste nel foglio "1" dell'Allegato 2, si possono aggregare due o più risorse umane che hanno lo stesso profilo e appartengono alla stessa categoria di costo (UCS), in una singola riga, sommando le ore delle singole risorse e fornendo maggiori dettagli al riguardo in una nota nel campo "Descrizione".</p>
167	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito alla costituzione dell'ATS e istanza, in via subordinata, di proroga del termine di presentazione delle domande.</i></p> <p><i>Il par. 2.3, comma 4 dell'Avviso prevede che "L'ATS è costituita in data antecedente alla presentazione della domanda". Il documento Q&A pubblicato in data 28 aprile 2026, al quesito n. 52, ha confermato che "la costituzione dell'ATS deve essere anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione", escludendo la possibilità di una sua costituzione successiva all'esito positivo della procedura.</i></p> <p><i>Si rappresenta tuttavia quanto segue.</i></p> <p><i>Nel più ampio quadro dell'ordinamento nazionale in materia di partecipazione di operatori economici a procedure pubbliche, il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all'art. 68, disciplina espressamente la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di operatori economici, ammettendo sia la forma del raggruppamento già costituito – con conferimento di mandato collettivo speciale notarile prima della presentazione dell'offerta – sia la forma del raggruppamento costituendo, mediante sottoscrizione congiunta dell'offerta da parte di tutti gli operatori del costituendo raggruppamento, accompagnata dall'impegno formale a costituirsi, mediante atto notarile, in caso di aggiudicazione.</i></p> <p><i>Tale duplice modalità rappresenta una prassi ampiamente consolidata, ripresa in linee guida e in numerosi bandi di finanziamento promossi da amministrazioni centrali ed enti pubblici, ed è finalizzata, da un lato a non gravare i</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3(2) dell'Avviso, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>partecipanti dei costi di costituzione formale – in particolare degli oneri notarili – in assenza di certezza dell'aggiudicazione e dall'altro a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati, in coerenza con i principi di proporzionalità, non discriminazione e favor participationis che informano l'azione amministrativa.</i></p> <p><i>Si rappresenta inoltre che, nel caso in cui il raggruppamento includa enti del Sistema Sanitario Nazionale, Università o altri Organismi di Ricerca pubblici, la costituzione dell'ATS richiede l'adozione di atti deliberativi da parte degli organi competenti (Consigli di Amministrazione, Consigli di Dipartimento, autorizzazioni rettorali, deliberazioni di Direzione Generale e di Direzione Strategica), i cui tempi procedurali non risultano comprimibili e, di norma, non sono compatibili con la finestra temporale residua sino alla scadenza del 31 maggio 2026, anche tenuto conto della rettifica significativa dell'Avviso intervenuta in data 4 maggio 2026. Tale circostanza determina, di fatto, un rischio concreto di esclusione di partenariati a elevato valore tecnico-scientifico, in particolare laddove gli stessi coinvolgano enti pubblici la cui partecipazione costituisce – come riconosciuto dallo stesso Avviso ai criteri di valutazione di cui al par. 4.7 – elemento di qualificazione e di premialità del raggruppamento.</i></p> <p><i>Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di voler valutare la possibilità di consentire la presentazione della domanda di partecipazione anche da parte di ATS costituende, mediante sottoscrizione congiunta della domanda da parte di tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, accompagnata da formale impegno alla costituzione dell'ATS con atto notarile entro un termine perentorio successivo all'eventuale ammissione al finanziamento (a titolo esemplificativo, 30 giorni dalla comunicazione dell'esito), in conformità ai principi di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla prassi consolidata in materia di procedure pubbliche.</i></p>	
168	<p><i>Si richiede se sia possibile costituire l'ATS e registrarla attraverso l'Agenzia delle Entrate oppure se è consentita esclusivamente l'ATS costituita presso notaio.</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3(2) dell'Avviso, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p>

N.	Domanda	Risposta
169	<p><i>È possibile sottoscrivere l'ATS anche con un Organismo di Ricerca non italiano, nella fattispecie un'Università di uno degli Stati membri della CE. Previa verifica che questa non abbia già sottoscritto ATS con un diverso consorzio.</i></p>	<p>Si rimanda alle disposizioni di cui al par. 2.2, comma 1, lett. h), comma 3 dell'Avviso.</p>
170	<p><i>Si chiede se il conferimento di lavoro da parte dei soci della società proponente – inteso quale prestazione in natura resa direttamente dai titolari/soci che operano all'interno dell'impresa senza percepire un salario formalizzato tramite contratto di lavoro subordinato – possa essere assimilato a "risorse proprie messe a disposizione dell'impresa per la realizzazione del progetto" e, conseguentemente, valorizzato ai fini della copertura finanziaria della quota non agevolata di cui al par. 3.7 dell'Avviso, ovvero quale apporto di cofinanziamento del beneficiario.</i></p> <p><i>A seguito dell'esame del documento ufficiale di Q&A pubblicato in data 11 maggio 2026, si rileva che la fattispecie qui rappresentata non risulta trattata in modo puntuale. I riscontri più prossimi (FAQ n. 61, 74 e 75) riguardano ipotesi diverse (soci inquadrati come lavoratori dipendenti, ad oggi peraltro "in fase di valutazione") oppure forniscono risposte di carattere generale che non si pronunciano espressamente sull'ammissibilità di apporti in natura quali forme di copertura della quota non agevolata. Si ritiene pertanto utile rappresentare la prassi consolidata in ambito europeo, di seguito descritta, al fine di facilitare l'interpretazione del Soggetto Attuatore.</i></p> <p><i>L'impresa scrivente ha sistematicamente fatto ricorso, per la rendicontazione del lavoro prestato dai propri soci-titolari non remunerati a salario, alla specifica categoria di imputazione dei costi denominata "SME owners and natural persons not receiving a salary", prevista e disciplinata dalla normativa comunitaria.</i></p> <p><i>Tale categoria, regolata in particolare dalla Decisione della Commissione C(2020)7155 e dettagliata nell'Annex 2a – Additional information on unit costs and contributions del Modello di Convenzione di Sovvenzione (Annotated Model Grant Agreement – AGA), consente di valorizzare il lavoro effettivamente prestato dai soci di PMI non titolari di un rapporto di lavoro retribuito, mediante l'applicazione di un costo unitario giornaliero (daily rate) moltiplicato per il numero di giornate effettivamente dedicate al progetto, nel rispetto dei limiti di 215 giornate annue e 18 giornate mensili e con il supporto di idonei timesheet.</i></p>	<p>Relativamente alla disciplina generale sull'ammissibilità delle spese per soci e amministratori, si ribadisce che "Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6 comma 1, lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al paragrafo 3.6 comma 1 lettera c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata ed il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art. 3.6, comma 5, lettera p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo."</p> <p>La prestazione d'opera resa a titolo gratuito dai soci (configurabile come apporto in natura) non può essere utilizzata per dimostrare la capacità finanziaria a copertura della quota non finanziata, né può essere valorizzata come quota di cofinanziamento a carico del beneficiario (ex par. 3.7 dell'Avviso).</p> <p>I principi di ammissibilità della spesa previsti</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>Tale modalità di imputazione costituisce, per la scrivente impresa, prassi consolidata nella rendicontazione dei progetti europei ed è stata costantemente approvata e validata dai competenti organismi di controllo e audit (Project Officer della Commissione, Auditor esterni nominati dalla CE, controlli ex post), senza alcun rilievo né eccezione.</i></p> <p><i>Tutto ciò premesso, si chiede gentilmente di confermare: se, anche nell'ambito dell'Avviso Tech4Health, il valore economico del lavoro prestato dai soci della società beneficiaria – calcolato secondo i criteri propri della categoria "SME owner" sopra richiamata – possa essere riconosciuto quale risorsa propria dell'impresa messa a disposizione del progetto, ai fini della copertura della quota non agevolata di cui al par. 3.7 dell'Avviso;</i></p> <p><i>in caso affermativo, quali siano le modalità documentali e di rendicontazione richieste (timesheet, dichiarazioni del legale rappresentante, evidenze contabili, applicazione delle UCS di cui all'Allegato 6 dell'Avviso o di altre tariffe, eccetera);</i></p> <p><i>in caso negativo, di voler indicare le ragioni dell'eventuale difformità rispetto alla prassi comunitaria sopra descritta e le modalità alternative ammesse per la valorizzazione di tale apporto.</i></p>	<p>dall'Avviso Tech4Health (finanziato tramite aiuti di stato) stabiliscono infatti che i costi debbano essere effettivamente sostenuti dal beneficiario (principio del costo reale), supportati da idonei giustificativi di spesa e associati a flussi finanziari tracciabili. Gli apporti gratuiti, non traducendosi in un costo effettivo ed economicamente registrato in capo all'impresa, non soddisfano tali requisiti.</p> <p>Si precisa che la prassi comunitaria richiamata (relativa alla categoria "SME owners and natural persons not receiving a salary") è una specificità propria dei programmi europei a gestione diretta (come Horizon 2020 e Horizon Europe).</p> <p>Al contrario, l'Avviso Tech4Health risponde alle regole dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), operanti in regime di gestione concorrente e in combinato disposto con la disciplina nazionale ed europea sugli aiuti di Stato. Tale quadro normativo adotta criteri di eleggibilità della spesa differenti e più restrittivi, che non consentono l'applicazione analogica delle regole dei programmi Horizon.</p> <p>Per quanto sopra espresso, non essendo ammissibile la valorizzazione degli apporti in natura, si rimanda a quanto sopra menzionato per il dettaglio delle uniche modalità ammesse per la contrattualizzazione e la rendicontazione dei costi del personale.</p>
171	<p><i>Si richiede un chiarimento sul numero massimo ammissibile di partner nel raggruppamento: è corretto considerare un numero totale di partner di progetto pari a sette, ovvero cinque imprese più due ODR?</i></p>	<p>Come specificato al par. 2.1 dell'Avviso, commi 1 e 2, un'ATS può essere composta al massimo da 7 membri: almeno un OdR e massimo due, almeno una impresa e massimo cinque.</p>
172	<p><i>In merito al requisito dell'"ampia divulgazione" previsto dall'Avviso pubblico, si richiede un chiarimento sulle tipologie di attività considerate idonee e ammissibili per soddisfare tale criterio. Nello specifico, si chiede se l'organizzazione e/o la partecipazione a forum, special session o specific workshop all'interno di conferenze europee o internazionali (svolte all'interno degli Stati Membri) possano essere considerate attività valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di ampia divulgazione.</i></p>	<p>Si conferma e si rinvia al paragrafo 3.7 comma 3, lett. b, punto iii dell'Avviso pubblico.</p>

N.	Domanda	Risposta
173	<p><i>Con riferimento alle spese ammissibili, dall'Avviso pubblico si evince che sarà possibile imputare "Spese di personale" relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati.</i></p> <p><i>Secondo l'articolo 3.6 Spese ammissibili, punto 1 voce a, il costo del personale è determinato in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 53(1) (b) e 53 (3) (d) RDC sulla base del metodo adottato con Decreto Interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 04/01/2024 (cfr. Allegato 6 relativamente alle Unità di Costo Standard – UCS – applicabili).</i></p> <p><i>Il Decreto Interministeriale in oggetto riconduce a delle categorie di costo standard relative al personale contrattualizzato con contratti di lavoro "dipendente" di Imprese, Università ed EPR.</i></p> <p><i>Uno degli OdR partner del progetto segnala che il personale di ricerca (Fellow, PostDoc, Researcher e buona parte dei Principal Investigator) dell'ente viene contrattualizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. ex 2222 C.C. e art. 409, comma 3 C.p.C.).</i></p> <p><i>Tali contratti non hanno, presso l'ente, carattere di straordinarietà né possono essere assimilati alla categoria "servizi". Sono assimilabili, per molti aspetti, ai contratti per personale dipendente a tempo determinato e il personale con questa tipologia di contratto è iscritto nel libro unico dell'ente.</i></p> <p><i>Si richiede conferma se tali figure possano essere annoverate alla voce di costo "Spese di personale", adottando la rendicontazione a costi reali?</i></p>	<p>Fermo restando che le attività contrattuali devono essere direttamente riconducibili al progetto, nella voce di spesa di cui al paragrafo 3.6, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico rientrano i contratti che si configurano come un rapporto di lavoro subordinato (ovvero contratti di ricerca, ricercatori reclutati per il progetto e incarichi post-doc), mentre nella voce di cui alla lettera c) rientrano i contratti di tipo parasubordinato (quali borse di studio/ricerca, borse di dottorato, incarichi di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative).</p>
174	<p><i>Con riferimento al par. 3.7, comma 3b ii) dell'Avviso pubblico, nel caso di collaborazione di una impresa con due OdR, la maggiorazione del 15% si applica se ciascun singolo OdR sostiene una quota superiore al 10% dei costi ammissibili, oppure è sufficiente che la somma dei costi ammissibili sostenuti dai due OdR superi complessivamente il 10%? A titolo di esempio, nel caso di un raggruppamento composto da un'impresa e due OdR, è corretta la seguente ripartizione dei costi ammissibili: impresa 87%, OdR A 5%, OdR B 8%?</i></p>	<p>Sì, i costi ammissibili degli OdR vengono considerati complessivamente. Si rimanda all'art 25, comma 6, lettera b i) del GBER in cui si prevede che la maggiorazione del 15% del contributo concesso sia applicabile nel caso in cui "la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca".</p>

N.	Domanda	Risposta
175	<p><i>Con riferimento al par. 3.7, comma 3b ii) dell'Avviso pubblico, "i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito". È possibile quantificare cosa si intende con "ampiamente"? C'è un numero minimo di pubblicazioni, eventi, conferenze, eccetera? La diffusione dei risultati può essere fatta anche tramite white-paper?</i></p>	<p>Non è disponibile una definizione del termine "ampiamente". Nel merito, la Commissione di valutazione terrà conto di quanto alla posizione CE di cui al riscontro al quesito 128 nel documento General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions, CE, March 2016 ("128. What conditions should be met to consider the bonus for the dissemination of the results reasonable? Taking account of the national specificity and the individual character of each R&D project, the Member State should define the optimal process for the research results (and not merely the overall deliveries of the project) to be disseminated to the widest extent possible, at national as well as EU level").</p>
176	<p><i>In merito alle disposizioni contenute nell'Avviso, in particolare relativamente agli articoli 3.7 e 3.6 si rappresenta quanto segue.</i></p> <p><i>All'art. 3.7, comma 3, è previsto che l'intensità di aiuto "può essere aumentata" in presenza delle condizioni indicate, tra cui, ai sensi del punto 3.b.ii, il caso in cui il progetto preveda una collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca, con questi ultimi che sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</i></p> <p><i>A tal proposito, si chiede se, una volta soddisfatte tutte le condizioni previste dal bando, l'incremento dell'intensità di aiuto sia da considerarsi automatico e garantito, oppure se la formulazione "può essere aumentata" lasci intendere che tale maggiorazione possa essere riconosciuta solo parzialmente o eventualmente non riconosciuta, per esempio in funzione del numero di domande presentate o delle risorse finanziarie disponibili.</i></p> <p><i>In particolare, nel caso di un consorzio composto da due PMI più OdR che soddisfi i requisiti previsti dal punto 3.b.ii, è corretto ritenere che l'intensità complessiva del contributo sia pari al 60% per ciascun soggetto del consorzio (25% base + 20% per PMI + 15% per collaborazione effettiva con Organismo di Ricerca), oppure tale maggiorazione non può considerarsi certa fino alla fase di concessione?</i></p>	<p>La maggiorazione del contributo del 15% richiamata nel quesito sarà riconosciuta integralmente, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni previste dal par. 3.7(3)(b) dell'Avviso, contestualmente alla concessione dell'aiuto.</p>

N.	Domanda	Risposta
177	<p><i>Con riferimento alla valorizzazione dei contratti di ricerca tra i costi del personale dell'Organismo di Ricerca, l'art. 3.6 prevede che i costi del personale siano determinati sulla base del metodo adottato con il Decreto Interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024, mediante applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS).</i></p> <p><i>Si chiede se, nel caso in cui un Organismo di Ricerca impieghi personale reclutato mediante Contratti di Ricerca oppure Incarichi di Ricerca, disciplinati dall'art. 22-ter della Legge 240/2010, il relativo costo debba essere valorizzato:</i></p> <p><i>applicando le Unità di Costo Standard previste per la categoria di personale corrispondente, indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto dall'ente; oppure sulla base del costo reale del contratto per la durata di riferimento (ad esempio dodici mesi).</i></p> <p><i>In particolare, considerato che il trattamento economico dei Contratti di Ricerca è parametrato al trattamento iniziale del ricercatore universitario ed è aggiornato annualmente mediante i decreti di adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, si chiede se tale figura debba essere ricondotta a una specifica categoria UCS e, in caso affermativo, quale sia la categoria di riferimento da utilizzare ai fini della rendicontazione.</i></p>	<p>Nel caso di specie del contratto di ricerca si applicano le disposizioni di cui al par. 3.6(1) (a) dell'Avviso. In merito alla UCS applicabile si rinvia a quanto riportato all'Allegato 6. Si veda anche la risposta al quesito n. 173.</p> <p>Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle parametriche riportanti gli UCS, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 (come modificato dal Decreto Legge n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022) saranno rendicontati applicando convenzionalmente la tariffa prevista per la figura equiparata di cui all'Allegato 6 dell'Avviso.</p>
178	<p><i>In relazione all'Avviso pubblico "Digital health e biomedicale: interventi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale" pubblicato da FUB, che prevede la concessione di aiuti ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) a favore delle "imprese" come definite nell'Allegato I del medesimo Regolamento, si chiede il seguente chiarimento interpretativo.</i></p> <p><i>Una Cassa di Previdenza privatizzata ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 che, oltre a svolgere le proprie funzioni istituzionali di previdenza obbligatoria e a offrire eventualmente ai propri iscritti forme previdenziali integrative o facoltative, gestisca altresì una piattaforma digitale proprietaria mediante la quale eroga gratuitamente servizi formativi e informativi in materia di digital health e innovazione tecnologica sanitaria a favore degli iscritti, con eventuale estensione futura ad altri soggetti non iscritti, possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamato dall'Avviso.</i></p>	<p>Ai fini dell'Avviso è necessario che siano verificate le condizioni per cui l'Ente possa essere definito quale "impresa" per come la stessa è definita in Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Si richiama, inoltre, l'attenzione al rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, in particolare, per l'impresa, il comma 1, lettere i) e j) dell'Avviso, ai quali si rinvia.</p>

	<p><i>Il quesito trae origine dal fatto che, secondo la giurisprudenza eurounitaria in materia di aiuti di Stato, la nozione di "impresa" non coincide necessariamente con quella civilistica o nazionale, in quanto dipende dallo svolgimento di un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi su un mercato, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto o dall'assenza di scopo di lucro.</i></p> <p><i>Si chiede pertanto di chiarire:</i></p> <p><i>se un ente avente le caratteristiche sopra descritte possa essere considerato "impresa" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, conseguentemente, soggetto ammissibile ai benefici previsti dall'Avviso;</i></p> <p><i>se, ai fini della verifica della qualificazione come "impresa", rilevino esclusivamente</i></p> <p><i>le eventuali attività aventi carattere economico svolte dall'Ente (quali, a titolo esemplificativo, la gestione di forme previdenziali integrative/ facoltative o della piattaforma digitale sopra descritta),</i></p> <p><i>ovvero</i></p> <p><i>l'attività complessivamente svolta dall'Ente, comprensiva anche delle funzioni previdenziali obbligatorie.</i></p> <p><i>In caso di risposta positiva, si richiede quale sia il criterio corretto per la determinazione della dimensione dell'"impresa" ai fini dell'applicazione dell'Avviso e dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e in particolare: se debbano essere considerati esclusivamente i dati economico-finanziari riferibili alle attività eventualmente qualificabili come economiche;</i></p> <p><i>ovvero se debbano essere presi in considerazione i dati relativi all'intero bilancio dell'Ente, comprensivo anche delle attività istituzionali previdenziali obbligatorie.</i></p>	
179	<p><i>Con riferimento al par. 3.7, comma 4, lett. ii) dell'Avviso pubblico, cosa si intende con "è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE"? È possibile fare un esempio?</i></p>	<p>Si riferisce al progetto che deve essere stato selezionato da uno stato membro ma non ammesso a finanziamento (per esempio per indisponibilità di fondi). La prova può essere data producendo apposita graduatoria di selezione come progetto idoneo ma non vincitore o qualsiasi altra documentazione utile atta a provare il soddisfacimento della condizione richiesta per ottenere la maggiore intensità di aiuto.</p>

N.	Domanda	Risposta
180	<p><i>Con riferimento al par. 3.7, comma 4, lett. ii) dell'Avviso pubblico, è riportato "prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno [...] tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa". Si intende tre Stati membri o parti esclusa l'impresa italiana o compresa e quindi due Stati membri o parti oltre l'impresa italiana?</i></p>	<p>L'impresa italiana è compresa tra i tre Stati membri.</p>
181	<p><i>Il requisito di costituire l'ATS prima della candidatura permane anche con partner esteri?</i></p>	<p>Si conferma.</p>
182	<p><i>Si richiede se la costituzione dell'ATS può avvenire anche con scrittura privata.</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3, comma 2 dell'Avviso, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p>
183	<p><i>Con riferimento all'Avviso pubblico Tech4Health e, in particolare, al quesito n. 52 pubblicata nel documento "Domande e Risposte", nella quale viene precisato che:</i></p> <p><i>"la costituzione dell'ATS deve essere anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione", si rappresenta quanto segue.</i></p> <p><i>La previsione richiamata appare suscettibile di determinare un significativo aggravio procedurale ed economico in capo ai soggetti interessati alla partecipazione, imponendo la costituzione formale dell'ATS prima ancora dell'eventuale ammissione o aggiudicazione del finanziamento.</i></p> <p><i>Sul punto, si evidenzia come la normativa vigente e la consolidata prassi amministrativa in materia di procedure pubbliche e bandi di finanziamento prevedano ordinariamente l'ammissibilità della partecipazione in forma di ATS/RTI costituenda, con impegno formale dei partner alla successiva costituzione in caso di ammissione al beneficio.</i></p> <p><i>In particolare, l'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023 disciplina espressamente la possibilità di partecipazione sia di raggruppamenti già costituiti sia di raggruppamenti costituendi, subordinando la formalizzazione del mandato collettivo all'eventuale aggiudicazione.</i></p> <p><i>Tale impostazione risponde ai principi di:</i></p> <p><i>favor participationis; proporzionalità;</i></p> <p><i>semplificazione amministrativa; massima concorrenza e apertura del mercato;</i></p> <p><i>evitando di imporre ai partecipanti costi notarili, fiscali e amministrativi anticipati in assenza di certezza circa l'esito della procedura.</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3, comma 2 dell'Avviso, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio.</p> <p>Si conferma la risposta data al quesito n. 52.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>Alla luce di quanto sopra, con la presente si chiede cortesemente a Codesta Amministrazione: in via principale, di voler riesaminare la previsione di cui al quesito n. 52, consentendo la partecipazione mediante ATS costituenda, subordinando la costituzione formale dell'ATS all'eventuale ammissione al finanziamento, previa produzione di idoneo impegno sottoscritto da tutti i partner; in via subordinata, qualora Codesta Amministrazione ritenga di confermare l'obbligo di preventiva costituzione dell'ATS, di voler concedere una congrua proroga dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire ai potenziali partecipanti di completare gli adempimenti necessari senza pregiudicare la più ampia partecipazione alla procedura.</i></p> <p><i>La presente istanza viene formulata nell'ottica di favorire la più ampia adesione qualificata all'Avviso e nel rispetto dei principi generali di buon andamento, proporzionalità e massima partecipazione alle procedure pubbliche.</i></p>	
184	<p><i>È possibile ricevere il modulo di domanda in formato word?</i></p>	<p>Il modello per la domanda di finanziamento (Allegato 1) è disponibile sul sito dell'iniziativa in formato PDF editabile.</p>
185	<p><i>Si richiede se un OdR può prendere parte a più di una ATS?</i></p>	<p>Ciascun soggetto (OdR o impresa) può partecipare a una sola ATS.</p>
186	<p><i>La nostra Azienda Ospedaliera Universitaria garantisce tutte le attività assistenziali in un processo che include in modo inscindibile le attività di ricerca.</i></p> <p><i>Vi chiediamo se siamo soggetti idonei a partecipare al Bando in oggetto, aggregandoci ad altre imprese sotto la forma di ATS, oppure se non lo siamo.</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso.</p> <p>Nel caso in cui, invece, l'Ente non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione dell'Ente, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", ovvero svolga attività economica prevalente e risulti iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, secondo la disciplina del Codice Civile.</p>

N.	Domanda	Risposta
187	<p><i>Si chiede di chiarire se, nell'ambito di una ATS composta da imprese e Organismo di Ricerca, la quota di cofinanziamento relativa all'OdR possa essere integralmente sostenuta dalle imprese partner dell'ATS mediante accordi formalizzati, fermo restando l'obbligo per l'OdR di compilare l'Allegato A – Capacità finanziaria.</i></p> <p><i>In tal caso è corretto inserire l'impegno pari a zero? Oppure anche l'OdR, se di natura pubblica, è obbligato al cofinanziamento?</i></p>	<p>Il cofinanziamento è richiesto per ciascun soggetto che partecipa all'ATS. Non è previsto inserire nell'Allegato 2 un cofinanziamento pari a zero euro.</p>
188	<p><i>Si chiede un chiarimento in merito alla modalità di determinazione delle spese ammissibili di cui al par. 3.6 dell'Avviso, che prevede due modalità alternative di rendicontazione.</i></p> <p><i>Si chiede pertanto di chiarire se, nell'ambito della medesima ATS, tale scelta debba essere unica per tutti i soggetti partecipanti, oppure se sia possibile che alcuni partner adottino la modalità forfettaria del 40% e altri partner adottino la modalità a costi reali con spese generali al 7%.</i></p> <p><i>In altri termini, la modalità di determinazione delle spese ammissibili deve essere selezionata a livello di intera proposta progettuale/ATS, oppure può essere differenziata per singolo partner?</i></p>	<p>La modalità di rendicontazione deve essere scelta attraverso l'opzione riportata nell'Allegato 2 alla domanda di partecipazione e viene applicata indistintamente a tutti i componenti dell'ATS.</p>
189	<p><i>Nel caso di una Azienda Ospedaliera Universitaria che partecipi come OdR, con riferimento all'Allegato 6 degli UCS applicabili, vanno applicati quelli relativi alle Università o quelli relativi agli Enti Pubblici di Ricerca (EPR)?</i></p>	<p>Se il soggetto partecipante rientra tra gli EPR indicati nella Nota metodologica di aggiornamento D.L. n. 116 del 24/01/2018, si applicano le UCS previste per gli EPR. Diversamente, se non è ricompreso in detto elenco ma è comunque una OdR, si applicano le UCS delle università. Infine, se il soggetto partecipante non è configurabile come OdR, si applicano le UCS previste per "imprese-altro".</p>
190	<p><i>Si richiede una conferma circa la base di ore annuali da considerare per persona, ovvero se siano 1720 ore/annue.</i></p>	<p>Per la determinazione del costo orario medio finale, per profilo e livello, viene convenzionalmente adottato un numero predefinito di ore/annue pari a 1720 ore (c.d. "1720 fixed hours", come stabilito dalle Linee Guida CE in materia di costi semplificati). Si conferma pertanto che è opportuno programmare le ore del personale dipendente coinvolto tenendo le 1720 ore/annue come tetto massimo di ore lavorabili; per il personale universitario a tempo pieno il monte ore annuo è fissato in 1500 ore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge n. 240/2010.</p>

N.	Domanda	Risposta
191	<p><i>Si richiede di fornire indicazioni sulle modalità di compilazione del Foglio 5 (Piano di copertura) dell'Allegato 2 dell'Avviso, con particolare riferimento al significato e al criterio di valorizzazione delle singole voci previste nello schema fabbisogno/fonti di copertura, sia per le imprese che per gli Organismi di Ricerca componenti l'ATS.</i></p>	<p>Come indicato al par. 6.5.5 delle Linee Guida per il proponente, il modulo – sia per l'impresa sia per l'OdR – riporta il contributo concedibile che deve essere integrato con l'importo in euro del cofinanziamento (mezzi propri) da parte del singolo soggetto, specificando anche il dato dell'IVA. Nel caso di IVA non recuperabile (quindi IVA spesa ammissibile), per questa voce va riportato valore 0 (zero). Le fonti di copertura dei costi possono essere integrate con altri finanziamenti a medio/lungo termine, le spese non agevolabili e altre eventuali disponibilità.</p>
192	<p><i>Si richiede un chiarimento relativamente all'Allegato 2, se deve essere firmato solo dal capofila o da ciascun partner componente l'ATS. Dall'Avviso pubblico si evince dal capofila, mentre dalle Linee Guida sembrerebbe da parte di tutti i componenti l'ATS.</i></p>	<p>Come indicato nell'Avviso, l'Allegato 2 – Formulario deve essere sottoscritto digitalmente solo dal soggetto capofila.</p> <p>Quanto riportato nelle Linee Guida costituiva un refuso, che è stato corretto con il rilascio della versione aggiornata del documento in data 25 maggio 2026.</p>
193	<p><i>Con riferimento al paragrafo 3.6 "Spese ammissibili"; si richiede se i costi delle licenze software necessarie allo sviluppo del progetto devono essere riportati nella categoria d) "altri costi di esercizio"?</i></p>	<p>La spesa richiamata in domanda è ammissibile alla voce di costo lettera c) del paragrafo 3.6(1).</p>
194	<p><i>Per la realizzazione del progetto, abbiamo necessità di ricorrere a un fornitore esterno per la predisposizione e fornitura dell'infrastruttura digitale su cui verrebbero archiviati e elaborati i dati sanitari (capacità di storage e computazionale). Con riferimento al paragrafo 3.6, sarebbe più corretto indicare questi costi di fornitura nella categoria d), intendendoli come costi di esercizio imputabili all'attività di sviluppo, oppure indicarli nella categoria c) come costi di consulenza?</i></p>	<p>La spesa richiamata in domanda è ammissibile alla voce di costo lettera c) del paragrafo 3.6(1).</p>

N.	Domanda	Risposta
195	<p><i>Al par. 3.7, comma 4, punto iii) dell'Avviso pubblico, viene stabilito che l'intensità dell'aiuto viene aumentata di 25 punti percentuali se viene soddisfatta almeno una delle due condizioni ivi riportate. Con particolare riferimento al caso a) "ampia diffusione dei risultati del progetto in almeno tre stati membri dell'accordo SEE [...]” si richiede di chiarire in modo più specifico cosa si intenda con "ampia diffusione dei risultati". Inoltre, il requisito di ampia diffusione va ottenuto entro i 12 mesi di durata del progetto? A nostro avviso non è possibile con questa tempistica avere una pubblicazione in giornali o conferenze. Per ovviare a questa criticità, una prima pubblicazione in una piattaforma internazionale, open access ma non peer reviewed, come Arxiv o Zenodo è sufficiente a soddisfare il requisito?</i></p>	<p>Non è disponibile una definizione del termine "ampiamente". Nel merito la Commissione di valutazione terrà conto di quanto alla posizione CE di cui al riscontro al quesito 128 nel documento General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions, CE, March 2016 ("128. What conditions should be met to consider the bonus for the dissemination of the results reasonable? Taking account of the national specificity and the individual character of each R&D project, the Member State should define the optimal process for the research results (and not merely the overall deliveries of the project) to be disseminated to the widest extent possible, at national as well as EU level").</p> <p>Si conferma che anche la diffusione dei risultati deve essere completata entro i 12 mesi e può essere effettuata anche su una piattaforma internazionale.</p>
196	<p><i>La nostra proposta verte sullo sviluppo di un sistema di chirurgia mini-invasiva basato su robotica, AI e ultrasuoni per l'interventistica in ambito ginecologico.</i></p> <p><i>Da una nostra analisi, la nostra proposta potrebbe rientrare nella Macrocategoria 3 (pag.12 dell'Avviso pubblico), in particolare con il quarto e ultimo sottopunto (Strumenti innovativi per la chirurgia e la riabilitazione, inclusi nuovi materiali biocompatibili, Protesi intelligenti e tecniche di chirurgia mini-invasiva integrate con sistemi digitali).</i></p> <p><i>È corretta questa interpretazione?</i></p>	<p>Si conferma.</p>
197	<p><i>In qualità di legale rappresentante di una start up che intende aderire a un ATS finalizzata alla partecipazione all'Avviso pubblico, chiedo se ci sono dei particolari vincoli nella delibera assembleare, autorizzante il legale rappresentante alla partecipazione all'ATS, che la società deve rispettare. Per esempio il ruolo che verrà ricoperto nell'ATS coerente con l'oggetto sociale, aspetti economici e finanziari quale la quota di cofinanziamento, ripartizione delle responsabilità, eccetera?</i></p>	<p>Non è previsto alcun vincolo nella definizione dell'ATS oltre a quelli indicati ai parr. 2.1 e 2.3 dell'Avviso pubblico.</p>

N.	Domanda	Risposta
198	<p><i>Con riferimento al par. 3.7.4 dell'Avviso pubblico, nella versione aggiornata del 4 maggio 2026, si chiede un chiarimento sull'interpretazione delle condizioni richieste per l'accesso alla maggiorazione dell'intensità di aiuto di 25 punti percentuali.</i></p> <p><i>Si richiede di chiarire se la condizione di cui al punto i) possa ritenersi soddisfatta nel caso in cui: il progetto sia presentato nell'ambito del presente Avviso pubblico, che costituisce una procedura aperta promossa dallo Stato italiano;</i></p> <p><i>l'ATS proponente includa, oltre al soggetto capofila italiano, soggetti aventi unità locale operativa sul territorio nazionale ai sensi del par. 2.2(1)(h), ma con sede legale in almeno altri due Paesi SEE, configurando così una collaborazione effettiva tra soggetti di almeno tre Stati membri.</i></p> <p><i>In tale scenario si chiede altresì se la condizione di cui al punto ii) – collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri per una PMI – possa ritenersi soddisfatta dalla mera partecipazione all'ATS di un soggetto con sede in un secondo Paese SEE o se siano richiesti ulteriori elementi qualificanti.</i></p>	<p>Premesso che per l'ottenimento degli ulteriori 25 punti percentuali di maggiorazione di intensità di aiuto le condizioni di cui al comma 4 del paragrafo 3.7 devono essere tutte cumulativamente soddisfatte, relativamente alla condizione citata al punto i) deve essere stata già soddisfatta al momento di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso.</p> <p>La condizione al punto ii) prevede una collaborazione effettiva (cfr. paragrafo 1.5(2) dell'Avviso) tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI. Pertanto quanto prospettato dall'istante nel quesito potrebbe soddisfare la predetta condizione, fermo restando che la decisione in merito sarà operata dalla Commissione di valutazione.</p>
199	<p><i>Si richiede di chiarire se un medesimo Organismo di Ricerca, in particolare una Università pubblica, riconducibile alla definizione di cui al par. 1.5(3) dell'Avviso e all'art. 2, punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, possa legittimamente aderire, in qualità di partner OdR, a due distinte ATS proponenti due differenti progetti sull'Avviso, ferma la composizione massima di 5 imprese + 2 OdR per ciascun raggruppamento (par. 2.1, c. 2).</i></p> <p><i>Il dubbio nasce dal coordinamento fra (i) il par. 5.4(1)(c), che individua quale causa di decadenza la "presentazione di più di una domanda", (ii) il par. 4.2, comma 2, che riserva la sottoscrizione della domanda al solo legale rappresentante dell'impresa capofila, e (iii) la disciplina dell'art. 25 GBER sugli aiuti allo sviluppo sperimentale in "collaborazione effettiva", che, in via generale, non preclude all'OdR la partecipazione a più progetti collaborativi distinti, purché siano garantite la separazione contabile delle attività non economiche (cfr. Allegato B al modulo di domanda) e l'assenza di sovrapposizione delle spese ammissibili.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre di specificare le eventuali condizioni applicative (per esempio distinzione delle unità organizzative interne, dichiarazione di non-cumulo sulle medesime risorse).</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS.</p>

N.	Domanda	Risposta
200	<p><i>In una delle FAQ riportate nell'omonima sezione del sito web "Tech4Health" è riportato quanto segue: "Lo stesso soggetto non può presentare più domande per la concessione dei contributi nell'ambito dell'iniziativa "Digital Health e Biomedicale: servizi innovativi e servizi digitali ad alto impatto sociale", pena la decadenza dal beneficio, come specificato nel paragrafo 5.4, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico".</i></p> <p><i>Per lo "stesso soggetto" si intende l'impresa proponente o anche il singolo organismo di ricerca?</i></p>	<p>L'OdR, come gli altri soggetti componenti, può partecipare a una sola ATS.</p>
201	<p><i>Nella versione aggiornata dell'Avviso pubblico sono state introdotte clausole relative all'intensità di finanziamento, in particolare al paragrafo 3.7, comma 4. Il bonus del +25% richiede ora la partecipazione a una proposta congiunta tra almeno tre Stati membri SEE e una collaborazione tra imprese di almeno due Stati membri, condizioni che risultano inapplicabili per un bando nazionale italiano. Di conseguenza, l'intensità massima di aiuto risulterebbe pari a: 60% per Piccole e Micro Imprese, 50% per Medie Imprese e 40% per Grandi Imprese. La nostra interpretazione è corretta o esistono modalità per soddisfare quelle condizioni che consentono di raggiungere il +25%?</i></p>	<p>Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'intensità di cui al par. 3.7(4), tutte le condizioni ivi previste devono essere soddisfatte.</p>
202	<p><i>Si richiede se sia possibile la partecipazione alla stessa domanda di due aziende appartenenti allo stesso gruppo, con codice fiscale e partita IVA differenti, nel caso in cui una sia una società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento dell'altra.</i></p>	<p>Si, fermo restando che le intensità di aiuto sono determinate in relazione alla classe dimensionale di appartenenza dell'impresa in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
203	<p><i>Un soggetto partner dell'ATS può partecipare a più domande a valere sull'Avviso, se in ciascuna domanda riveste sempre il ruolo di partner?</i></p>	<p>Non è possibile. Un singolo soggetto può partecipare solo a una ATS.</p>
204	<p><i>Con riferimento al modulo di domanda di cui all'Allegato 1 dell'Avviso, occorre che ciascun partner compili il proprio modulo o è sufficiente che sia solo il capofila a completare il suddetto documento? (Resta comunque inteso che i partner dovranno produrre gli Allegati richiesti al modulo di domanda).</i></p>	<p>Ciascun partner deve compilare e sottoscrivere digitalmente l'Allegato 1.</p>
205	<p><i>Nel caso ciascun partner debba compilare il modulo di domanda, esso dovrà anche assolvere all'obbligo di pagamento per l'imposta di bollo relativa alla domanda (per esempio 5 partner = il pagamento di 5 imposte di bollo)?</i></p>	<p>Come indicato al par. 4.2(5) l'imposta di bollo deve essere assolta per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner.</p>

N.	Domanda	Risposta
206	<i>Si richiede di confermare se sia possibile rendicontare le ore del personale a partire dal momento della sottomissione della domanda (8 giugno 2026), come indicato al paragrafo 3.5 dell'Avviso.</i>	Come indicato al par. 3.5(2) dell'Avviso le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
207	<i>La proroga di tre mesi prevista al paragrafo 5.3 è applicabile a tutti i progetti o solo in casi specifici?</i>	La richiesta di proroga, come tutte le altre Variazioni previste al par. 5.3 dell'Avviso è soggetta alla valutazione del Soggetto Attuatore, eventualmente sentita anche la Commissione di valutazione.
208	<i>Con riferimento al Foglio 1 dell'Allegato 2 "Formulario" dell'Avviso, il numero massimo di personale coinvolgibile è di 14 persone oppure sono previsti limiti diversi?</i>	È possibile coinvolgere anche più di 14 persone. Si veda anche risposta al quesito n. 157.
209	<i>Si richiede di confermare se la sovvenzione non rientra nel regime de minimis ma segue le regole del GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014)?</i>	Si conferma.
210	<i>Con riferimento al costo minimo dei singoli progetti, cosa succede se si dovesse rendicontare meno del budget previsto e/o meno del minimo di 1.5M €?</i>	<p>La soglia minima di cui al par. 3.4(1) dell'Avviso è da intendersi riferita all'importo totale della spesa ammissibile in sede di presentazione della domanda.</p> <p>Resta fermo che nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento che può riguardare la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.4 e l'impossibilità di incremento dell'ammontare del contributo concesso.</p> <p>Si rimanda inoltre al par. 5.3 dell'Avviso, commi da 8 a 12 e par. 5.4, comma 2.</p>
211	<p><i>Con riferimento all'art. 3.7 "Forma ed intensità del contributo", comma 4 dell'Avviso, l'intensità di aiuto, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25(6)(d) GBER, può essere aumentata di 25 punti percentuali se risultano soddisfatte le condizioni di cui al punto ii).</i></p> <p><i>Nella fattispecie, intendiamo candidarci con un partenariato che preveda una PMI soggetto capofila, una GI soggetto partner e un OdR.</i></p>	La condizione citata al punto ii) prevede due possibilità al suo interno, a seconda che si tratti di una PMI o GI. Pertanto si intenderà parimenti realizzata al soddisfacimento dell'una o dell'altra casistica. Nel caso dell'istante, essendo l'ATS composta sia da una PMI che da una GI, per il realizzarsi della condizione ii) sarà necessario che una delle due casistiche citate venga soddisfatta.

N.	Domanda	Risposta
	<i>Si richiede se vada rispettata la condizione "collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI" oppure la condizione "almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa" in quanto nel partenariato sono presenti sia una PMI (capofila) che una Grande impresa.</i>	
212	<i>L'ATS deve prevedere il mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila?</i>	Nell'atto costitutivo notarile dell'ATS devono essere disciplinati ruoli e responsabilità dei partner secondo quanto previsto dai parr. 2.1 e 2.3 dell'Avviso.
213	<i>Che durata deve avere l'ATS?</i>	L'ATS deve avere una durata minima pari almeno alla durata del progetto.
214	<i>Un professore universitario con associatura attiva a un OdR vorrebbe partecipare all'Avviso pubblico a nome di quest'ultimo. La convenzione sembra prevedere tale opzione. Per l'Avviso pubblico questo è applicabile? In caso affermativo, quali unità di costo standard deve essere applicata per tale professore per poter rendicontare il suo lavoro sul progetto? Quella dell'OdR o dell'università? Si premette che tale professore non ha un corrispettivo stipendiale da parte dell'OdR.</i>	Possono partecipare all'Avviso pubblico, tramite ATS, solo le Imprese e gli OdR (par. 2.1). Pertanto, il costo del professore potrà definirsi ammissibile nelle voci di spesa citate nel paragrafo 3.6 comma 1 lettera a) o lettera c), a seconda della natura del rapporto contrattuale in essere con l'OdR.
215	<i>Con riferimento all'Avviso pubblico, si chiede in che modo può essere rendicontato un amministratore con mandato e busta paga (riferito a un partner di progetto non al capofila)?</i>	Si veda la risposta al quesito n. 42.
216	<i>Può essere allegata e in che modo una lettera di interesse da parte di una struttura clinica pubblica e/o privata per la validazione in ambiente reale del dispositivo?</i>	Non è consentito allegare alla domanda di partecipazione altri documenti in aggiunta a quelli previsti dall'Avviso pubblico.
217	<i>Si può partire da un TRL pari a 7 per arrivare al 9?</i>	Si conferma.
218	<i>Il requisito di costituire l'ATS prima della candidatura permane anche con partner esteri?</i>	Si conferma.
219	<i>L'Allegato 1 deve essere compilato da tutti i partner dell'ATS?</i>	L'Allegato 1 va compilato e sottoscritto da ciascun partner dell'ATS.

N.	Domanda	Risposta
220	<p><i>Si chiede un chiarimento circa la definizione della percentuale di aiuto.</i></p> <p><i>Una piccola impresa, con 4 partners ETS e un ODR presentano un progetto avente un budget di 1.500.000,00 e chiede al bando una sovvenzione di 1500.000,00.</i></p> <p><i>La quota di cofinanziamento è ripartita tra capofila e partners?</i></p> <p><i>Simulazione: 25% intensità base + 20% piccola impresa + 15% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze = tot aiuto 60% = 900.000,00 euro contributo FUB e 600.000,00 euro di cofinanziamento ATS.</i></p> <p><i>Se invece si decide di scegliere il punto 4, mettendo a disposizione le licenze a prezzi di mercato, l'aiuto passa a 70% = 1050.000,00 contributo FUB e 450.000,00 cofinanziamento ATS. È corretto?</i></p>	<p>L'intensità di aiuto deve essere calcolata singolarmente da ogni partecipante dell'ATS. Si vedano i quesiti 7, 56, 60, 72, 176.</p> <p>Per ottenere l'ulteriore maggiorazione di intensità di aiuto del 25% prevista dal par. 3.7, comma 4 dell'Avviso devono essere soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni ivi riportate nei punti i), ii) e iii). Di quest'ultimo deve essere soddisfatta alternativamente la lettera a) oppure la lettera b) e non sarà sufficiente soddisfare solo il punto iii) lett. b) relativo alla messa a disposizione delle licenze a prezzi di mercato.</p>
221	<p><i>A seguito di un'attenta lettura dei quesiti, in particolare n. 74 e n. 89, si chiede, se non con la forma in kind, quali siano le modalità di copertura finanziaria ammissibile che potrebbero permettere ad un OdR pubblico di cofinanziare il budget di progetto non coperto da contributo.</i></p>	<p>Per soddisfare il requisito della capacità finanziaria, il soggetto partecipante deve essere nelle condizioni di apportare risorse finanziarie - proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico - secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto. La copertura del fabbisogno finanziario è assicurata, in misura pari a quanto indicato nella documentazione allegata attestante la disponibilità delle risorse finanziarie, da copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta dalla Banca o da altri soggetti abilitati. Sarà quindi possibile ricorrere a schemi di finanziamento bancari.</p> <p>Si rimanda alla nota n. 22 dell'Allegato A del modello di domanda "Ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria, l'Amministrazione procede a una valutazione sostanziale della disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso e dei principi di sana gestione finanziaria applicabili alla gestione delle risorse pubbliche. A titolo meramente esemplificativo e senza carattere tassativo, la copertura della quota non finanziata può essere dimostrata mediante mezzi propri risultanti da documentazione contabile aggiornata, aumenti di capitale o conferimenti formalmente deliberati, finanziamenti soci o finanziamenti bancari deliberati, impegni di investimento formalizzati o altri strumenti finanziari idonei a comprovare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento".</p>

N.	Domanda	Risposta
222	<p><i>Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico possono partecipare al bando e, nel caso, hanno carattere di OdR?</i></p>	<p>Nel caso in cui l'Ente soddisfi i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata nell'Avviso, par. 1.5, comma 3 (cfr. art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014), l'Ente può partecipare a un'ATS per come disciplinato al par. 2.1(2) dell'Avviso. Si veda anche risposta al quesito n. 1.</p>
223	<p><i>Una Fondazione che sia ETS con partita IVA e iscrizione al REA, che svolge attività economica (è un operatore accreditato nel sistema sanitario di diverse regioni italiane) e non è OdR, può partecipare come impresa ed eventualmente come capofila?</i></p> <p><i>Si specifica che una Fondazione registrata come ETS non può, in quanto tale, essere iscritta al Registro delle Imprese. Per esserlo, nella sezione speciale dedicata, dovrebbe essere Impresa Sociale.</i></p>	<p>Nel caso in cui, il soggetto non sia qualificabile come OdR, ai fini della partecipazione, occorre verificare se lo stesso sia qualificabile come "impresa", per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero svolga attività economica prevalente. Nel caso di cui al quesito posto, la Fondazione che sia ETS con partita IVA e iscrizione al REA può partecipare quale impresa e, se del caso, come capofila.</p>
224	<p><i>Si richiedono chiarimenti sulla percentuale di sovvenzione che si applicherebbe a un'ATS con la seguente composizione: una micro impresa come capofila, un'altra piccola impresa e due OdR come partner. Stando a quanto si legge al par. 3.7, comma 3 dell'Avviso, l'intensità dell'aiuto, oltre a quella base del 25%, dovrebbe aumentare di altri 20 punti percentuali dato che si tratta di piccola impresa e di altri 15 punti percentuali considerando che oltre a due piccole imprese ci sono anche due OdR come partner. L'ATS nel suo complesso avrebbe una sovvenzione del 60% del totale dei costi ammissibili. Questo calcolo è corretto? Le intensità di aiuto di cui al comma 3 lett. a) e b) del par. 3.7, possono essere combinate tra loro?</i></p>	<p>Si conferma che il calcolo è corretto nel caso in cui gli OdR sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca (cfr. par. 3.7, comma 3 lett. b punto ii). Inoltre le intensità descritte al comma 3 lett. a) e b) possono essere sommate.</p>
225	<p><i>In base al Codice degli appalti, per partecipare a gare d'appalto pubbliche in forma associata, non è obbligatorio costituire l'ATS o l'ATI tramite rogito notarile in fase di offerta, ma è sufficiente presentare un mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, redatto tramite scrittura privata e sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutte le imprese.</i></p> <p><i>Si richiede se, ciò nonostante, per questo bando venga ribadito che sia obbligatorio l'onere della costituzione del raggruppamento tramite atto notarile, antecedentemente alla sottomissione dell'istanza (ovvero prima dell'8 giugno 2026) e non successivamente all'approvazione della domanda.</i></p>	<p>È necessario stipulare dal notaio l'atto di costituzione dell'ATS prima della presentazione della domanda di partecipazione, come da disposizioni di cui al par. 2.3 dell'Avviso.</p>

N.	Domanda	Risposta
226	<p><i>L'Allegato A-1 richiede di attestare che il beneficiario apporterà risorse finanziarie - risorse proprie o finanziamento esterno - in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, per la quota non coperta da finanziamento (cofinanziamento).</i></p> <p><i>Si chiede di confermare che tale cofinanziamento potrà essere dimostrato tramite esibizione di buste paga, bonifici ed F24 relativi al personale effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività di progetto.</i></p>	<p>Sebbene la quota di progetto non coperta da contributo possa essere costituita dalla valorizzazione del personale impiegato sul progetto, va comunque dimostrato di avere i mezzi finanziari per sostenere tale spesa contestualmente alla presentazione della domanda e non provata a posteriori in sede di rendicontazione. Si veda, nello specifico, la nota 22 dell'Allegato A del modulo di domanda: <i>"...può essere dimostrata mediante mezzi propri risultanti da documentazione contabile aggiornata, aumenti di capitale o conferimenti formalmente deliberati, finanziamenti soci o finanziamenti bancari deliberati, impegni di investimento formalizzati o altri strumenti finanziari idonei a comprovare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento..."</i>.</p>
227	<p><i>Il costo dell'Amministratore (se impiegato su progetto) può essere rendicontato tra le spese di personale?</i></p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 42.</p> <p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6, comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p>

N.	Domanda	Risposta
		L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.
228	<i>L'Allegato A (capacità finanziaria) va compilato e firmato da tutti i componenti della ATS.</i>	Si conferma.
229	<i>L'Allegato A prevede che l'Ateneo debba dichiarare: „che essa dovrà apportare risorse finanziarie - risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico..“ Tuttavia, tutte le risorse diverse da quelle che proverrebbero dal finanziamento eventuale del progetto sono comunque di natura pubblica. È richiesto l'inserimento dell'importo del solo cofinanziamento nel primo paragrafo della sezione "ATTESTA quanto di seguito"?</i>	Si conferma. I beneficiari sono tenuti ad assicurare la copertura finanziaria dei costi del progetto non coperti dall'aiuto concedibile determinato in base alle disposizioni di cui al par. 3.7 dell'Avviso (cfr. anche la risposta al quesito n. 74).
230	<i>In merito all'ammissibilità dei costi del personale per l'agevolazione in oggetto, con specifico riferimento a figure che rivestono un duplice ruolo all'interno dell'organigramma aziendale, si chiede se il costo dell'Amministratore sia ammissibile qualora la figura sia inquadrata come dirigente, pertanto regolarmente iscritta al Libro Unico del Lavoro (LUL) e dotata di relativo cedolino paga.</i>	<p>Si veda la risposta al quesito n. 42.</p> <p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par.3.6, comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p>

N.	Domanda	Risposta
		<p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>
231	<p><i>In merito all'ammissibilità dei costi del personale per l'agevolazione in oggetto, con specifico riferimento a figure che rivestono un duplice ruolo all'interno dell'organigramma aziendale si chiede se il costo del lavoro dei Soci dipendenti, qualora i soci della società istante siano anche dipendenti della medesima, sia considerato ammissibile ai fini dell'agevolazione.</i></p>	<p>Si veda la risposta al quesito n. 61.</p> <p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6, comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6 ,comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi del par. 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>

N.	Domanda	Risposta
232	<p><i>Si chiede un chiarimento circa un'ATS costituita da 4 partner (2 imprese e 2 ODR).</i></p> <p><i>L'azienda capofila ha due sedi operative sul territorio nazionale e vorrebbe rendicontare personale afferente a entrambe le sedi. Dalla risposta al quesito n. 33 "le unità operative interessate, conformemente con la disposizione di cui al par. 2.2, comma 1, lett. h) dell'Avviso devono essere ubicate sul territorio nazionale". Sarebbe possibile inserire nel progetto entrambe le sedi ma nell'Allegato A alla domanda di partecipazione- al punto 4 è possibile indicare solo una sede. La seconda sede può essere indicata nel Foglio "Intervento" dell'Allegato 2 "Formulario" sezione 3 punto 14 o in quale altra sezione deve essere indicata?</i></p>	<p>La disposizione indicata al par. 2.2, comma 1 lett. h) si riferisce a imprese o OdR con sede legale all'estero.</p> <p>Deve essere indicata solo la sede principale.</p> <p>Se del caso, in sede di descrizione dei contenuti progettuali, potranno essere forniti gli elementi relativi alle "altre sedi" presso le quali il/i proponente/i svolge la propria attività.</p>
233	<p><i>In merito alla documentazione da inviare via PEC, a p. 21 dell'Avviso si specifica che "il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila". Ma subito sotto si aggiunge: "Resta ferma la produzione delle dichiarazioni previste dal modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento".</i></p> <p><i>Si chiede se ogni partner dovrà compilare i documenti dell'Allegato 1: Modello per la domanda + Allegato A + Allegato B (solo ODR)? Ogni partner può fare un unico PDF e farlo firmare al proprio Legale Rappresentante? La capofila dovrà sottoscrivere digitalmente solo e unicamente il proprio Allegato 1 o controfirmare anche quelli dei partner?</i></p>	<p>L'allegato 1-A deve essere compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti dell'ATS. Il modulo dell'Allegato 1-B deve essere firmato solo dagli OdR. La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti dell'ATS.</p>
234	<p><i>Il formulario Allegato 2 dovrà essere stampato in pdf e firmato digitalmente solo dalla capofila come si evince a p. 22 dell'Avviso o dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dagli altri partner?</i></p>	<p>L'Allegato 2 dovrà essere firmato digitalmente solo dal capofila e non è necessario stamparlo in formato PDF.</p>
235	<p><i>Le firme digitali richieste nei vari documenti devono essere in PADES o in CaDES? Vanno bene entrambe le tipologie di firma digitale?</i></p>	<p>Entrambe le tipologie di firma digitale hanno lo stesso valore legale.</p>
236	<p><i>Anche se si tratta di un unico progetto, ogni partner dovrà comprare una marca da bollo o basta una per tutto il progetto? L'importo è 16€? I numeri delle marche da bollo dovranno essere indicati in qualche sezione o basterà conservarli nelle varie sedi?</i></p>	<p>Si rimanda al par. 4.2, comma 5 dell'Avviso.</p> <p>Si veda anche risposta al quesito n. 205.</p>

N.	Domanda	Risposta
237	<i>L'Allegato 1 deve essere prodotto (compilato e firmato) dal solo capofila o anche da ognuno dei componenti dell'ATS (ognuno compila e firma il proprio)?</i>	Si veda la risposta al quesito n. 233. L'allegato 1-A deve essere compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti dell'ATS. Il modulo dell'Allegato 1-B deve essere firmato solo dagli OdR. La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti dell'ATS.
238	<i>A quale soggetto verranno fatti i pagamenti?</i>	Le erogazioni del contributo sono effettuate al Soggetto Capofila dell'ATS (cfr. par. 4.11, comma 7 dell'Avviso).
239	<i>L'ATS è tenuta ad aprire un conto e su quello verranno fatti i pagamenti? Perché è necessario riportare in Allegato 1 i dati di IBAN del dichiarante?</i>	L'ATS in quanto tale non è tenuta ad aprire un conto. Ogni beneficiario, intendendosi per esso ogni soggetto giuridico partecipante all'ATS, ivi compreso il soggetto capofila, deve disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti e addebiti connessi all'attuazione dell'operazione, come previsto dall'Avviso al par. 5.1 lett. o). Pertanto sarà necessario che ciascun componente dell'ATS, in sede di compilazione della domanda, indichi i riferimenti bancari.
240	<i>Quando nel bando si parla di "beneficiario" ci si riferisce all'ATS?</i>	Ci si riferisce ai soggetti quali individuati dalle disposizioni di cui al par. 2.1, comma 1 dell'Avviso.
241	<i>Si chiede se un progetto in fase prototipale con il fine di supportare persone con fragilità psicologiche o patologie croniche nella continuità assistenziale quotidiana possa rientrare tra quelli potenzialmente ammissibili; se sia possibile candidarsi come progetto in fase prototipale; se abbiate suggerimenti rispetto a partnership/ATS/ organismi di ricerca necessari per partecipare.</i>	La valutazione circa la finanziabilità o meno di una iniziativa quale quella descritta formerebbe oggetto di analisi da parte della commissione di valutazione, non è pertanto possibile fornire un riscontro in questa sede.
242	<i>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ma prima di aver ottenuto il CUP?</i>	Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Poiché ogni spesa deve riportare il codice CUP, dopo l'aggiudicazione definitiva dell'ammissione a contributo del progetto presentato dalla propria ATS, ogni partecipante che abbia già cominciato a effettuare spese per il progetto dovrà successivamente provvedere a modificare i vari documenti, in particolar modo quelli contabili, inserendo il proprio CUP.

N.	Domanda	Risposta
243	<p><i>Si chiede se è consentita la presentazione della domanda di partecipazione anche da parte di ATS costituente, mediante sottoscrizione congiunta della domanda da parte di tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, accompagnata da formale impegno alla costituzione dell'ATS con atto notarile entro un termine perentorio successivo all'eventuale ammissione al finanziamento (a titolo esemplificativo, 30 giorni dalla comunicazione dell'esito), in conformità ai principi di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e alla prassi consolidata in materia di procedure pubbliche.</i></p>	<p>L'unica forma ammissibile sulla base dell'Avviso è quella che prevede la costituzione con atto notarile dell'ATS prima della presentazione della domanda.</p>
244	<p><i>Considerato che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'Allegato 3 (Modello per la richiesta di erogazione) prevede che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante della singola impresa beneficiaria;</i> - <i>l'Allegato 5 (Schema fidejussione) deve essere intestato al singolo soggetto beneficiario del contributo che presta la garanzia;</i> - <i>ogni partner è tenuto a indicare un proprio conto corrente dedicato all'operazione per la ricezione dei fondi.</i> <p><i>Si chiede se, all'interno della medesima ATS, sia possibile che la richiesta di anticipazione del 30% venga presentata solo da alcuni partner (previa presentazione della relativa fidejussione individuale tramite Allegato 5), mentre i restanti membri del raggruppamento scelgano di non usufruire dell'anticipo, procedendo direttamente con le richieste di acconto o quota a stato avanzamento lavori tramite la presentazione delle spese effettivamente sostenute.</i></p>	<p>La soluzione ipotizzata nel quesito non è possibile. L'Avviso al par. 4.11, comma 7 afferma che "Le erogazioni del contributo sono effettuate al Soggetto Capofila dell'ATS. Pertanto, tutti i beneficiari di ogni ATS dovranno aderire esclusivamente a una delle due modalità di erogazione di cui ai comma 1 e 2 del presente paragrafo 4.11".</p>
245	<p><i>L'Allegato 6 dell'Avviso prevede per le Università tre livelli UCS: Uni-A (Professore Ordinario), Uni-M (Professore Associato), Uni-B (Ricercatore/Tecnico Amministrativo).</i></p> <p><i>Si chiede di confermare che il livello Uni-B sia applicabile per le seguenti categorie di personale, purché titolari di un rapporto contrattuale attivo con l'Università al momento della rendicontazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B);</i> - <i>Assegnisti di ricerca;</i> - <i>Dottorandi con borsa.</i> 	<p>Fermo restando che le attività contrattuali devono essere direttamente riconducibili al progetto, nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1 lett. a) rientrano i contratti che si configurano come un rapporto di lavoro subordinato (ovvero contratti di ricerca, ricercatori reclutati per il progetto e incarichi post-doc), mentre nella voce di cui alla lett. c) rientrano i contratti di tipo parasubordinato (quali borse di studio/ricerca, borse di dottorato, incarichi di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative).</p> <p>Nel caso di specie del contratto di ricerca, si applicano le disposizioni di cui al par. 3.6(1) (a) dell'Avviso. In merito alla UCS applicabile si rinvia a quanto riportato all'Allegato 6. Si veda anche la risposta al quesito n.173.</p>

N.	Domanda	Risposta
		<p>Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle parametriche riportanti gli UCS, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in L. 79/2022) saranno rendicontati applicando convenzionalmente la tariffa prevista per la figura equiparata di cui all'Allegato 6 dell'Avviso.</p>
246	<p><i>È possibile inserire nel progetto come personale dipendente (a) Amministratore delegato e Presidente?</i></p> <p><i>Sono inquadrati con cedolino co.co.co?</i></p> <p><i>In caso affermativo, è corretto considerarli dirigenti come livello di ucs?</i></p>	<p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6, comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi del par. 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>

N.	Domanda	Risposta
247	<p><i>Rispetto alla necessità di dimostrare comprovata capacità finanziaria, si richiede quali documenti è opportuno allegare in sede di candidatura, se la stessa non è connessa alla richiesta di finanziamento bancario ma evidenziata con le disponibilità liquide presenti in bilancio.</i></p> <p><i>Inoltre, si richiede come gli OdR pubblici possano supportare tale richiesta non essendo soggetti ad attività economica.</i></p>	<p>La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è indicata al par. 4.4 dell'Avviso pubblico. Relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria, questa può essere dimostrata, a titolo esemplificativo, nei modi indicati dalla nota 22 dell'Allegato A del modulo di domanda. L'istante potrà addurre ogni documentazione ritenuta utile a dimostrazione della dichiarata capacità finanziaria, fermo restando la possibilità di una richiesta di integrazione documentale da parte della commissione in soccorso istruttorio durante la verifica dell'ammissibilità e ricevibilità delle domande.</p>
248	<p><i>Con riferimento alla maggiorazione del 25% dell'intensità di aiuto prevista dal bando, si richiede di chiarire quale sia la corretta interpretazione dei requisiti di accesso, data la sovrapposizione tra il testo del par. 3.7 dell'Avviso e le Linee Guida. In particolare, si chiede di specificare quale delle due strade sia percorribile:</i></p> <p><i>1. Progetti "Nuovi" in collaborazione: La maggiorazione è accessibile a progetti che nascono con la presente domanda, purché presentino una collaborazione effettiva tra imprese di diversi Stati membri (punto ii) e garantiscano la diffusione dei risultati o licenze non esclusive (punto iii). In questo caso, come deve essere assolta la richiesta delle Linee Guida relativa alla "graduatoria del progetto selezionato ma non finanziato", non potendo tale documento esistere per un progetto nuovo?</i></p> <p><i>2. Progetti "Recuperati" da altre procedure: La maggiorazione è riservata esclusivamente a progetti che hanno già partecipato a procedure selettive internazionali/europee, risultando idonei ma non finanziati, come parrebbe suggerire la richiesta della graduatoria nelle Linee Guida.</i></p>	<p>Si riferisce a progetti che sono stati presentati in altri bandi competitivi e sebbene risultati idonei non sono stati ammessi a finanziamento. Sarà possibile provare la circostanza allegando, ad esempio, la graduatoria del bando in cui il progetto idoneo non finanziato era stato presentato e selezionato seppur non finanziato.</p>
249	<p><i>È previsto un limite minimo di investimento per la quota di partecipazione dei singoli Partner?</i></p> <p><i>Per esempio, a fronte di un costo complessivo del progetto pari a 2 milioni di euro, una singola impresa può sostenere un investimento di 50 mila euro?</i></p>	<p>Il costo totale ammissibile per progetto non può superare l'importo di € 5.000.000,00 e non può essere inferiore a € 1.500.000,00 (par. 3.4)</p> <p>Nell'Avviso non sono riportati minimi e massimi a capo del singolo partecipante all'ATS, ciò che deve essere rispettato sono i massimali di intervento soprarichiamati.</p>

N.	Domanda	Risposta
250	<p><i>Si richiedono alcuni chiarimenti in merito alle modalità di partecipazione e gestione dei progetti da parte degli Organismi di Ricerca.</i></p> <p><i>In particolare, si chiede di confermare se, nell'ambito delle "spese di personale" di cui al par. 3.6 dell'Avviso, possano essere considerate ammissibili anche figure di personale aggiuntivo reclutate specificamente per il progetto, quali per esempio incarichi di ricerca, incarichi post-doc, contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, borse di dottorato.</i></p> <p><i>Si chiede inoltre di chiarire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- se tali figure possano essere rendicontate mediante le Unità di Costo Standard (UCS) previste per Università/Organismi di Ricerca;</i> <i>a quale livello UCS debbano eventualmente essere associate;</i> <i>- se sia possibile indicare nel Formulario figure "da reclutare" successivamente alla presentazione della domanda, considerato che nella sezione relativa alle spese di personale è richiesto l'inserimento del profilo professionale, del ruolo e del numero di ore della persona coinvolta.</i> <p><i>Si richiede inoltre un chiarimento in merito alle tempistiche procedurali dell'Avviso, con particolare riferimento ai tempi previsti per la conclusione della fase di istruttoria e valutazione e alle tempistiche indicative per la concessione del contributo.</i></p>	<p>Relativamente alle spese di personale e del personale da reclutare, nonché per le loro modalità di rendicontazione, si rimanda ai quesiti n. 147-173-177 (vedi documento Q&A Tech4Health - Domande & Risposte pubblicato sul sito dell'iniziativa https://tech4health.it/faq).</p> <p>Inoltre, il formulario deve essere presentato completo di tutte le sue parti, ivi compresa la previsione di spesa per le figure da reclutare, già in sede di sottomissione della domanda e non successivamente ad essa, dovendo essere sottoposto a valutazione della Commissione. Sarà eventualmente possibile avanzare richiesta di variazione, anche economica, al progetto approvato da sottoporre a FUB ai sensi del par. 5.3 dell'Avviso.</p> <p>Relativamente alle tempistiche procedurali della fase di valutazione delle domande si rinvia al par. 4.6 e seguenti.</p>
251	<p><i>Nel caso in cui l'ATS sia composto da due soggetti, un'Impresa (soggetto capofila) e un OdR (soggetto Partner), in fase di presentazione della domanda dovranno essere prodotti due distinti Allegati 1 (uno compilato dal soggetto capofila e uno compilato dal soggetto partner)?</i></p> <p><i>In caso affermativo, entrambi gli Allegati 1 dovranno essere firmati digitalmente dal Soggetto Capofila? (Quindi nel caso dell'Allegato 1 compilato e firmato dal soggetto partner, questo sarà anche controfirmato dal soggetto proponente?).</i></p>	<p>L'Allegato 1, compilato dal soggetto capofila e dal/i partner deve essere sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali (cfr. par. 4.2 commi 2 e 3 dell'Avviso).</p>

N.	Domanda	Risposta
252	<p><i>Si richiede se, come accade per i progetti europei, il personale definito come SME Owner (socio con contratto di lavoro non-subordinato o con compenso da amministratore) possa essere ritenuto un costo ammissibile qualora risulti (anche dimostrato da curriculum vitae) effettivamente coinvolto nelle attività sperimentali del progetto.</i></p>	<p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6, comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata e il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi del par. 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>
253	<p><i>In merito al pagamento dell'imposta di bollo, si richiede di specificare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - di quale importo si tratta; - quali sono gli estremi da indicare; - con che mezzo pagarla. 	<p>L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione all'Avviso, di cui al par. 4.2, comma 5, da assolvere telematicamente per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner, è dovuta in misura forfettaria di 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, e trova fondamento nell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72, come modificato dai commi 591-592 dell'art. 1 della L. 147/201. Si veda anche la risposta al quesito n. 205.</p>

N.	Domanda	Risposta
254	<p><i>In base alla definizione di Organismo di Ricerca riportata nell'Avviso si richiede se una fondazione, il cui scopo è la valorizzazione delle conoscenze ed il trasferimento tecnologico (definito da statuto) è qualificabile come OdR. La definizione dell'Avviso infatti riporta: "agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione[...] la cui attività sia di ricerca o di ampia diffusione dei risultati di tale attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, pertanto sembrano inquadrabili come OdR".</i></p>	<p>La Commissione di valutazione, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e delle dichiarazioni rese, opererà la verifica di ammissibilità quale soggetto ammesso a presentare la domanda. Pertanto, per poter partecipare correttamente al bando, è lo stesso soggetto interessato a doversi configurare come OdR o impresa, sulla base del proprio statuto e della propria attività svolta. Si rimanda alle definizioni di OdR di cui al par. 1.5 e di impresa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).</p>
255	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito all'imputazione dei costi standard in fase di costituzione del budget. L'amministratore dell'azienda che riceve un compenso amministratore può rendicontare tale figura?</i></p>	<p>Le spese di titolari di cariche sociali sono ammissibili, previa verifica in fase di rendicontazione, laddove essi siano impegnati in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e gli stessi siano iscritti nel LUL, inquadrabili nella voce di spesa del personale dipendente di cui al par. 3.6 comma 1 lett. a), oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al par. 3, comma 1 lett. c).</p> <p>Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet.</p> <p>Nel caso dei contratti di collaborazione, la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata ed il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi del par. 3.6, comma 5 lett. p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo.</p>

N.	Domanda	Risposta
256	<p><i>Si chiede se l'imposta di bollo, la cui dichiarazione di pagamento deve essere fatta da ciascun membro dell'ATS (essendo presente nell'Allegato 1, di cui viene prodotta una versione per il capofila e una per ciascun partner) deve essere pagata una volta sola dalla capofila per tutta la domanda, oppure deve essere pagata da ciascun componente dell'ATS.</i></p> <p><i>Si chiede inoltre conferma che l'imposta di bollo cui si fa riferimento è pari a 16,00 euro.</i></p>	<p>L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione all'Avviso, di cui al par.4.2 (5), da assolvere telematicamente per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner, è dovuta in misura forfettaria di 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, e trova fondamento nell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72, come modificato dai commi 591-592 dell'art. 1 della L. 147/2011. Si veda anche risposta al quesito n. 205.</p>
257	<p><i>Si chiede di confermare che sia possibile, per due aziende appartenenti al medesimo gruppo industriale, presentare due distinte domande aventi ad oggetto due differenti idee progettuali, ciascuna in ATS composte da soggetti differenti, ed essere entrambe beneficiarie del rispettivo contributo.</i></p> <p><i>In altre parole, A e B sono due aziende appartenenti a uno stesso gruppo industriale. A partecipa in ATS con X,Y e Z per un progetto inerente le macrocategorie 1 e 5, mentre B partecipa in ATS con R, S e T per un progetto inerente le macrocategorie 1 e 4. Possono entrambi gli ATS risultare beneficiari dei rispettivi progetti?</i></p>	<p>Sì, tuttavia nel caso di un gruppo di aziende associate/collegate, per come alle definizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile in relazione alla classe dimensionale dell'impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
258	<p><i>Due società intenderebbero partecipare come soggetti principali dell'ATS, contribuendo in misura significativa alla realizzazione del progetto e sostenendo la quota prevalente dei costi progettuali, nell'ambito di una proposta ad elevato contenuto innovativo coerente con le finalità dell'Avviso.</i></p> <p><i>Allo stato attuale, le due società sono soggetti giuridici distinti e dotati di autonoma legal entity (ma collegate).</i></p> <p><i>Si chiede di confermare se la circostanza che tali società possano, in un momento successivo alla presentazione della domanda e/o nel corso del 2027, essere interessate da un'operazione societaria che le riconduca alla medesima entità giuridica o al medesimo assetto societario possa incidere sull'ammissibilità della domanda, sulla composizione dell'ATS o sulla successiva gestione del contributo; se siano previste specifiche comunicazioni, autorizzazioni preventive o adempimenti da effettuare nei confronti dell'Ente concedente nel caso in cui tale evoluzione societaria dovesse effettivamente realizzarsi dopo la presentazione della domanda.</i></p>	<p>Si rimanda al par. 5.3, commi 13 e 14 nonché ai par. 5.4 e 5.5 dell'Avviso.</p>

N.	Domanda	Risposta
259	<i>La domanda di partecipazione "tech4health-allegato-1-modello-domanda-finanziamento" deve essere firmata e compilata esclusivamente dall'azienda capofila e non dai singoli partner?</i>	L'Allegato 1 deve essere compilato e firmato da tutti i membri dell'ATS.
260	<i>L'Allegato A al modulo di domanda - Capacità Finanziaria deve essere compilato da ognuno dei partner e anche dagli OdR?</i>	Si conferma.
261	<i>L'Allegato B al modulo di domanda - Dichiarazione Organismi di Ricerca deve essere compilato soltanto dagli OdR partner?</i>	Si conferma.
262	<i>Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, si richiede di indicare le modalità di pagamento e calcolo (unico o per foglio) e confermare che vada pagato solo per la domanda di finanziamento, esclusi tutti gli altri documenti inviati (Allegato A, Allegato B, Atto ATS, Allegato 2 Formulario).</i>	L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione all'Avviso, di cui al par.4.2,m comma 5, da assolvere telematicamente per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner, è dovuta in misura forfettaria di 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, e trova fondamento nell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72, come modificato dai commi 591-592 dell'art. 1 della L. 147/201. Si veda anche la risposta al quesito n. 205.
263	<i>In riferimento all'Allegato 2 Formulario, si chiede conferma che debba essere firmato solo dalla capofila.</i>	Si conferma.
264	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito alla compilazione del modulo Allegato A – capacità finanziaria per un organismo di ricerca.</i></p> <p><i>Intendendo cofinanziare la quota di nostra competenza con la valorizzazione dei costi del personale coinvolto nel progetto, chiediamo conferma di non dover trasmettere eventuali allegati né completare il seguente punto:</i></p> <p><i>"[eventuale] che la copertura del fabbisogno finanziario è assicurata, in misura pari a quanto indicato nella documentazione allegata attestante la disponibilità delle risorse finanziarie, da quanto alla allegata copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta dalla Banca [o da altri Soggetti abilitati] 22".</i></p>	<p>La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è indicata al par. 4.4 dell'Avviso pubblico. Relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria, questa può essere dimostrata, a titolo esemplificativo, nei modi indicati dalla nota 22 dell'Allegato A del modulo di domanda. L'istante potrà addurre ogni documentazione ritenuta utile a dimostrazione della dichiarata capacità finanziaria, fermo restando la possibilità di una richiesta di integrazione documentale da parte della commissione in soccorso istruttorio durante la verifica dell'ammissibilità e ricevibilità delle domande.</p> <p>Relativamente al quesito riguardante gli OdR pubblici si conferma che nel caso di cofinanziamento della quota - non coperta dal contributo - mediante valorizzazione dei costi del personale impiegato nel progetto, l'OdR pubblica non è tenuta alla compilazione del punto citato né è tenuta a trasmettere eventuali allegati.</p>

N.	Domanda	Risposta
265	<i>Gli Allegati A e B devono essere prodotti utilizzando il formato presente nell'Allegato 1 (con i loghi FUB e DTD) oppure su carta intestata dell'ente che li produce?</i>	Vanno utilizzati i formati presenti nell'Allegato 1.
266	<i>In riferimento al criterio "capacità finanziaria" del soggetto richiedente e in particolare al punto 1 dell'Allegato A, si richiede se la capacità di copertura del cofinanziamento possa essere dimostrata anche attraverso ordini di commesse/contratti di fornitura già confermati e siglati con clienti che prevedano quindi ricavi/fatture da ricevere.</i>	L'elenco di cui alla nota 22 dell'Allegato A della domanda di partecipazione non è prescrittivo, pertanto potrà essere utilizzata a riprova della copertura qualsiasi risorsa finanziaria, propria o esterna, la cui documentazione verrà valutata dalla Commissione di valutazione. Gli ordini di commesse/contratti di fornitura già confermati e siglati con i clienti non sono idonei ad assicurare la copertura finanziaria al momento della presentazione della domanda.
267	<i>Si richiede una delucidazione in merito a una specifica dicitura dell'Allegato 2 (Formulario). Con riferimento al foglio "WP", riga 6, voce "Tipo di Attività", sarebbe possibile avere informazioni aggiuntive per compilare correttamente tale sezione?</i>	Come riportato al par. 6.4 delle Linee Guida per il proponente, nel campo "Tipo di attività" del foglio WP del Formulario deve essere inserito se il WP riguarda: attività del tipo di gestione del progetto, progettazione della soluzione proposta, sviluppo, test, eccetera.
268	<i>È possibile sottomettere una proposta di progetto formata da 3 soggetti (2 aziende e 1 OdR) dove le due aziende (di cui una capofila) hanno lo stesso legale rappresentante?</i>	Sì, ma deve trattarsi di soggetti giuridici distinti, con distinto codice fiscale e partita IVA.
269	<i>Con riferimento a un'ATS formata da impresa privata e OdR (un dipartimento di ricerca all'interno di un policlinico universitario) il conseguente atto costitutivo deve essere stipulato tra l'azienda privata e il Direttore Generale?</i>	L'atto costitutivo deve essere firmato dal legale rappresentante del singolo soggetto partecipante all'ATS. Nel caso di un policlinico universitario andrà consultato lo statuto dell'ente e individuato il rappresentante legale dello stesso.
270	<i>Qualora il Direttore Generale non possa sottoscrivere per impegni istituzionali l'atto notarile di costituzione dell'ATS può usufruire della delega?</i>	Si veda quanto alle disposizioni di cui al par. 4.2, comma 2 dell'Avviso pubblico.
271	<i>Chi deve sottoscrivere la fideiussione? Come partecipa il policlinico universitario per l'eventuale importo di competenza?</i>	Sia che si tratti della fideiussione di cui all'Allegato 5 per la richiesta dell'anticipazione, che di una fideiussione sottoscritta a copertura della quota di cofinanziamento a carico del soggetto che presenta la domanda di partecipazione, essa andrà sottoscritta tra quest'ultimo – a opera del proprio legale rappresentante – e la banca. Si veda anche quanto alla nota 11, par. 4.11, comma 1, lett. a).

N.	Domanda	Risposta																								
272	<p><i>Su quale importo è determinata la fideiussione: sull'anticipo del 30% o sull'intero importo del progetto?</i></p>	<p>La garanzia fideiussoria va prestata sul 30% dell'anticipo. Si riporta il testo come il primo punto dei "dichiara" dell'Allegato 5: "[...] alla concorrenza dell'importo di € ----- (€ -----), corrispondente al -----% del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi legali nel periodo che decorre dalla data dell'erogazione dell'anticipo sino alla data [...]"</p>																								
273	<p><i>Come simulazione di calcolo per un progetto pari all'importo minimo di € 1.500.000 il seguente prospetto è da considerarsi corretto?</i></p> <table border="1" data-bbox="349 781 880 965"> <thead> <tr> <th>Soggetto</th> <th>Base</th> <th>Micro/PMI</th> <th>Media</th> <th>Grande</th> <th>Collab. OdR</th> <th>Totale max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Micro / Piccola Impresa</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>15%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="349 875 880 965"> <thead> <tr> <th>Configurazione ATS</th> <th>Spesa impresa × intensità</th> <th>Sovv. impresa</th> <th>Sovv. OdR</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Micro/Piccola Impresa + OdR</td> <td>€ 1.350.000 × 60%</td> <td>€ 810.000 (60% di € 1.350.000)</td> <td>€ 90.000 (60% di € 150.000)</td> <td>€ 900.000</td> </tr> </tbody> </table>	Soggetto	Base	Micro/PMI	Media	Grande	Collab. OdR	Totale max	Micro / Piccola Impresa	25%	20%	—	—	15%	60%	Configurazione ATS	Spesa impresa × intensità	Sovv. impresa	Sovv. OdR	Totale	Micro/Piccola Impresa + OdR	€ 1.350.000 × 60%	€ 810.000 (60% di € 1.350.000)	€ 90.000 (60% di € 150.000)	€ 900.000	<p>Al fine di effettuare una simulazione si rinvia alla compilazione e all'utilizzo dell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico.</p>
Soggetto	Base	Micro/PMI	Media	Grande	Collab. OdR	Totale max																				
Micro / Piccola Impresa	25%	20%	—	—	15%	60%																				
Configurazione ATS	Spesa impresa × intensità	Sovv. impresa	Sovv. OdR	Totale																						
Micro/Piccola Impresa + OdR	€ 1.350.000 × 60%	€ 810.000 (60% di € 1.350.000)	€ 90.000 (60% di € 150.000)	€ 900.000																						
274	<p><i>Si richiede un chiarimento inerente all'Allegato 1 (Modello per la domanda di finanziamento). Tale modulo deve essere compilato da parte sia del capofila che di ciascun partner? Nel caso, quindi anche dai partner OdR pubblici quali le Università?</i></p> <p><i>In caso affermativo, il bollo deve essere acquistato solo dal capofila o da ciascun partecipante?</i></p>	<p>Il modulo di domanda va compilato da ciascun partner, per la parte di propria competenza, ivi comprese gli OdR pubblici ovvero le Università, i quali saranno tenuti anche alla compilazione del Allegato B, oltre che del Allegato A, del modello di domanda.</p> <p>Relativamente all'imposta di bollo si rinvia alla risposta al quesito n. 205.</p>																								
275	<p><i>Si richiede di chiarire se, ai fini dell'attestazione prevista nell'Allegato A dell'Allegato 1 relativa all'apporto di "risorse finanziarie – risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico", possa essere considerato quale cofinanziamento anche il costo del personale strutturato coinvolto nel progetto, valorizzato secondo i parametri UCS di cui all'Allegato 6, oppure se per "risorse finanziarie" debba intendersi esclusivamente un apporto finanziario in forma monetaria ("cash").</i></p>	<p>La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è indicata al par. 4.4 dell'Avviso pubblico. Relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria, questa può essere dimostrata, a titolo esemplificativo, nei modi indicati dalla nota 22 dell'Allegato A del modulo di domanda. L'istante potrà addurre ogni documentazione ritenuta utile a dimostrazione della dichiarata capacità finanziaria, fermo restando la possibilità di una richiesta di integrazione documentale da parte della commissione in soccorso istruttorio durante la verifica dell'ammissibilità e ricevibilità delle domande.</p>																								
276	<p><i>Per la sottomissione degli Allegati A e B è accettata la firma digitale in formato PADES.</i></p>	<p>Si conferma.</p>																								

N.	Domanda	Risposta
277	<p><i>È possibile apportare delle modifiche al testo degli Allegati A e B per contestualizzarli alla realtà di un Ente Pubblico di Ricerca?</i></p> <p><i>Nel nostro caso infatti:</i></p> <p><i>1. non usiamo mai l'indirizzo di residenza privato del nostro Direttore Generale, ma usiamo il domicilio per la carica.</i></p> <p><i>2. dovremmo modificare la frase "[...] in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico [...]" perché in quanto ente pubblico ci sosteniamo grazie alle risorse pubbliche.</i></p> <p><i>3. il punto "(eventuale) che la copertura del Fabbisogno finanziario è assicurata [...]" perché non è pertinente alla nostra situazione.</i></p>	<p>Di seguito le risposte ai quesiti sottoposti.</p> <p>1. È possibile indicare il domicilio per la carica.</p> <p>2. La ratio della dichiarazione è quella di evitare casistiche di "doppio finanziamento" ovvero che lo stesso progetto, per gli stessi costi, sia coperto da altro sostegno pubblico. Nel caso di un ente pubblico, non è da modificare perché si dovrà indicare di poter apportare risorse, proprie o provenienti da finanziamento esterno, atte a coprire la parte non finanziata dal contributo, che non siano provenienti da un altro finanziamento pubblico. Pertanto, rimane possibile ricorrere alle forme di finanziamento indicate, a titolo esemplificativo e non tassativo, nella nota 22 dell'Allegato A al modello di domanda.</p> <p>3. Laddove non si disponga al momento della presentazione della domanda di tutte le risorse economiche per coprire i costi del progetto non finanziati dal contributo, sarà necessario garantirne la copertura mediante produzione di idonea documentazione attestante la possibilità di apportare dette risorse, quale per esempio quella indicata nella nota 22 citata al punto 2.</p>
278	<p><i>Con riferimento alla risposta al quesito n. 61, pubblicata in data 25 maggio 2026 nel documento "Domande e Risposte" – che recita</i></p> <p><i>"Laddove un socio/amministratore, dipendente dell'impresa, ricopra anche ruoli amministrativi, la sua spesa sarà ammessa solo per le effettive ore di impegno nelle attività scientifiche-progettuali, debitamente dimostrata anche mediante apposita lettera di incarico con</i></p> <p><i>indicazione delle attività da svolgere e opportuni timesheet" – il socio/amministratore, con rapporto di lavoro non-dipendente (con contratto di collaborazione e compenso da amministratore) può essere compreso in tale categoria?</i></p> <p><i>In caso positivo, al posto della lettera di incarico è ugualmente valida un'autodichiarazione dell'amministratore in cui si specifica le attività che andrà a svolgere per il progetto con relativo impegno orario?</i></p> <p><i>Se sì, a quale categoria di lavoratore può essere assimilato per il calcolo del costo orario?</i></p>	<p>Vedasi la risposta al quesito n. 42 in cui si evince "[...] oppure abbiano con l'impresa un contratto di collaborazione e quindi rientrabili nella voce di spesa di cui al paragrafo 3.6 comma 1 lettera c).</p> <p>[...] Nel caso dei contratti di collaborazione la lettera di incarico deve essere conforme alla legge e conferita nel rispetto delle norme statutarie interne; deve essere coerente con il possesso di titoli professionali o giustificata da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; deve riguardare attività di natura tecnica; e deve precisare la durata ed il relativo compenso delle attività scientifiche da svolgere.</p> <p>L'attività non deve mai configurarsi come attività di consulenza specialistica, esclusa ai sensi dell'art 3.6 comma 5 lettera p), né sono in alcun caso ammissibili le spese per altre attività quali, per esempio, quelle di tipo amministrativo."</p>

N.	Domanda	Risposta
279	<p><i>Considerando un raggruppamento così composto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grande Impresa, capofila – scrivente ne è legale rappresentante - PMI, collegata alla capofila con quota di partecipazione del 96% – scrivente ne è legale rappresentante - PMI, di cui lo scrivente è socio con quota del 33% e consigliere - PMI, soggetto terzo e indipendente - Università/Organismo di Ricerca. <p><i>Precisando che ciascun partner realizzerà una porzione distinta del progetto, impiegando esclusivamente personale e attrezzature proprie, senza alcun passaggio di fatture o flussi economici tra i partner.</i></p> <p><i>Si richiede un chiarimento ai seguenti quesiti.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Se la presenza nella medesima ATS di soggetti collegati tra loro o riconducibili alla stessa persona fisica sia compatibile con il requisito di "collaborazione effettiva" tra parti indipendenti di cui al paragrafo 1.5, comma 2 dell'Avviso.</i> 2. <i>Se tale composizione del raggruppamento possa costituire causa di inammissibilità della domanda.</i> 3. <i>Eventualmente, quali accorgimenti o documentazione aggiuntiva siano necessari per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.</i> 	<p>Si risponde di seguito ai quesiti sottoposti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In merito a quanto rappresentato, fatta salva l'attività della Commissione di Valutazione, si potrebbe realizzare la collaborazione effettiva del gruppo con la società oppure con l'OdR, o tra la società e l'OdR. 2. La composizione dell'ATS sembra conforme alle disposizioni dell'Avviso. 3. La documentazione necessaria da allegare per presentare regolare domanda è quella di cui al par. 4.4 dell'Avviso pubblico.
280	<p><i>Il nostro Consorzio risulta iscritto al Registro Imprese come società consortile a responsabilità limitata, con attività attiva e codice ATECO relativo ai servizi IT. Lo statuto/oggetto sociale consente al nostro Consorzio di operare anche tramite le società consorziate e di avvalersi delle risorse nella loro disponibilità, incluso il personale.</i></p> <p><i>Lo schema che intendiamo sottoporre a conferma è il seguente: il Consorzio parteciperebbe come impresa beneficiaria; le attività progettuali sarebbero svolte operativamente da alcune società consorziate, sulla base di specifici contratti/ordini/convenzioni infragruppo; le consorziate emetterebbero fattura o nota di addebito al Consorzio per le attività svolte; il Consorzio pagherebbe tali importi con modalità tracciata e rendiconterebbe i relativi costi come costi sostenuti direttamente dal beneficiario.</i></p>	<p>Relativamente alle spese di personale del Consorzio si conferma quanto indicato nella risposta al quesito n.155. Si rimanda inoltre alla consultazione del par. 3.6, comma 5 lett. o) e comma 6.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>Chiediamo pertanto di confermare se tale schema sia ammissibile ai fini dell'Avviso pubblico, in particolare se i costi delle prestazioni rese dalle consorziate possano essere rendicontati dal Consorzio beneficiario, a condizione che siano contrattualizzati, fatturati/riaddebitati al Consorzio, pagati dallo stesso e supportati da idonea documentazione dei costi effettivamente sostenuti dalle consorziate, senza applicazione di mark-up non ammissibili.</i></p> <p><i>In particolare, chiediamo conferma che tali costi possano essere ricondotti alla voce di cui al par. 3.6, comma 1, lett. c) dell'Avviso, in coerenza con quanto indicato nella risposta al quesito n. 155, e non debbano invece essere qualificati come costi diretti di personale del Consorzio, considerato che il personale resta dipendente delle singole società consorziate.</i></p>	
281	<p><i>Nella nuova formulazione dell'art. 3.7, comma 4 dell'Avviso si richiama l'art. 25, comma 6, lett. d) del GBER che prevede al punto i) che il progetto di ricerca e sviluppo, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione del 25% del contributo, deve essere stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta. Tale procedura deve far parte di un'iniziativa progettata congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).</i></p> <p><i>- Si richiedere di fornire qualche esempio di procedura aperta che risponde a questo requisito.</i></p> <p><i>- Come si concilia il principio di transnazionalità di cui all'art. 25, comma 6 lett. d), punto ii) GBER con il requisito di disporre di una unità locale nel territorio della Repubblica Italiana, di cui all'art. 2.2, comma 1, lett. h dell'Avviso?</i></p> <p><i>- Cosa si intende per collaborazione effettiva tra più stati membri?</i></p>	<p>In merito a quanto richiamato nell'art. 25, comma 6, lett. d) punto i) del GBER si veda risposta al quesito n. 156.</p> <p>Non sono previsti esempi e si rimanda al testo normativo.</p> <p>Per soddisfare l'art. 25, comma 6, lett. d), punto ii) del GBER sulla collaborazione effettiva è possibile la partecipazione di imprese estere purché abbiano una sede locale in Italia, come indicato nell'Avviso.</p> <p>La definizione di collaborazione effettiva, come stabilita nel considerando n. 90 del GBER, è riportata al par. 1.5, comma 2 dell'Avviso.</p>

N.	Domanda	Risposta
282	<p><i>Con riferimento all'art. 25, comma 6, lett. d, punto ii) del GBER richiamato dal par. 3.7 dell'Avviso aggiornato del 4 maggio 2026, si chiede di chiarire se la condizione di "collaborazione effettiva tra un'impresa e almeno 3 enti che si occupano di ricerca e diffusione della conoscenza" possa essere soddisfatta mediante: (a) partecipazione di 2 OdR all'ATS (come previsto dal massimale del par. 2.1) + (b) collaborazione effettiva con 1 ulteriore OdR esterno all'ATS, formalizzata tramite contratto di ricerca o partnership scientifica documentata.</i></p>	<p>L'art 25, comma 6, lett. d del GBER prevede l'attribuzione di ulteriori 25 punti percentuali se il progetto soddisfa determinate condizioni tra cui quella prevista dal punto ii) di seguito riportata: "prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o (ndr. tra imprese) di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa".</p> <p>Nel caso prospettato non si evince la collaborazione effettiva (cfr. par. 1.5, comma 2 dell'Avviso pubblico) con le imprese ma solo tra OdR, pertanto il requisito sopraindicato non risulta rispettato.</p> <p>Inoltre, per essere dimostrata la collaborazione effettiva tra i partecipanti all'ATS, anche esteri (per soddisfare il requisito di cui all'art. 25, comma 6, lett. d del GBER con sede locale in Italia, la collaborazione effettiva deve intercorrere tra imprese e OdR. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva come specificato nello stesso GBER.</p>
283	<p><i>Si chiede conferma se il forfait 40% di cui al par. 3.6 comma 2 dell'Avviso si applichi in aggiunta ai costi diretti ammissibili per il personale dichiarati, determinando un costo totale ammissibile pari al 140% dei costi diretti del personale.</i></p> <p><i>A titolo di esempio: qualora un beneficiario dichiarasse costi diretti per il personale pari a euro 100.000, il costo totale ammissibile riconosciuto sarebbe pari a euro 100.000 (costi diretti del personale rendicontati a UCS in conformità con l'Allegato 6 dell'Avviso) euro 40.000 (forfait 40% applicato sui costi diretti del personale, ai sensi dell'art. 56(1) RDC, a copertura delle voci b), c), d) ed e) di cui al par. 3.6 comma 1).</i></p> <p><i>TOTALE: euro 140.000 di costo ammissibile complessivo.</i></p> <p><i>In alternativa, si chiede di chiarire se l'interpretazione corretta sia che il forfait 40% rappresenti una quota interna al budget complessivo dichiarato (e quindi che, su un costo totale ammissibile di euro 100.000, i costi diretti del personale debbano essere pari ad euro 71.428 e il forfait pari ad euro 28.572).</i></p>	<p>Al fine di effettuare una simulazione si rinvia alla compilazione e all'utilizzo dell'Allegato 2 all'Avviso pubblico.</p>

N.	Domanda	Risposta
284	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito al coinvolgimento, nell'ambito di una proposta progettuale, di strutture esterne all'ATS con funzioni di validazione delle soluzioni sviluppate (a titolo di esempio: enti pubblici di ricerca, strutture sanitarie pubbliche, istituti tecnico-scientifici di settore).</i></p> <p><i>In particolare, si chiede di chiarire:</i></p> <p><i>1. quale sia la forma documentale che si ritiene idonea, in sede di presentazione della domanda, a comprovare il coinvolgimento di tali soggetti esterni all'ATS (per esempio: lettera di endorsement);</i></p> <p><i>2. se e in quale misura tale documentazione concorra alla valutazione di merito ai sensi del par. 4.7 dell'Avviso, con particolare riferimento al criterio 2 (Qualità del raggruppamento), indicatore 3 ("Grado di coinvolgimento nel progetto di strutture sanitarie e enti/centri di ricerca con compiti funzionali rispetto alle attività progettuali presentate");</i></p> <p><i>3. quale sia lo status amministrativo del soggetto esterno coinvolto come validatore, nel caso in cui le attività di validazione comportino una prestazione a titolo oneroso a carico dell'ATS: se cioè tali prestazioni debbano essere rendicontate dall'ATS come "costi per la ricerca contrattuale" ai sensi del par. 3.6, comma 1, lett. c) dell'Avviso, oppure se siano applicabili modalità diverse di formalizzazione contrattuale ed economica.</i></p>	<p>Si richiede un chiarimento in merito al coinvolgimento, nell'ambito di una proposta progettuale, di strutture esterne all'ATS con funzioni di validazione delle soluzioni sviluppate (a titolo di esempio: enti pubblici di ricerca, strutture sanitarie pubbliche, istituti tecnico-scientifici di settore).</p> <p>In particolare, si chiede di chiarire:</p> <p>1. quale sia la forma documentale che si ritiene idonea, in sede di presentazione della domanda, a comprovare il coinvolgimento di tali soggetti esterni all'ATS (per esempio: lettera di endorsement);</p> <p>2. se e in quale misura tale documentazione concorra alla valutazione di merito ai sensi del par. 4.7 dell'Avviso, con particolare riferimento al criterio 2 (Qualità del raggruppamento), indicatore 3 ("Grado di coinvolgimento nel progetto di strutture sanitarie e enti/centri di ricerca con compiti funzionali rispetto alle attività progettuali presentate");</p> <p>3. quale sia lo status amministrativo del soggetto esterno coinvolto come validatore, nel caso in cui le attività di validazione comportino una prestazione a titolo oneroso a carico dell'ATS: se cioè tali prestazioni debbano essere rendicontate dall'ATS come "costi per la ricerca contrattuale" ai sensi del par. 3.6, comma 1, lett. c) dell'Avviso, oppure se siano applicabili modalità diverse di formalizzazione contrattuale ed economica.</p>
285	<p><i>Si richiede di poter confermare se un consorzio stabile (ex art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023), in qualità di capofila o mandante di un ATS, con attività esterna, possa presentare la domanda ed erogare i servizi oggetto della domanda stessa per il tramite di una sua consorziata indicata come esecutrice.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire i seguenti punti: modalità di rendicontazione delle risorse della consorziata esecutrice; tipologia di documentazione a supporto dei costi del personale impiegato dalla consorziata esecutrice; classificazione dei costi di cui al precedente punto ai fini della rendicontazione dell'Avviso pubblico.</i></p>	<p>Premesso che non è possibile costituirsi come mandante, si rinvia alla consultazione delle risposte ai precedenti quesiti e in particolare il n. 155 e il n. 280.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>In conclusione si chiede di chiarire se il meccanismo corretto sia il seguente: il consorzio partecipa come beneficiario, la consorziata esecutrice svolge le attività progettuali con il proprio personale, fattura o riaddebita al consorzio i relativi costi/prestazioni, il consorzio paga tali importi e li rendicontra come costi sostenuti direttamente dal beneficiario.</i></p>	
286	<p><i>Per permettere alla commissione di valutazione di verificare la copertura finanziaria di progetto, in sede di candidatura, oltre alla dichiarazione resa secondo l'Allegato A, quale ulteriore documentazione a supporto è utile allegare, posto che l'impresa non ha bisogno di chiedere finanziamento bancario?</i></p>	<p>La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è indicata al par. 4.4 dell'Avviso pubblico. Relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria, questa può essere dimostrata, a titolo esemplificativo, nei modi indicati dalla nota 22 dell'Allegato A del modulo di domanda. L'istante potrà addurre ogni documentazione ritenuta utile a dimostrazione della dichiarata capacità finanziaria, fermo restando la possibilità di una richiesta di integrazione documentale da parte della commissione in soccorso istruttorio durante la verifica dell'ammissibilità e ricevibilità delle domande.</p>
287	<p><i>Durante la compilazione del Formulario abbiamo riscontrato un problema relativo all'applicazione dei costi standard per un OdR che, nel nostro caso, è un IRCCS.</i></p> <p><i>Nello specifico, l'OdR in quanto IRCCS, come avviene nei bandi in cui è richiesto l'utilizzo dei costi standard MIMIT-MUR, ha applicato la categoria "Imprese" – in linea con quanto già indicato dal MUR in ambito PNRR e in altri bandi ministeriali – però il formulario del vostro bando genera un check rosso/bloccante relativo proprio all'utilizzo dei costi standard.</i></p> <p><i>Il problema sembrerebbe derivare dal fatto che, avendo impostato nella scheda anagrafica la tipologia "OdR Altro" (perché "Università" non era applicabile), nel foglio 1 è atteso l'utilizzo dei costi standard categoria EPR, il che non è possibile, in quanto l'IRCCS non è classificabile come EPR vigilato dal MUR.</i></p> <p><i>Chiediamo quindi cortesemente conferma circa: la corretta modalità di configurazione dell'IRCCS nel formulario; la categoria da utilizzare ai fini dell'applicazione dei costi standard se il check rosso riscontrato sia dovuto a un comportamento atteso del sistema oppure a una possibile anomalia tecnica.</i></p>	<p>Se il soggetto si è identificato come ODR nella scheda anagrafica, dovrà compilare il foglio 1 del Formulario selezionando la categoria di costo dell'impresa (utilizzabile da quegli OdR che non siano inquadrabili come Università o EPR, come da tabella degli UCS di cui all'allegato 6 dell'Avviso pubblico, che prevede la tipologia di soggetto "imprese-altro"). Si invita l'istante a verificare di aver scaricato la versione corrente del Formulario Allegato 2 presente sul sito.</p>

N.	Domanda	Risposta
288	<p><i>La presente per chiedere cortesemente delle delucidazioni sul bando in oggetto.</i></p> <p><i>1. Nel caso in cui un'università partecipasse come partner, l'Allegato 1 (modello domanda di finanziamento) andrebbe firmato da ogni singolo partner?</i></p> <p><i>2. In caso affermativo, anche per i soggetti pubblici c'è l'obbligo dell'imposta di bollo sulla domanda di finanziamento?</i></p> <p><i>3. Inoltre, è possibile separare l'Allegato A e l'Allegato B dalla domanda e farli firmare separatamente?</i></p> <p><i>In caso contrario, sul documento sarà possibile apporre un'unica firma.</i></p>	<p>Si risponde di seguito ai quesiti sottoposti.</p> <p>1. Sì, per le parti di propria competenza.</p> <p>2. Per l'imposta di bollo si rimanda alle risposte ai quesiti n. 205 e n. 253.</p> <p>3. È possibile separarli, fermo restando che andranno comunque firmati dal legale rappresentante e andranno poi inviati assieme alla domanda. L'Allegato 1A deve essere compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti dell'ATS. Il modulo dell'Allegato 1B deve essere compilato e firmato solo dagli OdR. La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti dell'ATS.</p>
289	<p><i>Si richiede conferma se l'Allegato 1 deve essere compilato da ogni associato e quindi se in caso di 7 associati bisogna compilare n. 7 Allegati 1, n. 7 allegati A e n. 2 allegati B.</i></p> <p><i>Visto che l'Allegato 1 prevede che si dichiari "di aver regolarmente assolto all'obbligo di pagamento per l'imposta di bollo relativa alla presente domanda" si richiede se il pagamento della marca da bollo è previsto solo dal capofila oppure se ogni associato dovrà assolvere al pagamento.</i></p>	<p>L'Allegato 1A deve essere compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti dell'ATS. Il modulo dell'Allegato 1B deve essere firmato solo dagli OdR. La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti dell'ATS.</p> <p>Come indicato al par. 4.2, comma 5, l'imposta di bollo deve essere assolta per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner.</p>
290	<p><i>Si richiede conferma se per la candidatura occorre la seguente documentazione:</i></p> <p><i>Allegato 1 – Modello per la domanda di finanziamento, predisposto sia dal capofila che dai singoli partner, in cui ognuno richiede la propria parte di contributo; Allegato A al modulo di domanda – Dichiarazione relativa alla Capacità finanziaria, sia capofila che partner (anche OdR); Allegato B al modulo di domanda – Dichiarazione OdR (solo OdR); Allegato 2 – Formulario (solo capofila); ATS (tutti congiuntamente).</i></p> <p><i>Inoltre, il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolta da tutti singolarmente?</i></p>	<p>Si veda la risposta al quesito n. 289.</p> <p>Inoltre, come indicato al par. 4.2, comma 5, l'imposta di bollo deve essere assolta per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner.</p>

N.	Domanda	Risposta
291	<p><i>Nell'Allegato 1 viene richiesto alle imprese di indicare la ragione sociale e la sede della/e impresa/e a cui è associata, nonché la ragione sociale e la sede della/e impresa/e a cui è collegata. Nei campi corrispondenti è possibile inserire i dati richiesti, ma finita la compilazione sono visibili solo le prime informazioni e per poter leggerle tutte è necessario scorrere (nel nostro caso le imprese collegate sono 6). Una volta stampato il documento per la firma si perde la possibilità di scorrimento del campo per cui non è possibile consultare le informazioni inserite. Come è possibile ovviare a questo inconveniente?</i></p>	<p>Si consiglia di non stampare il file e di procedere con la firma digitale in formato <i>Pades</i> o <i>Cades</i>.</p> <p>Qualora fosse necessaria una copia cartacea, si consiglia di stampare il foglio in questione in un numero di copie pari a quello delle imprese collegate.</p>
292	<p><i>Il documento denominato Allegato 1 "Modello per la domanda di finanziamento" deve essere compilato da ogni partner nelle parti di competenza (allegato B solo OdR) e inviato in un unico file? Quindi le imprese invieranno il file lasciando l'Allegato N non compilato?</i></p>	<p>L'allegato 1 va compilato uno per ogni partner per le parti di propria competenza. Il capofila procederà alla raccolta dei documenti e all'invio della domanda, completa di tutti gli Allegati, per ciascun partner. L'Allegato B dovrà essere compilato solo dagli OdR.</p> <p>È possibile inviare in un unico file tutti gli allegati, così come trasmettere più file distinti ciascuno compilato e firmato digitalmente dal rispettivo componente dell'ATS.</p>
293	<p><i>Si richiedono dei chiarimenti sulle spese di personale. Nella nostra ATS c'è un'università che prevede di coinvolgere nelle attività progettuali alcuni medici specializzandi. Tali figure sono contrattualizzate e retribuite dall'Ateneo mediante regolare cedolino stipendiale e il relativo costo è iscritto nel bilancio universitario. A tal proposito, chiediamo cortesemente di confermare se i costi riferiti a tali figure possano essere considerati ammissibili nell'ambito della categoria delle spese di personale prevista dall'Avviso pubblico.</i></p>	<p>Si conferma che il personale dipendente è ammissibile come spesa di personale, come riportata al par. 3.6, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico.</p>
294	<p><i>Si richiede un chiarimento in merito alla compilazione del Formulario, sezione 5.1 – Quadro di dettaglio del costo totale del progetto. In particolare, per quanto riguarda le spese di personale, si richiede se nella colonna "Descrizione" sia sufficiente indicare il ruolo/profilo professionale della risorsa coinvolta oppure se sia necessario riportarne anche il nominativo (nome e cognome).</i></p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 62.</p>

N.	Domanda	Risposta
295	<p><i>È possibile prevedere all'interno del progetto il reclutamento di borsisti di ricerca a norma dell'art. 18, comma 5, lett. f) della L. 30 dicembre 2010, n. 240?</i></p> <p><i>Se sì come sono rendicontabili e, in fase di predisposizione del budget, come sono valorizzabili, sempre a costo standard per livello B di un OdR?</i></p>	<p>Si vedano le risposte ai quesiti n. 147, 173 e 177.</p>
296	<p><i>Nel caso in cui l'ATS venga costituita il giorno 8 giugno alle ore 10:00 presso il Notaio, e sarà inviata la domanda prima delle ore 18.00 del medesimo 8 giugno, la regola secondo cui l'ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda è rispettata?</i></p>	<p>Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 30/06/2026.</p>
297	<p><i>Nel bando al punto 4 "Procedure" al par. 2.5 si legge "La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. A tal fine i soggetti proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione."</i></p> <p><i>Nell'Allegato 1 "Modello di domanda per il finanziamento" si chiede: "ii. di aver regolarmente assolto all'obbligo di pagamento per l'imposta di bollo relativa alla presente domanda".</i></p> <p><i>In considerazione del fatto che ciascun partecipante della compagine deve firmare la documentazione (quindi anche le OdR), ma che in effetti la domanda da presentare è unica e viene inviata via pec dalla capofila, il bollo va assolto solo da quest'ultima oppure da ciascuno dei partecipanti?</i></p>	<p>L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione all'Avviso, di cui al par. 4.2, comma 5, da assolvere telematicamente per la singola domanda nella sua interezza e non per singolo partner, è dovuta in misura forfettaria di 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, e trova fondamento nell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72, come modificato dai commi 591–592 dell'art. 1 della L. 147/201.</p>
298	<p><i>Si richiede un chiarimento operativo ai fini della compilazione dell'Allegato A al modulo di domanda, relativo alla capacità finanziaria.</i></p> <p><i>In particolare, si chiede se la copertura della quota privata a carico del singolo componente dell'ATS possa essere comprovata mediante patrimonio netto, disponibilità liquide, cash flow prospettico e linee di credito già disponibili alla data di presentazione della domanda, oppure se sia richiesta la formalizzazione preventiva di specifici strumenti di copertura finanziaria, quali aumento di capitale, finanziamento soci o finanziamento bancario deliberato.</i></p>	<p>La risposta è in fase di valutazione.</p>

N.	Domanda	Risposta
299	<p><i>Ai fini della corretta compilazione dell'Allegato A sulla capacità finanziaria, si chiede di chiarire se la copertura della quota privata può essere dimostrata mediante patrimonio netto, liquidità aziendale e affidamenti bancari esistenti, oppure se è richiesta una delibera preventiva di aumento di capitale, finanziamento soci o finanziamento bancario dedicato.</i></p>	<p>La risposta è in fase di valutazione.</p>
300	<p><i>Ai fini della partecipazione al bando in oggetto abbiamo provato a prendere contatto telefonico con gli uffici FUB per meglio comprendere le modalità di compilazione dell'Allegato B dedicato agli Organismi di Ricerca.</i></p> <p><i>Si chiede di essere ricontattati.</i></p>	<p>Non è possibile fornire supporto telefonico. I canali ufficiali sono a mezzo</p> <p>email: info@tech4health.it o PEC: info@pec.tech4health.it.</p> <p>Si informa il presente documento Q&A Tech4Health - Domande & Risposte - che sarà periodicamente aggiornato - contiene le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute ai canali ufficiali dell'iniziativa.</p>
301	<p><i>In considerazione di un rapporto convenzionale in essere tra un'Università e un IRCCS, che prevede – tra l'altro – la contitolarità dei risultati di ricerca, si intende presentare l'Allegato B in qualità di Organismo di Ricerca senza espressamente selezionare le seguenti dichiarazioni: "che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente né ai risultati prodotti; di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo".</i></p> <p><i>Si precisa che la richiamata convenzione non influisce in alcun modo sulla possibilità per l'Organismo di Ricerca di adempiere/rispettare i termini e le condizioni imposti dall'Avviso pubblico, anche in tema di gestione e diffusione dei risultati.</i></p> <p><i>Si chiede di chiarire se le dichiarazioni di cui all'Allegato B integrino una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al rapporto sopra rappresentato.</i></p>	<p>La risposta è in fase di valutazione.</p>
302	<p><i>Nel caso di Organismo di Ricerca partecipante all'ATS che si avvalga di personale di un'Università socia mediante accordo di collaborazione istituzionale, i relativi costi di personale sostenuti direttamente dall'Ateneo possono essere rendicontati nell'ambito della quota progettuale attribuita all'OdR?</i></p>	<p>I costi del personale "messo a disposizione" sono da ricondurre alla voce di spesa ammissibile di cui al par. 3.6, comma 1, lett. c).</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>Si specifica che l'accordo ha natura privatistica e, in base a tale accordo, l'Ateneo si impegna a mettere a disposizione del Progetto il proprio personale per lo svolgimento delle attività scientifiche previste nell'ambito della quota progettuale assegnata alla Fondazione. Quest'ultima, invece, cura il coordinamento amministrativo del Progetto e svolge le attività di monitoraggio e rendicontazione. Resta inteso che i costi del personale saranno sostenuti direttamente dall'Università, mentre la Fondazione tratterà una quota pari al 10% dei relativi costi a copertura delle attività di monitoraggio e rendicontazione.</i></p>	
303	<p><i>Si richiede un chiarimento riguardo alla compilazione del formulario, in particolare della Sezione 5 – Dati Progetto (Foglio 1).</i></p> <p><i>Nella compilazione della voce "Spesa per il personale", l'IRCCS rientra nella categoria Organismo di Ricerca (OdR) e, pertanto, per il personale si dovrebbero indicare i livelli EPR-A, EPR-M ed EPR-B, con i relativi costi standard pari rispettivamente a 61 €/h, 36 €/h e 32 €/h.</i></p> <p><i>Tuttavia, inserendo tali livelli e relativi costi, la sezione di verifica ("check") presente sul lato sinistro del formulario rimane evidenziata in rosso e non viene validata dal sistema.</i></p> <p><i>Per effettuare una verifica, se si inseriscono i livelli e i costi previsti per le imprese, la sezione viene correttamente accettata e validata. Invece, lo stesso errore persiste anche se si seleziona Uni-A, Uni-M o Uni-B.</i></p> <p><i>Si richiedono indicazione su come procedere o se è disponibile una versione aggiornata del Formulario.</i></p>	<p>Si rimanda alla risposta del quesito n. 287.</p> <p>Se il soggetto si è identificato come OdR nella scheda anagrafica, dovrà compilare il foglio 1 del Formulario, selezionando la categoria di costo dell'impresa (utilizzabile da quegli OdR che non siano inquadrabili come Università o EPR, come da tabella degli UCS di cui all'Allegato 6 dell'Avviso che prevede la tipologia di soggetto "imprese-altro"). Si invita l'istante a verificare di aver scaricato la versione corrente del Formulario, Allegato 2 presente sul sito.</p>
304	<p><i>Nel Formulario, Sezione 2 - Anagrafica Uni – OdR, foglio A_OdR_1 alla voce tipologia OdR se si seleziona la voce OdR Altro l'unica maniera per fare in modo che il Check UCS applicate, presente nella colonna t del foglio 1 Sezione 5-Dati del progetto, diventi verde è selezionare come livelli della colonna E le opzioni:</i></p> <p><i>I-A</i></p> <p><i>I-M</i></p> <p><i>I-B</i></p> <p><i>Si chiede di confermare la correttezza dei passaggi.</i></p> <p><i>Se si utilizzano Uni-A Uni-M Uni-B o EPR-A EPR-M EPR-B rimane rosso.</i></p>	<p>Si conferma.</p> <p>Le UCS I-A, I-M, I-B riguardano le OdR che nella scheda anagrafica sono classificate come OdR-Altro; le UCS Uni-A Uni-M Uni-B riguardano le OdR che sono state classificate come università mentre le UCS EPR-A EPR-M EPR-B riguardano le OdR che sono state classificate come Enti pubblici di ricerca indicati nella Nota metodologica di aggiornamento D.I. n. 116 del 24/01/2018.</p> <p>Inoltre, si invita l'istante a verificare di aver scaricato la versione corrente del Formulario - Allegato 2 presente sul sito.</p>

N.	Domanda	Risposta
305	<p><i>In riferimento al punto 2.3. Disposizioni in materia di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) dell'Avviso, si chiede se possa essere considerata ammissibile in fase di progettazione la sottoscrizione di un impegno a costituirsi in ATS, vincolato all'eventuale finanziamento della proposta.</i></p>	<p>Come da disposizioni di cui al par. 2.3, comma 2 dell'Avviso, l'atto di costituzione dell'ATS deve essere stipulato dal notaio prima della presentazione della domanda.</p>
306	<p><i>Si segnala un'anomalia tecnica riscontrata nel modello Excel ufficiale fornito per la rendicontazione dei costi (nella sezione 5 - 1. Quadro di dettaglio del costo totale del progetto).</i></p> <p><i>Nonostante la corretta compilazione dei dati relativi al personale dell'Organismo di Ricerca (OdR_1), la cella di controllo "Check applicazione UCS OdR+OdR_2" nel foglio di riepilogo rimane costantemente di colore giallo, impedendo la validazione formale del piano finanziario (in cui rimane il check rosso).</i></p> <p><i>Si specifica che i dati inseriti sono coerenti e le singole voci di costo risultano correttamente validate come "OK", tuttavia il riepilogo centrale restituisce un errore che, a un controllo visivo, fa sembrare la tabella non formalmente corretta. Tuttavia le tab successive (cioè la 2, 3, 4, 5) non ripropongono più questo errore, e tutti i check in queste sono tutti corretti.</i></p>	<p>In merito alla problematica si invita a verificare la coerenza di quanto inserito nel form con l'anagrafica dell'OdR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le UCS I-A, I-M, I-B riguardano le OdR che nella scheda anagrafica sono classificate come OdR-Altro. - Le UCS Uni-A Uni-M Uni-B riguardano le OdR che sono state classificate come università. - Le UCS EPR-A EPR-M EPR-B riguardano le OdR che sono state classificate come Enti pubblici di ricerca indicati nella Nota metodologica di aggiornamento D.I. n. 116 del 24/01/2018. <p>Inoltre, si invita l'istante a verificare di aver scaricato la versione corrente del Formulario - Allegato 2 presente sul sito.</p>
307	<p><i>Con riferimento all'Avviso pubblico, si richiede se è possibile, tra i costi del personale dipendente, inserire personale assunto con contratto di apprendistato.</i></p> <p><i>Si richiede, inoltre, se alla domanda è necessario/ opportuno allegare offerte e preventivi.</i></p>	<p>Fermo restando che in sede di rendicontazione andrà prodotta la documentazione prevista come richiesto negli Allegati 3 e 4 dell'Avviso pubblico, il personale assunto con contratto di apprendistato, quale lavoro subordinato, rientra nella voce di spesa descritta nel par. 3.6, comma 1, lett. a).</p> <p>Nella domanda di partecipazione non è necessario produrre la documentazione relativa al contratto, che invece andrà prodotta in sede di rendicontazione.</p>
308	<p><i>Si richiede conferma se l'Allegato 1 dell'Avviso pubblico dev'essere compilato e prodotto da ciascun partner barrando alternativamente le opzioni capofila e partner.</i></p>	<p>Si conferma che l'Allegato 1 dell'Avviso pubblico va prodotto da ciascun partner selezionando le opzioni pertinenti di cui al medesimo Allegato.</p>
309	<p><i>Si richiede se un'Azienda USL di tipo regionale possa essere qualificata come Organismo di Ricerca ai sensi dell'art. 2, punto 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico.</i></p>	<p>Per una ASL qualificata anche come IRCCS pubblico, la natura di Organismo di Ricerca (OdR) è implicita nella propria struttura e nelle finalità istituzionali. In caso contrario l'ente deve soddisfare i requisiti di cui alla definizione di OdR riportata al par. 1.5, comma 3 dell'Avviso pubblico (cfr. in citato art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014).</p>

N.	Domanda	Risposta
310	<p><i>Si richiede se il contributo in conto capitale (sovvenzione) concesso possa essere utilizzato anche per finanziare il costo del personale strutturato dell'Ente, non imputato come quota di cofinanziamento.</i></p>	<p>Il contributo in conto capitale è determinato sulla base dell'intensità di aiuto applicabile come parziale rimborso delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del progetto, ivi compreso il costo del personale strutturato direttamente impegnato nelle attività progettuali. Tale contributo non è invece destinato a coprire i costi del personale dell'ente che non partecipi, in modo diretto e documentabile, alla realizzazione del progetto proposto.</p>
311	<p><i>Con riferimento all'Allegato 6 "UCS applicabili" che riporta anche la figura del tecnico amministrativo, si richiede se è consentito per le università valorizzare il costo orario del personale di tale tipologia impiegato in attività di ricerca (e non in attività puramente amministrative) come quota di cofinanziamento.</i></p>	<p>È possibile purché non si tratti di personale che svolge attività puramente amministrative e fermo restando che in sede di rendicontazione andranno prodotti il CV e la lettera di incarico in cui sono determinate le attività e l'impegno orario del personale in questione.</p>
312	<p><i>Nel caso di un'Università, riconosciuta come OdR, per il personale da reclutare è possibile prevedere contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o è prevista la stipula di contratti a tempo determinato?</i></p> <p><i>In caso affermativo, è corretto rendicontare il contratto co.co.co. nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1, lett. c), mentre i costi relativi ai contratti a tempo determinato nella voce di spesa di cui al par. 3.6, comma 1, lett. a)?</i></p>	<p>Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 147 e n. 173.</p>
313	<p><i>È possibile conoscere indicativamente entro quando sarà pubblicata la graduatoria dei progetti presentati?</i></p>	<p>Si rimanda al par. 4.6, comma 1, dell'Avviso pubblico.</p>
314	<p><i>Rispetto alle modalità di produzione, sottoscrizione e trasmissione dell'Allegato 1 – Modello per la domanda di finanziamento e dei relativi Allegati A e B, dalle Linee guida aggiornate al 3 giugno 2026 risulta che tutti gli associati e il capofila dell'ATS sono tenuti a compilare e sottoscrivere l'Allegato 1, che verrà presentato dal capofila assieme ai relativi allegati secondo le modalità previste dall'Avviso. Le stesse Linee guida indicano, tra i documenti da trasmettere via PEC, l'Allegato 1, l'Allegato A, l'Allegato B, l'atto costitutivo dell'ATS e l'Allegato 2 – Formulario.</i></p> <p><i>Le FAQ aggiornate al 5 giugno 2026 precisano inoltre che l'Allegato 1 deve essere compilato e firmato da tutti i membri dell'ATS, che l'Allegato A – Capacità finanziaria deve essere compilato da ciascun partner, inclusi gli OdR, e che l'Allegato B – Dichiarazione Organismi di Ricerca deve essere compilato soltanto dagli OdR partner.</i></p>	<p>Entrambe le procedure sono ammissibili. Tutti i documenti devono essere firmati dal proprio legale rappresentante. Non è necessaria la controfirma del capofila su ciascun file dei partecipanti. Il capofila è tenuto a coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso pubblico. Pertanto una volta ottenuti dai partner dell'ATS tutti i documenti comprensivi degli allegati, regolarmente firmati dai rispettivi legali rappresentanti, il capofila dovrà curarne la trasmissione.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se ai fini della corretta presentazione della domanda via PEC:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - debba essere prodotto un unico file PDF complessivo, contenente tutti gli Allegati 1 compilati dai singoli componenti dell'ATS, tutti gli Allegati A e gli eventuali Allegati B, sottoscritto digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti per le parti di competenza; <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sia ammissibile trasmettere più file distinti, ciascuno compilato e firmato digitalmente dal rispettivo componente dell'ATS (per esempio: Allegato 1 capofila + Allegato A capofila; Allegato 1 partner 1 + Allegato A partner 1; Allegato 1 OdR + Allegato A OdR + Allegato B OdR; e così via per gli ulteriori componenti dell'ATS). <p><i>Si chiede inoltre di confermare se, nel caso di trasmissione di file distinti, sia sufficiente che ciascun file sia firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto cui si riferisce, senza necessità di controfirma da parte del capofila, fermo restando che l'invio via PEC della domanda sarà effettuato dal soggetto capofila.</i></p>	
315	<p><i>L'Allegato A prevede che ciascun componente dell'ATS attesti di dover apportare risorse finanziarie, proprie o da finanziamento esterno, prive di sostegno pubblico, per la quota di progetto non coperta dal contributo. Lo stesso Allegato A richiama, come eventuale documentazione allegata, la copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento, mentre la nota 22 precisa che la copertura della quota non finanziata può essere dimostrata, a titolo esemplificativo e non tassativo, anche mediante mezzi propri risultanti da documentazione contabile aggiornata, aumenti di capitale, conferimenti deliberati, finanziamenti soci, finanziamenti bancari deliberati, impegni di investimento formalizzati o altri strumenti finanziari idonei.</i></p> <p><i>Il documento "Q&A Tech4Health – Domande & Risposte" aggiornato al 5 giugno 2026 chiarisce, da un lato, che l'Allegato A dispone la produzione di allegati solo nel caso in cui la copertura del fabbisogno finanziario sia assicurata, in tutto o in parte, da finanziamento bancario; dall'altro, precisano che la Commissione effettuerà la</i></p>	<p>Laddove si ricorra al finanziamento bancario per la dimostrazione della capacità finanziaria per la quota non coperta dal contributo, sarà necessario allegare la delibera dell'istituto bancario. Laddove si ricorra ad altri mezzi, quali quelli indicati a titolo esemplificativo nella nota n. 22 dell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico, sarà necessario produrre idonea documentazione per consentire alla Commissione di valutare la dichiarazione della capacità finanziaria resa dal singolo partecipante. La sola dichiarazione, seppur ammessa, non esclude la possibilità di un controllo della Commissione per verificare la veridicità delle affermazioni rese né preclude alla stessa di ricorrere al soccorso istruttorio per richiedere la documentazione a riprova di quanto adottato o l'integrazione di quella già prodotta.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>verifica sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di ogni elemento utile a dimostrare la copertura della capacità finanziaria.</i></p> <p><i>Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se, nel caso in cui un'impresa partecipante all'ATS non intenda ricorrere a finanziamenti bancari o ad altri finanziamenti a medio/lungo termine, ma dichiarare di coprire la quota di cofinanziamento mediante mezzi propri, sia comunque opportuno o raccomandabile allegare documentazione integrativa attestante l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.</i></p> <p><i>A titolo esemplificativo, si chiede se possano essere considerati documenti utili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - estratti conto o saldi dei conti correnti aziendali aggiornati alla data di presentazione della domanda; - situazione contabile aggiornata alla data di presentazione della domanda; - bilancio approvato e/o situazione economico-patrimoniale infrannuale; - eventuali delibere o dichiarazioni interne attestanti la destinazione di mezzi propri alla copertura della quota di cofinanziamento; - altra documentazione contabile o finanziaria idonea a comprovare la disponibilità delle risorse. <p><i>Si chiede inoltre di chiarire se, in assenza di ricorso a finanziamenti bancari, sia sufficiente la dichiarazione resa nell'Allegato A oppure se la mancata produzione di documentazione integrativa a supporto dei mezzi propri possa incidere negativamente sulla valutazione della capacità economico-finanziaria del singolo partecipante.</i></p>	
316	<p><i>Durante la compilazione del formulario, l'OdR in quanto IRCCS ha applicato la categoria "Imprese", in linea con quanto già indicato dal MUR in ambito PNRR e in altri bandi ministeriali. Tuttavia il Formulario (Allegato 2, foglio 1) genera un check rosso/bloccante relativo proprio all'utilizzo dei costi standard "impresa".</i></p> <p><i>Pare che per gli "OdR" gli unici costi standard che non generino il check rosso siano quelli denominati Uni e EPR.</i></p> <p><i>Il problema sembrerebbe derivare dal fatto che, avendo impostato nella scheda anagrafica la tipologia "OdR Altro" (perché "Università" non era applicabile), nel foglio 1 è atteso l'utilizzo dei costi standard categoria EPR, cosa che non è possibile,</i></p>	<p>In merito alla problematica si invita a verificare la coerenza di quanto inserito nel form con l'anagrafica dell'OdR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le UCS I-A, I-M, I-B riguardano le OdR che nella scheda anagrafica sono classificate come OdR-Altro. - Le UCS Uni-A Uni-M Uni-B riguardano le OdR che sono state classificate come università. - Le UCS EPR-A EPR-M EPR-B riguardano le OdR che sono state classificate come Enti pubblici di ricerca indicati nella Nota metodologica di aggiornamento D.I. n. 116 del 24/01/2018. <p>Inoltre, si invita l'istante a verificare di aver scaricato la versione corrente del Formulario - Allegato 2 presente sul sito.</p>

N.	Domanda	Risposta
	<p><i>in quanto l'IRCCS non è classificabile come EPR vigilato dal MUR.</i></p> <p><i>Chiediamo quindi cortesemente conferma circa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- la corretta modalità di configurazione dell'IRCCS nel formulario;</i> <i>- la categoria da utilizzare ai fini dell'applicazione dei costi standard;</i> <i>- se il check rosso riscontrato sia dovuto a un comportamento atteso del sistema oppure a una possibile anomalia tecnica.</i> 	

5G



Viale del Policlinico, 147
00161 Roma
tel +39 06 5480 9
fub.it



Largo Pietro di Brazzà, 86
00187 Roma

innovazione.gov.it

tech4health.it